Circolo Culturale Amici Di Buonconvento

Gli Statuti del Comune di Buonconvento

dell'anno 1522

A cura di SILVIO PUCCI

INTRODUZIONE *

* La presente ricerca è svolta nell'ambito di un progetto, guidato dal Prof. Mario Ascheri che prevede la pubblicazione degli statuti dell'area senese-grossetana.

1. *Origine e breve storia di Buonconvento*[1].

È Giovanni Antonio Pecci[2] che nelle sue *Memorie Storiche*, concluse nella seconda metà del '700, ci dà la descrizione più esaustiva di questa cittadina sorta nella valle del fiume Ombrone a trenta chilometri circa da Siena, là dove si congiunge con l'Arbia[3]. Il patrizio senese, infatti, descrive compiutamente tanto il borgo in sé, quanto il contesto nel quale esso si inserisce[4]. La sua nascita e la storia

1) Si premette che in questa sede non si hanno pretese di completezza nella trattazione storica inerente alla città. L'indagine vuole avere carattere introduttivo funzionale all'analisi dello statuto. Inoltre vanno tenuti presenti due fatti: innanzi tutto le notizie a disposizione sono assai scarse, rispetto a quelle che riguardano altri centri del Contado senese; secondariamente si ritiene inopportuno ripetere pedissequamente (e non si potrebbe fare diversamente) quello che già appare nei due contributi più esaurienti che riguardano Buonconvento dei quali, per giunta, uno assai recente e pubblicato dallo stesso Circolo Culturale Amici di Buonconvento che si è occupato di promuovere il presente volume. I due contributi sono: A. LIBERATI, *Buonconvento*, in "Bullettino Senese di Storia Patria" 40 (1933); N. CARLI, G. CIVITELLI, B. PELLEGRINI, *Buonconvento: la crescita di un borgo (1208-1555) dalle Memorie Storiche di G.A. Pecci*, Siena 1989. Diverse notizie inerenti ai rapporti economici intercorrenti con la dominante in M. GINATEMPO, *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze 1988.

2) G.A. PECCI, *Memorie storiche, politiche, civili e naturali delle città, terre e castella che sono e sono state suddite della città di Siena*, pp. 283-305. Ms. originale conservato all'Archivio di Stato di Siena, da ora in poi ASS. Del Pecci è stata pubblicata, limitatamente alla parte che concerne Buonconvento, la trascrizione in N. CARLI, G. CIVITELLI, B. PELLEGRINI, *Buonconvento: la crescita di un borgo*, op. cit.

3) Notizie con bibliografia esauriente sull'ubicazione e sulla storia della comunità in P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, *Città borghi e castelli dell'area senese - grossetana. Repertorio delle strutture fortificate dal medioevo alla caduta della Repubblica senese*, Siena 1984, p. 24.

4) L'elenco delle comunità sottoposte sta in PECCI, *Memorie storiche*, op. cit., pp. 284 s. "Le comunanze sottoposte sono Serravalle, Larnino, Vergelle, Piana, Ponsano, Bibbiano Guiglieschi e Castelmozzo, Monteron Griffoli, Saltennano, Montorgiali di Creta, Pino, Pieve a Salti, Villa Randagia, Monte Curliano, Quinciano, Caggiuolo, Campriano, Poggio a' Frati, Mugnano, Grotti e Parmolaia, Stine e Noceto, S. Sano Gherardi, Villa al Colle, Villa al Piano, Corsano e Monte ruosoli, Radi di Greta e Sovignano, San Martino in Sorra, Lucignano e S. Giovanni d'Asso"; inoltre contribuivano al pagamento del salario del Podestà: Iesa, Tocchi e S. Lorenzo a Merse. Questa la situazione ai tempi del Pecci. Nel 1410 le comunità erano: Percena, Serravalle, Santa Innocenza, Montepescini, Lucignano Valdarbia, Bibbiano Guglieschi, Campriano, Pari e Montagutolo, Petriolo e Bagni, Vergelle, Castiglione long'Ombrone (Castiglion de' Boschi), Radi di Creta, Montefranchi, Monteselvoli, Saltennano; nella lettura dell'elenco va tenuto presente che alcune di queste comunità avevano al proprio seguito altri Comuni non nominati, ma che vanno comunque considerati. Per fare un esempio Monteroni d'Arbia, comune adesso abbastanza importante, era ricompreso nel distretto di Lucignano d'Arbia. Si v. M. ASCHERI, *Siena nel Rinascimento*, Siena 1985, p. 88.

sono state spesso oggetto di errori e di sviste. Basti pensare all'opera divulgativa di Enrico Bosi[5], che ha ipotizzato il sorgere di Buonconvento sulle rovine di Percenna[6]. Altrettanto inesatte sono le notizie riportate nella *Guida - inventario dell'Archivio di Stato di Siena*[7]. Si tratta, comunque, di un borgo che comincia ad acquistare potenza e importanza già nel 1208[8].

Sull'origine del nome si sono fatte diverse ipotesi, tutte da dimostrare: il fatto che la zona sia particolarmente favorevole alle culture, ha spinto alcuni ad attribuire a questa circostanza il nome di Buonconvento[9].

Le notizie storiche sulla città, a parte quelle che concernono le circostanze inerenti alla morte di Arrigo VII, e di cui ci occuperemo più avanti, scarseggiano. I primi dati che ritroviamo nelle fonti risalgono al 1191-92. Al ritorno dalla terza

---

5) E. BOSI, *I castelli della Toscana: il Senese*, Firenze 1981, p. 45. Il Bosi ha non soltanto equivocato sulle date, visto che data la distruzione di Percenna da parte dei Perugini e la conseguente fondazione di Buonconvento nel 1358, mentre, come si nota più sotto, di Buonconvento si sente parlare già quasi due secoli prima, ma neanche ha tenuto conto dell'osservazione di Liberati, riportata alla nota successiva, che smentiva una notizia di tal fatta nei confronti del Repetti.

6) Errore in cui è incorso anche REPETTI, *Dizionario geografico, fisico storico della Toscana*, Firenze 1835, pp. 372 s. Il dato è sicuramente falso: Percenna ha convissuto a lungo con Buonconvento e, anzi, ha avuto spesso occasione di discordia con esso; v. per questo P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, *Città borghi e castelli dell'area senese - grossetana*, op. cit., loc. ult. cit.; A. LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit., p. 164, 166; in PECCI, *Memorie storiche*, op. cit. diversi accenni: "... l'anno 1286 ... gli uomini di Buonconvento, sdegnati, negando di non volersi unire con quelli di Percena, ma mantenere la loro comunità separata ..." (p. 294); "Con tutta l'opposizione de' Buonconventini di non voler restare uniti co' Percennesi, nondimeno si riconosce che negli anni 1357 e 1358 erano queste due comunità unite, perché ... vi si spediva il Vicario per risiedere in Buonconvento, unitamente con Percena" (p. 297). A ciò si aggiunga l'osservazione, di cui v. *infra* a nt. 16.

7) *Guida - inventario dell'Archivio di Stato di Siena*, I, Roma 1951, p. 81.

8) A. LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit., p. 165; l'assunto del Liberati si basa soprattutto su constatazioni di tipo finanziario: da ASS, *Perg. Riformagioni*, 1208 si apprende che le tasse imposte alla cittadina da parte della dominante città di Siena si facevano sempre più pesanti, dal che si può evincere che essa assumesse sempre maggiore importanza e prosperità.

9) Particolarmente florida l'allevamento del baco da seta, nominata da PECCI, *Memorie storiche*, p. 286; N. CARLI, G. CIVITELLI, B. PELLEGRINI, *Buonconvento: la crescita di un borgo*, op. cit., p. 20 nt. Rilevante, ce lo dimostra anche l'attenzione dedicata a questo argomento nello statuto del 1522, cc. 8r-11r, la coltura della vite, e conseguentemente l'introito derivante dal commercio del vino. La notevole fertilità del terreno è messa in risalto anche dal PECCI, *Memorie storiche*, op. cit., p. 284. V. anche A. MARONI, *Prime comunità cristiane e strade romane nei territori di Arezzo, Siena, Chiusi*, Siena 1973, p. 56. Il Maroni spiega che 'conventus' farebbe riferimento al fatto che il borgo facesse parte di un distretto civile romano e che l'appellativo 'bonus' sarebbe dovuto appunto alla fecondità della zona. Del tutto arbitraria sembrerebbe l'opinione riportata dal PECCI, op. cit., loc. ult. cit., secondo la quale il toponimo farebbe riferimento alla presenza nel territorio di monasteri. Del resto anche lo stesso PECCI attribuisce l'origine del nome alla presenza di 'buona gente', ipotesi da non accreditare. R. STOPANI, *La via Francigena in Toscana*, Firenze 1984, pp. 41 s. si limita a citare la presenza di Buonconvento sul celebre tragitto e riporta la dizione francese "Bon-couvent".

crociata Filippo II Augusto, in una memoria, sostiene di aver sostato alla 'mansione' di Buonconvento[10].

In un atto di donazione, datato 11 novembre 1192, appare come testimone 'Avulterone de Bono convento'[11]. Nel 1206 (15 aprile) due delegati di Innocenzo III si incontrarono a Buonconvento per por fine ad una controversia tra i monasteri di Montecellesi e della S. Trinità[12].

La seconda metà del '200 vede accrescere l'importanza del borgo; a conferma di ciò si ipotizza che in questi tempi fosse costituita la Podesteria e che il Podestà, nel 1270, fosse un antenato di S. Bernardino[13].

Nel 1286 si ebbe la fusione delle due comunità di Buonconvento e Percenna, spesso tra loro in rivalità, con evidente vantaggio di Buonconvento che andava sempre più ingrandendosi e potenziandosi[14]. La conseguenza di questo sviluppo fu che le autorità senesi decisero nel 1371 di dotare Buonconvento di una cinta muraria fortificata[15] che a tutt'oggi cinge la cittadina e costituisce la sua principale caratteristica. Nel 1410[16] la Podesteria di Buonconvento, veniva ricompresa nel Vicariato di Corsignano[17], con Potestà di carica semestrale, divenuta annuale agli inizi del XVII secolo[18].

Il fatto di gran lunga più importante che caratterizza la vita di Buonconvento è la morte ivi avvenuta dell'Imperatore Arrigo VII venerdì 24 agosto del 1313[19].

---

10) R. STOPANI, *La via Francigena in Toscana*, op. cit., p. 42; N. CARLI, G. CIVITELLI, B. PELLEGRINI, *Buonconvento: la crescita di un borgo*, op. cit., p. 27.

11) ASS, *Perg. S. Salvatore di Lecceto*. Episodio riportato in A. LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit, p. 165.; N. CARLI, G. CIVITELLI, B. PELLEGRINI, *Buonconvento: la crescita di un borgo*, cit., p. 27; P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, *Città borghi e castelli dell'area senese - grossetana*, op. cit., p. 24.

12) ASS, *Perg. Trafisse*. A. LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit., loc. ult. cit.; N. CARLI, G. CIVITELLI, B. PELLEGRINI, *Buonconvento: la crescita di un borgo*, op. cit., loc. ult. cit.

13) Si tratta di Regolino di messer Ciampolo d'Albizo, vale a dire di un componente della famiglia Albizzeschi. Si v. ASS, *Consiglio generale*, Delib. vol. XIII, c. 8; LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit., p. 165; PECCI, *Memorie storiche*, op. cit., p. 293.

14) Tutto ciò a dispetto delle varie incursioni e devastazioni che ebbe a subire da parte di Senesi fuoriusciti (1269-1289), di Uguccione della Faggiola (1315 e anni seguenti) e dei Perugini (1358). Sul punto v. per tutti P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, *Città borghi e castelli dell'area senese - grossetana*, op. cit., loc. ult. cit.

15) *Ibidem* anche per la descrizione dettagliata dello schema delle fortificazioni.

16) Si v. M. ASCHERI, *Siena nel Rinascimento*, Siena 1985, p. 88, 95.

17) Nel quale doveva essere stata trasferita da poco dato che, nel 1337-1339, si trovava compresa in quello di Percena; v. M. ASCHERI-D. CIAMPOLI, *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, I, Siena 1986, pp. 59, 66.

18) Per l'elenco dei Comuni facenti parte della Podesteria e del Vicariato citati, v. *supra*. Per la data del cambiamento di termine per la carica di Potestà v. *infra*.

19) La bibliografia sull'argomento è assai vasta. Si rimanda in questa sede a quella esemplificativa, ma nutrita, contenuta in N. CARLI, G. CIVITELLI, B. PELLEGRINI, *Arrigo VII di Lussemburgo Imperatore da Aquisgrana a Buonconvento (1309-1313)*, Siena 1990.

L'evento è assai noto: dopo essere stato eletto imperatore[20], Arrigo, nella sua lotta contro il sistema guelfo, si trovò a combattere contro il Governo dei Nove e, mentre si stava dando alla devastazione delle terre senesi, fu colto da malore[21] appunto a Buonconvento, e ivi morì. Da lì, per percorsi non ancora accertati, venne trasportato a Pisa dove a tutt'oggi è sepolto.

Al di là della particolarità dell'evento ora brevemente descritto, la vita del borgo non ha mai avuto momenti di spiccato protagonismo e questo per varie ragioni. A parte il fatto che non non ci sono motivi di pensare a Buonconvento come un insediamento particolarmente popoloso e ricco[22], la vicinanza con Siena e la posizione di passaggio sulla Francigena ha sempre costituito fonte di problemi per la cittadina: dalle devastazioni di Arrigo VII, a quelle di Uguccione della Faggiola, per giungere ai Perugini nel 1358 e concludere con la caduta nelle mani imperiali di poco precedente a quella di Siena[23].

2. *La legislazione statutaria.*

La legislazione statutaria di Buonconvento a noi pervenuta si limita a quella pubblicata il 6 luglio del 1522. Ne esistono due copie, entrambe conservate all'Archivio di Stato di Siena, nel fondo "Statuti dello Stato" ai numeri 17 e 18. La prima è originale, rogata da Bernardino Faneschi, notaio di Montalcino, e probabilmente

---

20) Ma l'incoronazione sarebbe giunta a seguito della venuta in Italia non secondo la normale procedura, tant'è che fu incoronato da due cardinali, e non dal Pontefice, in S. Giovanni in Laterano; v. anche LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit., p. 167.

21) Molti avanzano l'ipotesi dell'avvelenamento. Il PECCI, *Memorie storiche*, op. cit., p. 296, si accoda all'opinione di Pio II che, nei propri *Commentarii*, lib. II, riportava che Arrigo sarebbe stato avvelenato mediante un'ostia consacrata: "Cumque Buonconventum introissent, ubi quondam Henricus septimus Romanorum Imperator in hostia consecrata, ut fama est, venenum hausit". Medesimo sospetto riportano L.A. MURATORI, *Annali d'Italia*, tomo VIII; A. LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit., p. 167.

22) Anche se l'importanza strategica spinse la dominante Siena a privilegiare spesso la comunità. Un esempio può essere costituito dalla già menzionata costruzione delle mura durante la seconda metà del '300. Altre facilitazioni ha avuto nel corso del tempo, v. A. LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit., p. 172, per quanto riguarda la concessione della cittadinanza senese nel 1480 (ASS, *Delib. Balia*, 12 nov.1480, c. 16); e, ancora, nel 1494 (ASS, *Delib. Balia*, 30 mag. 1494, c. 16), il governo senese solleva Buonconvento dal pagamento per la barca sull'Ombrone; fra il 1501 e 1550 i privilegi vanno dall'esenzione da diverse tasse al condono su tutti i debiti contratti con Siena. Il PECCI, *Memorie storiche*, pp. 301-304, conferma l'esistenza di questa particolare benevolenza da parte di Siena e ne adduce altri esempi.

23) La presa di Buonconvento è del 6 agosto 1554 da parte del marchese di Marignano. Da quel momento in poi la storia di Buonconvento si fa rada di avvenimenti rilevanti, dato che tutto lo Stato Senese 'riposa' (termine del Pecci) sotto il dominio Mediceo. Nel 1560 diviene centro di Podesteria, e così rimane fino all'intervento napoleonico.

era o la copia di un ufficio o quella del Podestà, salvo che non sia stata ricopertinata. Difatti, sebbene sia stesa su pergamena e non vi si reperiscano errori di alcun tipo[24], la coperta è di poco pregio e manca del gancio, elemento tipico delle copie del Podestà in quanto serviva a tenere incatenata la copia originale al banco del palazzo podestarile[25]. Il testo, come detto, fila senza interruzioni o lacune, ed è stato riformato in pochissimi punti[26]. Le riforme (richiamate in nota marginale allo statuto) sono contenute nel medesimo registro insieme ad una raccolta di vari atti delle magistrature senesi che rinnovano o incrementano la normativa relativa alla cittadina.

La seconda copia, assai più tarda (sec. XVIII) è, per converso, assai curata nell'aspetto esteriore: la coperta è in assi di legno con sovracoperta di cuoio marrone incisa e borchiata. I fogli sono però cartacei e la stesura è stata oggetto di minore attenzione. Dopo lo statuto si trovano delle *additiones* datate fino al 1717. È stato eseguito un raffronto tra le due copie allo scopo di scoprire le eventuali differenze intercorrenti tra le due stesure, ma, fatta eccezione per le ovvie differenze linguistiche, non se ne sono riscontrate[27].

Può apparire di scarsa utilità editare una fonte statutaria della specie di quella qui proposta. Innanzi tutto si tratta di uno statuto tutto sommato tardo[28], regolante una comunità in stato di perenne dipendenza in senso tanto economico che politico-militare dalla dominante, fatto che condiziona pesantemente la ricchezza normativa del testo. Tuttavia, si è contrari a ritenere inopportuna l'analisi dello statuto, non foss'altro che per soddisfare quelle esigenze di completezza dell'indagine[29] in

24) Degli statuti cittadini, in genere, venivano fatte diverse copie, ma l'originale, quella scritta direttamente dagli statutari, era destinata al palazzo del podestà, come è detto nel testo. Le altre, destinate alle magistrature più importanti, erano, appunto, copie della prima e non è infrequente reperirvi errori dovuti allo scriba incaricato della trascrizione. Le mancanze più evidenti sono quelle derivanti dai salti di riga dovuti alla distrazione. Non avendone riscontrata nessuna, si può ragionevolmente supporre che la copia in questione sia l'originale.

25) Di questo esemplare non dovevano esistere molte copie, considerata l'attenzione che, anche nel testo, si dedica alla protezione delle poche disponibili. V. la rub. 9 dist. III "Di chi cava lo statuto di casa del Comune senza licentia".

26) Le riforme, che nel trascrivere ci siamo curati di segnalare in nota, sono di mano dei Regolatori e sono state aggiunte in margine al testo dal notaio Marcello Grammatici nel periodo immediatamente successivo alla sua stesura (l'unica nota datata è del 30 dicembre 1522).

27) In qualche punto dove nella copia originale la lettura era resa difficile dalla consunzione della pergamena o da macchie di inchiostro si è fatto ricorso all'integrazione mediante la stesura più tarda. Anche di questo tipo d intervento si è dato notizia in nota.

28) Non è dato sapere se questa fosse la prima ed unica stesura della normativa locale ovvero siano andate perdute altre copie precedenti. Di sicuro ciò non è successo per stesure successive, dato che la copia di raffronto (per la cui descrizione v. *supra*) si può datare intorno alla prima metà del XVIII sec.

29) Altre possono essere le motivazioni che spingono alla pubblicazione degli antichi statuti. Non ultima, di notevole peso specifico, il desiderio della comunità stessa di ricostruire, attraverso lo

campo statutario che, ormai da anni sono assai sentite in Italia[30]. La pubblicazione isolata di uno statuto, per quanto primario fosse il ruolo della comunità a cui si riferisce, è un'iniziativa che è destinata a rimanere un episodio incompleto e insoddisfacente. L'aspirazione deve essere quella di avere a disposizione il maggior numero di fonti che si estendano tanto in senso spaziale, quanto in senso cronologico[31].

Lo statuto di Buonconvento ha la tipica struttura dell'area senese in quattro distinzioni[32]: nella prima troviamo l'organizzazione delle cariche elettive, nella seconda la struttura del processo civile, nella terza l'elencazione delle pene per i

---

statuto, parte della propria storia e della propria tradizione, e ora, che i Comuni devono per legge darsi propri statuti, trarre suggerimenti dal passato.

30) I 'pionieri' in questo senso sono stati, fuori di dubbio, E. BESTA e F. BRANDILEONE. La loro orme sono state seguite, in tempi più recenti, da F. CALASSO. Oggi le iniziative che riguardano gli statuti cittadini sono molte: la Biblioteca del Senato della Repubblica sta curando il censimento degli statuti italiani, giunto ormai alla lettera S. Le edizioni vanno moltiplicandosi. Per rimanere in ambito senese, Chianciano, Chiarentana e altre comunità hanno già visto pubblicate le proprie fonti. Si ha notizia della preparazione delle edizioni delle fonti statutarie di Poggibonsi, S. Gimignano, Siena (statuto del 1337-1338 e ultimo statuto repubblicano del 1544), Abbadia S. Salvatore, Chiusi, Chiusdino, Lucignano d'Arbia, Trequanda, Massa Marittima, Piancastagnaio, Ravi, Montalcino e altre. Non va, inoltre, dimenticato che sul modello degli statuti comunali si possono ricomprendere quelli delle arti e dei mestieri e quelli delle magistrature maggiori di grandi Comuni (v. il caso della Mercanzia di Siena).

31) Si tratta perciò, di editare statuti che riguardino non solo il maggior numero possibile di località, ma anche che tengano conto delle successive stesure che, specialmente nei grandi centri, si succedevano con scadenza annuale. Su questi problemi v. ora AA.VV., *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione. Elaborazione informatica. Atti delle giornate di studio 20-21 maggio 1989*, Roma 1989; in particolar modo l'intervento di D. SEGOLONI.

32) Sulla storia statutaria senese v. ora, in generale, il contributo di M. ASCHERI in *Gli statuti cittadini medievali in Germania e in Italia*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991; le distinzioni sono almeno tre: la prima sull'elezione delle magistrature, la seconda sulle cause civili, la terza sulle criminali e danni dati. Però, assai spesso ne segue una quarta di aggiunte e deliberazioni successive. Nello Stato la notevole rilevanza, ovvia in una società prettamente contadina e pastorizia, dei danni dati ha fatto sì che si affermasse la prassi di dividere in due parti la terza distinzione. Il caso di Siena e del suo Stato fa eccezione rispetto al resto dei Comuni italiani rimasti legati alla tradizione di dividere lo statuto in cinque distinzioni (tipico in questo senso il caso di Firenze e dei Comuni ad essa sottoposti). Per una precisazione sulla struttura degli statuti cittadini, come derivazione diretta dei 'brevi' (giuramenti) delle magistrature cittadine in età protocomunale, v. per tutti F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano 1957, pp. 419-439.

malefici[33], nella quarta la trattazione dei danni dati si mescola con disposizioni sulle feste e cerimonie di carattere religioso[34].

La prima *distinctio*, oltre a illustrare la struttura organizzativa preposta all'amministrazione, aiuta a far luce sui rapporti con Siena. Il Potestà, col suo Offitiale, deve giurare di osservare fedelmente gli statuti, rispettando quella classica gerarchia delle fonti che antepone il diritto singolare a quello generale[35].

Le magistrature centrali della comunità sono il Consiglio generale, i cinque Priori e il Camerlengo generale[36]. Il Podestà non è una carica elettiva, ma è scelto da Siena. Le altre magistrature sono quelle 'classiche': Campaio (rub. 19), Stimatori (rub. 28), Paciari (rub. 23), Sgravatori (rub. 27), Ambasciatori (rub. 30), Viari (rub. 29). Tutte le cariche sono sottoposte alla procedura del sindacato[37], da subire alla fine del loro mandato[38].

Erano presenti, fra le magistrature, anche gli ufficiali preposti alla salvaguardia dei pupilli e delle vedove[39].

---

33) Non di tutti, ovviamente: la maggior parte dei delitti di gravità maggiore erano appannaggio dei tribunali Senesi. Questo fino al periodo immediatamente successivo alla caduta della Repubblica e alla seguente dominazione prima imperiale (1555-1557) e poi medicea (iniziata nel 1557). È di questo periodo l'istituzione a Buonconvento di un Podestà autonomo (1560) per le cause civili e miste, mentre quelle criminali dipendevano dalla giurisdizione di Montalcino (ASS, *Delib. di Balia*, lib. 7 e 22, cc. 27, 146. Si v. A. LIBERATI, *Buonconvento*, op. cit., p. 174; G.A. PECCI, *Memorie storiche*, op. cit., p. 284). I due testi divergono solo sulla data del cambiamento della durata dell'ufficio del Potestà, prima semestrale, e portato a un anno nel 1605 per il primo e nel 1603 per il secondo.

34) Le rubriche 37, 38 e 45 della quarta distinzione fanno riferimento alla festa di S. Pietro (la chiesa più importante e tuttora esistente di Buonconvento; difatti è il patrono della comunità) e a quella di S. Brigida, mentre la 43 tratta dell'elezione di un predicatore in funzione della Quaresima.

35) In questo caso il diritto generale è quello della dominante, dato che non si fa menzione nè dello *ius commune*, e tantomeno della consuetudine. Il che non sta a significare che tale gerarchia non fosse rispettata. Sugli importanti problemi di rapporti tra *ius commune* e *ius singulare*, con particolare riferimento alla trattazione che si sviluppò sugli statuti comunali, v. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età commune*, Milano 1969.

36) Coadiuvato da diversi Camerlenghi: dei Mosti (rub. 2, 7, 24), del Molino (rub. 8), del Monte (rub. 6), del Sale (rub. 6), delle Cabelle (rub. 5), de Libri e delle Scripture del Comune (rub. 47, dist. IV).

37) Anche la composizione degli organi di sindacato prevede la costituzione di più commissioni specifiche per ogni singola magistratura.

38) Salvo che, durante lo svolgimento dell'ufficio, non ci si trovi di fronte a gravi irregolarità - previste dallo statuto -, in conseguenza delle quali i Sindaci sono tenuti ad intervenire per far applicare la pena comminata.

39) Dist. I, rub. 15. La preoccupazione della salvaguardia dei pupilli e delle vedove è specificata anche nella dist. I, rub. 1. Il PECCI, *Memorie storiche*, op. cit., p. 285, specifica che, pur esistendo queste magistrature in Buonconvento, "... nelle cause restano però sottoposti al Maestrato de' Pupilli di Siena ...".

Di rilevante interesse la rub. 14 ("De li ordini et modi da tenersi circa le gabelle"). La disposizione, mette in risalto quella che pare essere la principale risorsa economica della comunità: la coltivazione della vite. L'ipotesi che dalla vendita del vino il borgo traesse i maggiori proventi è suffragata dalla presenza di un Camarlengo dei Mosti e dai numerosi richiami in tema di protezione delle vigne nella quarta distinzione[40].

A ciò si aggiunga la notevole cura dedicata dai Buonconventini alla manutenzione e alla salvaguardia dell'altra loro principale fonte di sostentamento, vale a dire il mulino sull'Arbia. A queste incombenze bada, come nel caso precedente, un apposito Camarlengo ("del Molino e della Steccaia") e dal testo si deduce agilmente la rilevanza della coltivazione e della macina del grano[41].

La seconda distinzione è sicuramente la più scarna: è insolitamente breve, mancano quasi del tutto i rinvii alle fonti senesi[42], le norme di diritto sostanziale (ovvero non procedurale) ivi contenute non suscitano particolare interesse. Unica particolarità è la presenza della rubrica dedicata al *consilium sapientis*[43], istituto acquisito da tempo[44] a livello statutario e che ha qui, probabilmente, la funzione di evitare arbitri del Podestà.

La terza e la quarta distinzione possono essere ricomprese, per i motivi già esposti, nella medesima trattazione. Fatta eccezione per le disposizioni di ordine religioso e di quella - per così dire, di 'pubblica istruzione' - contenuta nella rub. 46 della dist. IV, la proccupazione primaria del legislatore è quella di dare una regolamentazione ai reati a danno delle colture e delle greggi[45]. Rarissime le norme procedurali e inesistente la trattazione dei reati contro la persona (fatta eccezione

---

40) Dist. IV, rub. 22, 24, 25.

41) L'Operaio del mulino - per fare un esempio - doveva preoccuparsi di chiudere a chiave in un cassone il grano conservato nel mulino, alla presenza tanto del Camerlengo che dello Scriptore e, in generale, qualsiasi operazione dovesse farsi sul grano, doveva rispettare questa procedura.

42) Salvo il richiamo di carattere generale contenuto nella prima rubrica dello statuto: il Podestà e il Vicario dovevano "rendere et administrare ragione et favorire secondo la forma della ragione et statuti del Commune di Bonconvento; et dove li statuti di Bonconvento non parlassero, secondo li statuti del magnifico Commune di Siena ...".

43) Dist. II, r. 11.

44) Gli statuti comunali avevano cominciato a prevedere, anche se all'inizio in via facoltativa, la richiesta del parere del *doctor* da parte tanto di attore e convenuto quanto dell'organo giudicante già alla fine del XIII secolo. La disposizione aveva poi subito la trasformazione in obbligatoria e vincolante per il magistrato. Per l'evoluzione del *consilium sapientis iudiciale* v. G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale*, Bologna 1957; M. ASCHERI, *Consilium sapientis*, perizia medica e *res iudicata*, in "Proceedings on the fifth International Congress of Medieval Canon Law", Città del Vaticano 1982.

45) I danni dati costituiscono la maggiore occasione di reati nell'ambito della comunità. Nel corso di un'indagine sulle petizioni di grazia rivolte al Concistoro nell'anno 1451 (ASS, *Concistoro, Particolari*, 2152) si è rilevato che tutti i casi inerenti a Buonconvento si riferivano a danni dati. Si ringrazia M. CHIANTINI, autrice della ricerca, ancora da pubblicare, per la notizia fornitaci.

per ingiuria, percosse, spergiuro, porto d'armi e qualche furto sugli attrezzi agricoli; reati minori che esulavano dalla giurisdizione senese) e contro il patrimonio (furto, rapina, truffa, etc.).

3. *Conclusioni.*

Il quadro che appare dall'analisi dello statuto corrisponde ad una situazione della cittadina tipica del borgo intermedio[46] dello Stato senese. Appare evidente che il borgo non rivestiva un ruolo fondamentale nell'economia politica e militare della città di Siena[47]. Resta il fatto che la legislazione in parola fotografa la vita del borgo al *climax* della crescita e dello sviluppo prima della caduta della Repubblica. Tale evoluzione segue una parabola ascendente fino al momento in cui viene pubblicato lo statuto, traiettoria che, nonostante le numerose incursioni e devastazioni a cui Buonconvento era stata soggetta e che l'avevano afflitta nel corso dei secoli precedenti, era cominciata nel 1208 e continuava da allora senza interruzioni; segno evidente della notevole riserva di risorse degli abitanti, della loro tenacia e resistenza anche alla sorte avversa che li aveva posti in una posizione geografica critica, a cavallo di due fiumi e sull'unica via che da Sud sale a Siena, e della buona tenuta dell'amministrazione. Ulteriore conferma delle capacità degli abitanti l'abbiamo dalla presenza, nonostante l'incuria sia arrivata ben oltre il periodo medioevale e rinascimentale, giungendo fino all'ultima guerra, di notevoli strutture architettoniche - di cui le mura non sono che uno degli esempi[48].

---

46) V. ancora AA.VV., *Gli statuti cittadini*, op. cit., intervento di D. BALESTRACCI. Il termine 'intermedio' fa riferimento alla posizione della comunità nel contesto geografico-politico di cui fa parte. In questo caso si adatta perfettamente alla definizione di Buonconvento, nella misura in cui la cittadina dipende in modo consistente da una dominante, Siena appunto, e, d'altronde, non spicca particolarmente per importanza, rispetto a Comuni nel medesimo stato di sottomissione (v. il caso di Montalcino in P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, *Città, borghi e castelli*, op. cit., pp. 94 ss.).

47) Anche se l'episodio della costruzione delle mura e le evidenti facilitazioni di cui godette nel del tempo dimostrano, oltre alla evidente rilevanza economica, l'interesse della dominante alla salvaguardia di Buonconvento, se non altro considerato nella sua funzione di avamposto fortificato sulla via Francigena e in quella di fortilizio posto a difesa del lato dello Stato senese che guardava Montalcino, comunità che, fino al 1361, dette soverchie preoccupazioni al Governo senese; v. ancora P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, *Città, borghi e castelli*, op. cit., loc. ult. cit.

48) Non si deve pensare che tutto ciò che è stato costruito sia dovuto alla munificenza di Siena. Lo statuto stesso fa menzione di una lunga serie di costruzioni ecclesiastiche che hanno subito, però, cattiva sorte. Rimangono, tuttavia, diverse testimonianze dello sviluppo artistico della cittadina. Per i beni artistici di Buonconvento, v. S. PADOVANI-B. SANTI, *Buonconvento. Museo d'arte sacra della Val d'Arbia*, Genova 1981. Sempre in riferimento all'ambito culturale buonconventino, vi sono diversi accenni in G.A. PECCI, *Memorie storiche*, op. cit., p. 305, sugli illustri cittadini di Buonconvento.

Va inteso il termine 'intermedio', quindi, non in senso deteriore, ma anzi come un prezioso tassello per la conoscenza della struttura politico-economico-amministrativa dello Stato senese, in particolar modo come si configurava nel periodo immediatamente anteriore la caduta della Repubblica. Il rammarico sta nel non possedere fonti statutarie anteriori, che male possono essere sostituite dai documenti conservati a Siena e da essa provenienti.

DESCRIZIONE DEI MANOSCRITTI.

ASS, *Statuti dello Stato*, reg. 17.

Sec. XVI. cc. I + 89 + I. Fogli pergamenacei salvo le carte di guardia che sono cartacee. La numerazione sta in alto a destra, sul *recto* del foglio, in numeri romani sino a c. 37, da c. 38 la numerazione è in cifre arabe inscritte in un rettangolo, sempre nella medesima posizione. Le ultime quattro carte risultano aggiunte posteriormente. Le prime due sono numerate rispettivamente 196 e 287, le ultime due non sono numerate. Per intervento archivistico il registro è stato numerato correttamente a matita, salvo le prime tre carte e quelle di guardia. Fascicolazione: 1 quinterno + 1 quinterno a cui è stata tolta l'ultima carta + 1 senione a cui è stata tolta l'ultima carta + 4 quinterni + 1 ternione + 1 bifolium + 4 carte sciolte. L'inchiostro è marrone. Presenti le rubriche. Capilettera rossi e blu alternati. Legatura in cartone con fondello di pergamena. Sulla costola il titolo "Statuti di Buonconvento" e segnatura archivistica: "18".

ASS, *Statuti dello Stato*, reg. 18.

Sec. XVIII. cc. 89. Cartaceo. Numerazione in alto a destra sul recto del foglio in inchiostro marrone, in cifre arabe inscritte in un rettangolo del medesimo inchiostro. Per intervento archivistico le carte sono state rinumerate, sempre in cifre arabe, salvo le prime quattro carte contenenti il rubricario in cifre romane, a matita. Le ultime 3 carte sono state lasciate bianche. Mano unica in corsivo, inchiostro nero, salvo varie aggiunte di altre mani. Fascicolazione: 1 quinterno con la prima carta incollata al piatto della coperta + 8 quinterni + 1 duerno. C. 85v bianca. Legatura in assi coperte di cuoio marrone inciso con cinque borchie di ottone sul davanti e altrettante sul retro. Bandelle con ganci di chiusura in ottone. Sulla costola, su una striscia di carta incollata "Buonconvento" e segnatura archivistica.

DISTINZIONE PRIMA

[...] Introduzione.

[I.] Del iuramento del Potestà et suo Offitiale. Rubrica.

[II.] Del modo del riformare lo offitio et bossolo de Priori.

[III.] Del modo et ordine del trarre Priori et Camarlengo.

[IV.] Del iuramento et offitio del Camarlengo generale.

[V.] Dello offitio del Camarlengo delle cabelle.

[VI.] Dello offitio del Camarlengo del sale.

[VII.] Del offitio del Camarlengo de mosti.

[VIII.] Del offitio del Camarlengo del molino et steccaria.

[IX.] Del offitio del Operaio del molino.

[X.] Dell'offitio dello Scriptore del molino.

[XI.] Del offitio de Proveditori della steccaia.

[XII.] Del offitio de Priori et Camarlengo.

[XIII.] Del numero et ordine del Consiglio.

[XIV.] De li ordini et modi da tenersi circa le cabelle.

[XV.] Della electione de li offitiali de pupilli.

[XVI.] Del modo da tenere sopra le taxe.

[XVII.] Del offitio de Massari sopra lo Spedale.

[XVIII.] Della electione del Messo.

[XIX.] Della electione del Campaio.

[XX.] Qualunche domandarà gratia paghi la cabella.

[XXI.] Del offitio de Sindici de malefitii et accuse.

[XXII.] Del offitio de le guardie secrete.

[XXIII.] Della electione de Paciari.

[XXIV.] Della electione de Sindici ad rivedere ragioni.

[XXV.] Del arbitrio del Potestà et suo Offitiale.

[XXVI.] Del modo di mettere in Caleffo.

[XXVII.] Dell'offitio delli Sgravatori.

[XXVIII.] Della electione delli Stimatori.

[XXIX.] Della electione dei Viarii.

[XXX.] Del offitio delli Ambasciatori.

[XXXI.] Del ordine di mandare per el sale.

[XXXII.] Di chi debba essere in guardia.

[XXXIII.] Della electione de Sanctesi sopra le chiese.

[XXXIV.] Delle offerte da farsi.

DISTINZIONE SECONDA

[I.] Et prima del modo di tenere ragione.

[II.] Del partito del iuramento.

[III.] Della carta della guarentigia et sua executione.

[IV.] Della instantia delle cause civili.

[V.] Delli compromessi.

[VI.] Della ragione summaria da tenersi.

[VII.] De la ragione da rendarsi a forestieri.

[VIII.] Ciascuno di anni xx. possi stare in iuditio.

[IX.] Che el figliolo dia li alimenti al padre et madre.

[X.] Che el principale sia constrecto ad petitione della ricolta.

[XI.] Del consiglio del savio da concedersi.

[XII.] Che el venditore conservi le ragioni del lavoratore.

[XIII.] Della testimonianza di uno testimone.

[XIV.] Quello che si obliga per lo Commune sia conservato senza damno.

[XV.] Del prezo delle scripture dell'Offitiale.

[XVI.] Delli richiami posti si paghi al Commune soldo uno per richiamo.

[XVII.] Del modo di fare integine.

[XVIII.] Del iurare suspecto fugitivo.

DISTINZIONE TERZA

[I.] Et prima de la pena di chi bastemmia Dio, la vergine Maria o sancto o sancta.

[II.] Dove raddoppino le pene.

[III.] Della pena delle parole iniuriose all'Offitiale.

[IV.] Della pena di chi rimprovera iniurie.

[V.] Della pena delle parole iniuriose in genere.

[VI.] Di procedere sopra li inquisiti.

[VII.] Della pena di chi manifesta secreto.

[VIII.] Della pena di chi deveta pegno.

[IX.] Di chi cava lo statuto di casa di Comune senza licentia.

[X.] Di chi non accepta l'offitio suo.

[XI.] Di chi lavora terra altrui.

[XII.] De la pena di chi prestarà scripture di Commune.

[XIII.] De la pena di chi ricepta sbandito.

[XIV.] De la cognitione del Potestà et Offitiale.

[XV.] Del modo di leggiere le condennationi.

[XVI.] Della pena di chi facesse congrega di gente.

[XVII.] Dello spergiuro.

[XVIII.] Del testimonio di xviii. anni.

[XIX.] Della pena di chi tolle paglia o fieno.

[XX.] De la pena di chi portasse arme.

[XXI.] Della pena di chi stesse in case o posessioni altrui contra la voluntà del patrone.

[XXII.] Della pena di colui che tollesse aratro.

[XXIII.] Della pena di chi ferisse bestie grosse o minute.

[XXIV.] Della pena di chi rimove termini.

[XXV.] Della pena di chi traesse alcuno di prigione.

[XXVI.] De la pena di chi ricetta ladro o ladra o persona dishonesta.

[XXVII.] De la pena di chi ricetta cosa furata.

[XXVIII.] Della pena di chi percuote con mano vacua.

[XXIX.] Della pena di chi percuote con ferro.

[XXX.] Della pena di chi percote con bastone o altro genere di legniame.

[XXXI.] Della pena di chi assalisse alcuno con arme o bastone.

[XXXII.] Della pena di chi percotesse con saxo.

[XXXIII.] Della pena di chi gioca ad giochi devetati.

[XXXIV.] Del benefitio da admettarsi in malefitii.

[XXXV.] Della pena di chi accusa et non prova in malefitii.

DISTINZIONE QUARTA

[I.] Pena di chi lavora in dì festivi.

[II.] Delle procissioni. Rubrica.

[III.] Di dare la via alla posessione che non l'ha.

[IV.] Della pena di chi va di nocte.

[V.] Di chi sta presso l'uscio della chiesa.

[VI.] Di chi gitta immunditie in Bonconvento.

[VII.] Della pena di chi tende quoia dentro al castello.

[VIII.] Delle ricolte da darsi in kalende di Gennaio.

[IX.] Della pena di chi andasse contra al Commune.

[X.] Della pena di chi macella lino in Bonconvento.

[XI.] Della pena delle bestie porcine et baccine per la terra.

[XII.] Del gioco della palla.

[XIII.] Del mese di Maggio si rimondino e pozi.

[XIV.] Della pena di chi impedisse andito di acqua.

[XV.] Della pena di chi chiude chioca.

[XVI.] Della pena di chi leva druinata di sua possessione.

[XVII.] Della pena di chi tollesse acqua di suo corso.

[XVIII.] Di chi lavora et sopraprende via di Commune.

[XIX.] Che quelli che hanno facto servitio ad Commune si faccino scrivere.

[XX.] Di chi atraversa terra altrui con aratro.

[XXI.] Del horto da farsi.

[XXII.] Della pena di chi coglie fructi.

[XXIII.] Della pena di chi taglia arbori et viti altrui.

[XXIV.] Delle bestie grosse danti damno in vignia, biade, lame, caneti, horti.

[XXV.] Delle bestie minute che daranno damno in detti beni.

[XXVI.] Della pena delle bestie pecorine in stoppia, terra lavorata o colto.

[XXVII.] Della pena delle bestie grosse ne' fossi.

[XXVIII.] Non sia pena de prati non metuti per sancta Maria di Agosto.

[XXIX.] Della pena delle bestie grosse in biadi metuti.

[XXX.] Della pena delle bestie grosse a pagliai.

[XXXI.] Che allo accusatore di suoi beni si creda fino soldi xl.

[XXXII.] Come si dia licentia de suoi beni.

[XXXIII.] Della pena delle selve et boschi di Commune.

[XXXIV.] Della pena di chi non spaza el sabato.

[XXXV.] De la pena di chi tollesse legniame deputato per la steccaia.

[XXXVI.] Che de le selve di Commune non si possi dare licentia.

[XXXVII.] Della festa di sancto Pietro.

[XXXVIII.] Del modo di portare el baldachino per la festa del Corpus Domini.

[XXXIX.] De mercati di Commune.

[XL.] De la guardia.

[XLI.] Che non si arroti ferri a pietre di pozi.

[XLII.] Delle robbe che si debbano portare in piaza.

[XLIII.] Di condurre predicatore.

[XLIV.] Del Maestro della squola.

[XLV.] Della festa di sancta Brigida.

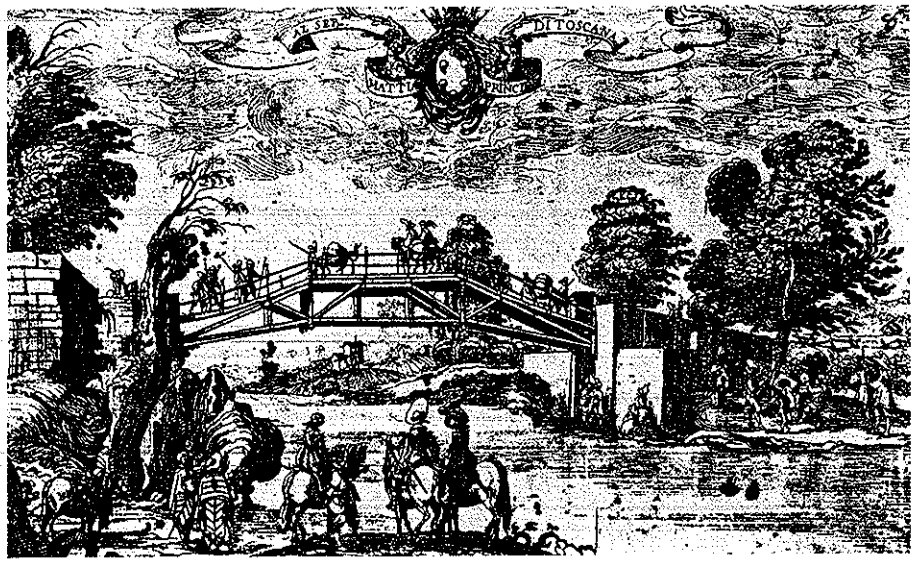
[XLVI.] Della admonitione.

[XLVII.] Del salvare li libri et scripture di Commune.

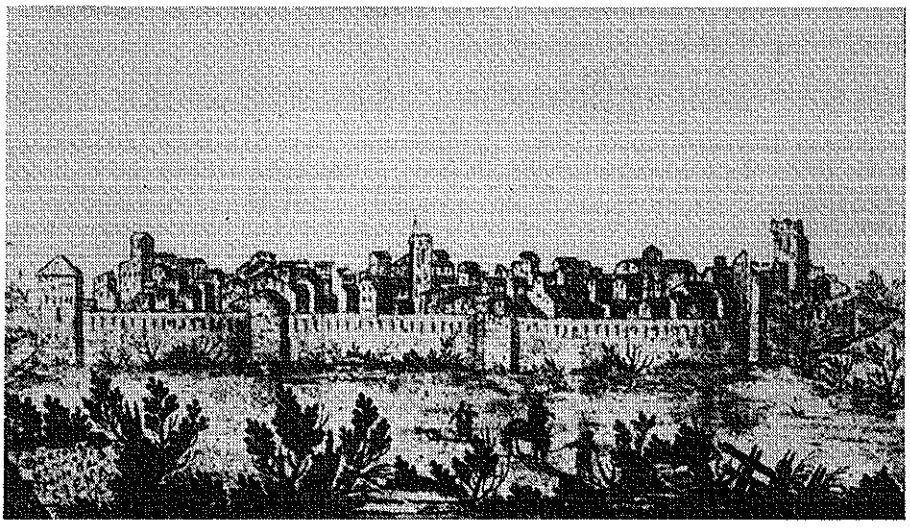
[XLVIII.] Delli statuti da leggiarsi.

[XLIX.] Anno Domini M.D.xxii. die sexta Iulii.

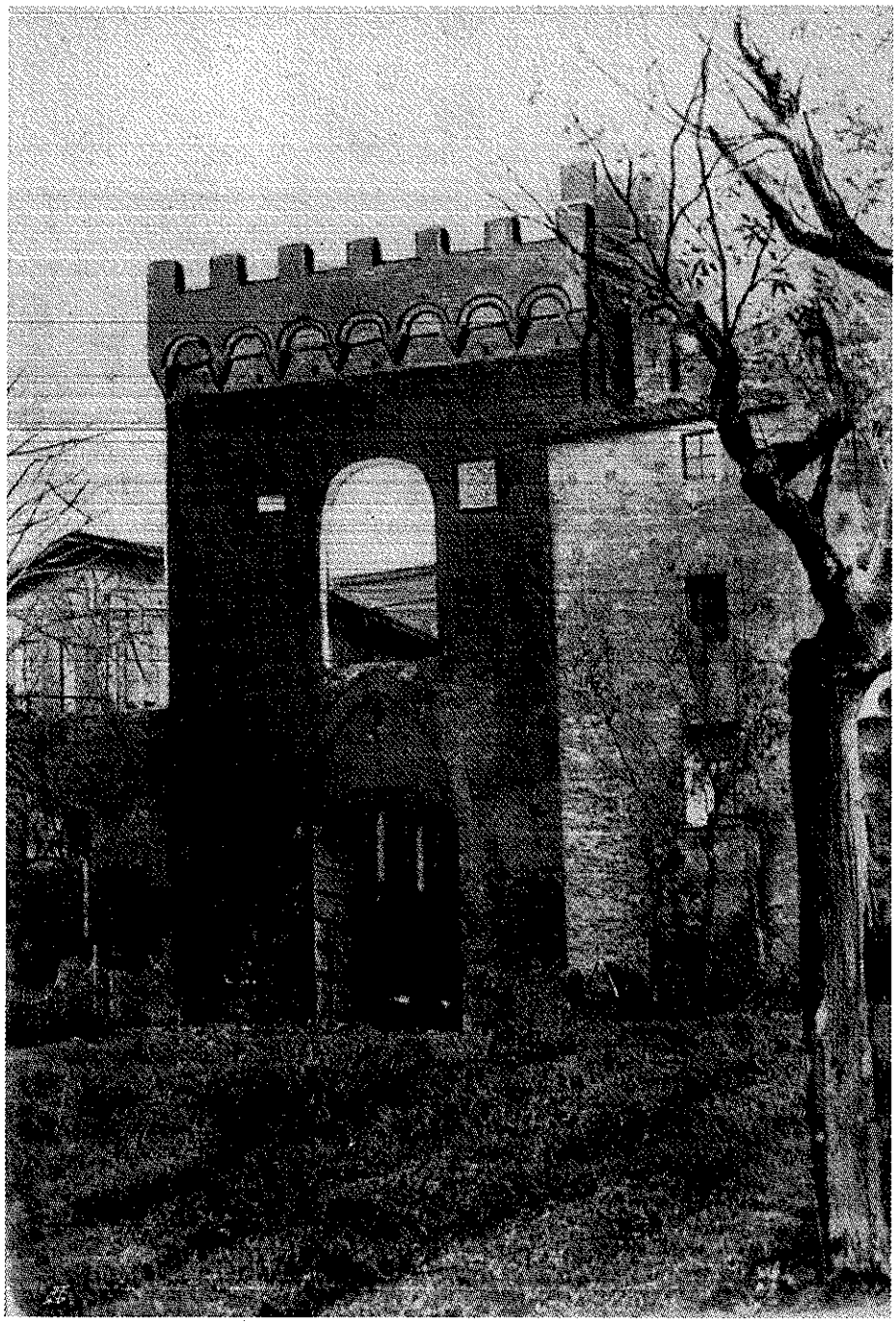
ni.



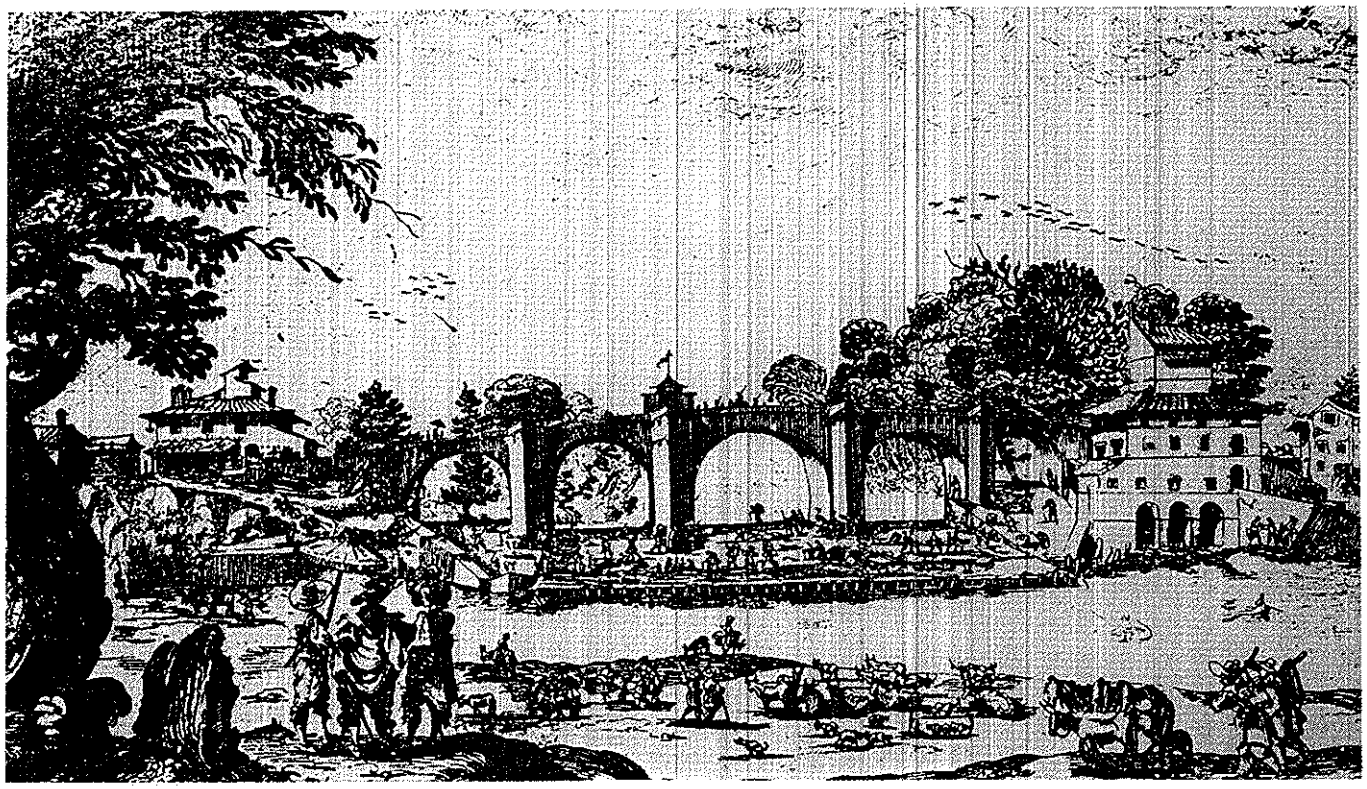
Veduta del ponte sull'Ombrone presso Buonconvento (da una stampa esistente nella Bibl. Com. di Siena).



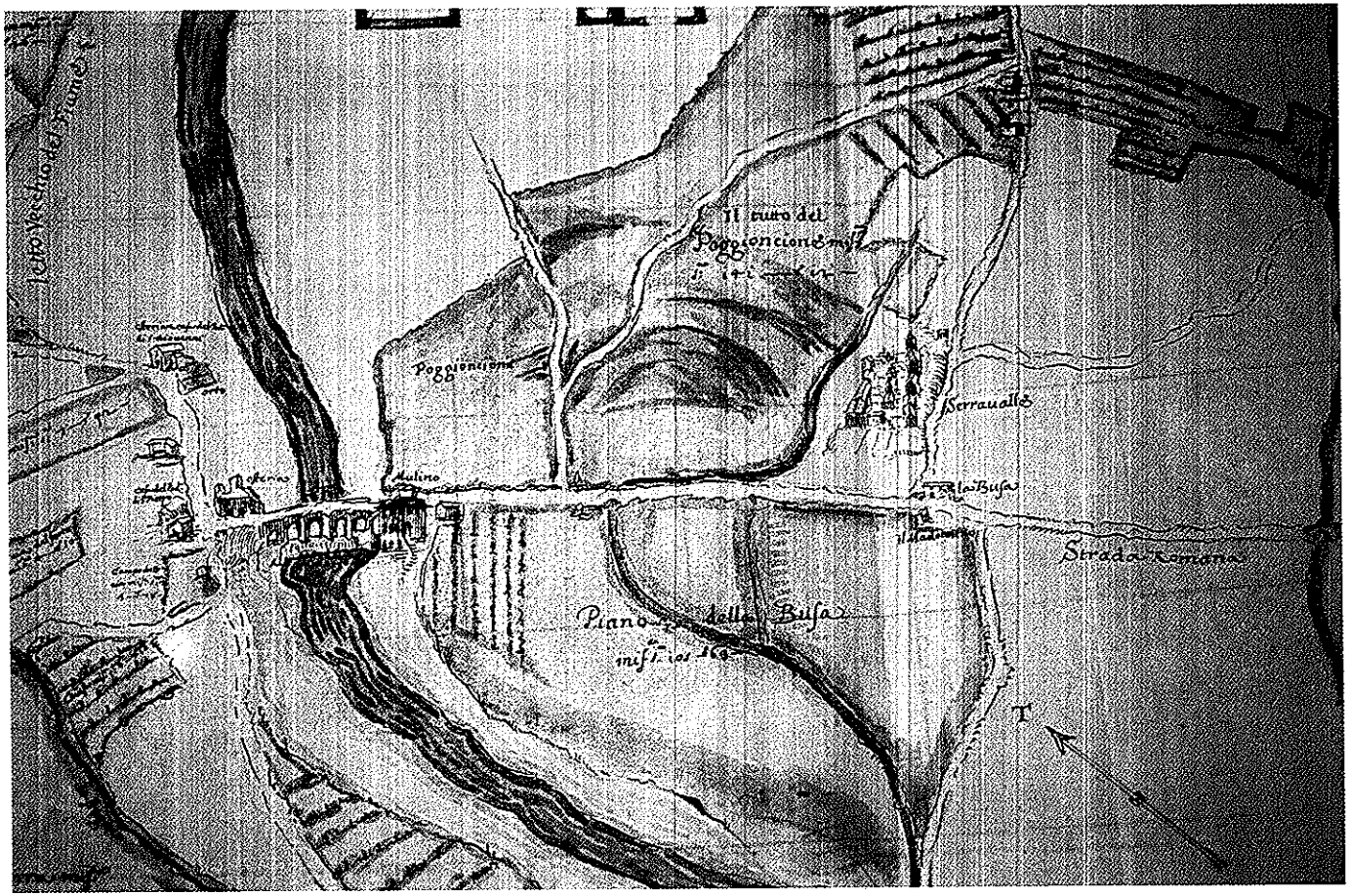
Buonconvento (da un'antica stampa nella Bibl. Com. di Siena).



Buonconvento - La Porta Senese (sec. XIV).



Il ponte e il mulino a Ponte d'Arbia (stampa del XVII secolo: Siena - Bibl. Com).



Ponte d'Arbia e il territorio circostante, da un cabreo del XVII secolo: A.S.F., *Conventi soppressi*.

STATUTO DI BUONCONVENTO 1522

[1]Ad laude[2], reverentia, et gloria sia dello omnipotente et eterno Dio et della sua sanctissima et gloriosa matre semper vergine Maria, et di misser sancto Pietro et misser sancto Pauolo principi delli Apostoli, et de beati sancto Pietro, et sancto Lorenzo, sancto Sebastiano, sancto Joanni, sancto Biagio, sancto Jacomo et sancto Benardino et delle gloriose sancte sancta Lucia et sancta Cristena advocati et protectori della terra di Bonconvento et generalmente di tucta la corte celestiale del Paradiso, che la presente compilatione di statuti possa essere et sia ad honore, stato, et exaltatione, magnificentia et grandeza del magnifico Commune di Siena et delli magnifici et excelsi Signiori nostri Senesi, et ad pacie, concordia, unione, et benvivere del Commune et homini di Bonconvento, et sua corte. Ad morte, et destructione di chi appetisse o tentasse el contrario, et così piaccia ad epso omnipotente Dio che sia, amen. Questo è el volume delli statuti et leggi municipali del Comuno et homini di Bonconvento et sua corte, furono ordinati et composti, et compilati per li savi et prudenti homini Bartholomeo di Francesco Tamanti, Pietro di Bartholomeo Minucci, Giovanni di Macteo Baccinetti et Bartholomeo di Salvestro Brunelli[3], Statutarii electi et deputati per li oportuni consegli di decto Commune di Bonconvento, rogatone[4] ser Bernardino di Bartholomeo Faneschi Notaro di Montalcino et Offitiale di epsa terra di Bonconvento, socto li anni del Signior nostro Jesu Christo Mdxxii, indictione decima, regnianti li principi Signiori Signior Adriano electo Pontifice Romano et non ancora coronato et Signior Signior Carlo quinto Re dei Romani, scripti per me Bartholomeo Faneschi Notaro et figlio del sopradecto ser Bernardino, in decto anno, indictione, Pontifice et Regno sopradecti.

[1] *c. 1r* [2] *in marg. destro* 22+22+22+2=68 [3] *in interl.* [4] *segue canc.* me

[I.] Del iuramento del Potestà et suo Offitiale. Rubrica.

Debita cosa è che chi ha ad governare sia constrecto fare suo debito, mediante el vinculo del iuramento et pertanto statuiro et ordinaro che 'l Potesta, et suo Vicario che per li tempi[1] saranno deputati per lo Magnifico Commune di Siena nella terra di Bonconvento et sua corte, quando verrà all'offitio, prima che offitio cominci presentare le lettere de nostri magnifici Signiori alla presentia de Priori o vero in nel primo Conseglio et giurare corporalmente toccando le Scripture el loro offitio bene et fedelmente et diligentemente fare et exercitare remosso da loro ogni odio, timore, prece et humana gratia, et durante el tempo del loro offitio indifferen-

temente rendere et administrare ragione secondo la forma della ragione et statuti del Commune di Bonconvento; et dove li statuti di Bonconvento non parlasseno, secondo li statuti del magnifico Commune di Siena; et nominatim di rendere ragione, et favorire vedove, orfani, pupilli, chiese, spedali, loci pii, et altri miserabili persone; et che observaranno et faranno observare iuxta loro potere, tucti et ciascuni statuti facti et che si faranno et che saranno confermi per lo magnifico Commune di Siena. Sia tenuto epso Potestà et suo Vicario tucte et ciascune scripture pertinenti al Commune di Bonconvento et spedali scrivare et mettere a libri del Comuno senza alcuno premio o pagamento da ricevarsi per loro per alcuno modo, ma solo habbi et havere debbi dalla Communità di Bonconvento el solito suo salario di lire centotredici, soldi sei et denari octo per ogni sei mesi. Et da ora inanzi che li libri, fogli et inchiostro el Camarlengo de la Communità che per lo tempo sarà, sia obligato et debbi sotto pena di soldi quaranta tracto che sarà di poi octo giorni havere provisto et portato li libri soliti, cioè libro delle Civili, di carte dugento; Bastardello dello offitio di carte cento cinquanta; libro del Camarlengo di carte cinquanta, et quelli nella intrata del Potestà et suo Offitiale acceptato che sarà, consegniare ad epso Potestà et suo Offitiale, et così di mano in mano dare inchiostro et fogli per lo bisognio solo del suo offitio, et per lo advenire non si dia più le lire sei si davano per lo decto conto. Et similmente lo decto Camarlengo, per lo advenire, sotto decta pena al decto tempo, dare et[2] consegniare sia tenuto lire dieci di candeli di sevo et non si debbi dare li soldi quaranta si davano per lo passato. Et sia tenuto el decto Camarlengo dare et fare portare al decto Potestà et suo Offitiale in nella intrata di suo offitio, et sicondo sarà domandato per lo decto Potestà et suo Offitiale fino la somma di some vinti di legnia, cioè some dieci di asino et dieci da cavallo. Et voliamo et statuimo che, in la intrata di suo offitio, li Priori et Camarlengo sieno tenuti et obligati honorare decto Potestà et suoi offitiali et habbino auctorità di spendare della pecunia del Comuno fino la somma di lire dieci di denari in quelle cose che parrà a decti Priori et Camarlengo, de quali debbino tenere partitamente et rendere bono conto a la Communità, et più non possino spendare, né lo sia admesso se speso havesseno. Et perché tal volta per li tempi passati, per la absentia delli offitiali, la Communità ha patito per più occurentie successe per lo advenire provederci, se intenda statuito et ordinato che da hora inanzi lo Offitiale che per li tempi sarà non possi né debbi partire dallo offitio senza expressa licentia delli Priori et Camarlengo sotto pena di lire dieci et de ogni interesse et damno che la Communità potesse patire per la decta causa di sua absentia. Li quali Priori et Camarlengo non debbino né possino dare licentia se almanco non restarà in Bonconvento el Notaro et Cavaliere, et altrimenti facendo li decti Priori et Camarlengo caggino in la medesima pena.

[1] *c. 1v* [2] *c. 2r.*

[II.] Del modo del riformare lo offitio et bossolo de Priori.

Volendo provedere al bono governo della Communità et terra di Bonconvento, statuiro et ordinaro che per lo advenire in perpetuo se observi nel riformare el bossolo de li Priori et Camarlengo lo infrascripto ordine, cioé che, finito sarà el bossolo, li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno debbino fare congregare el Consiglio generale prima a la fine del bossolo due mesi[1] inanzi et del loro offitio et in quello proporre decto novo bossolo et tenere si debba lo infrascripto ordine, cioè che in decto Conseglio si debbino chiamare homini diciotto per li Priori et Camarlengo, cioè sei della maggiore Lira, sei della mezana, et sei della minore et quelli scontrinare in decto Conseglio; et sei obtenuti, cioé due della maggiore, due della mezana, et due della minore per più lupini se intendino essere et sieno homini deputati ad eleggiere et imbossolare Priori et Camarlengo per anni tre et mezo, dovendo però mettere in ogni pallocta sei, cioé cinque Priori et uno Camarlengo, li quali sei imbossolatori innanzi partino di casa di Commune convocati insieme con lo Offitiale et hauto corporale iuramento dallo Offitiale debbino ordinare decto bossolo a bona fede, ad bene et utile di Commune, remosso da ciascuno di loro ogni particularità, odio, paura, et humana gratia. Li quali Priori et Camarlengo si debbino descrivere in una politia ordinatamente, cioè el primo Priore, di poi el Camarlengo et seguiti poi li altri Priori, et ciascheduno di decti Priori et Camarlengo secondo saranno scripti in la politia risegghino, cioè ogni mese ognuno di loro per primo et così el Camarlengo, et compilato epso bossolo, et fatte epse pallotte misse in lo bossolo et cassetta, si debbi portare et tenere in la sacrestia dello Hospitale, et quando se harà ad trarre l'Offitiale, Priori et Conseglio debbino andare per epsa et dipoi reportare. Della quale cassetta una chiave tenga el Capo Priore, l'altra el Camarlengo et l'altra el Primo del Conseglio, et similmente la chiave della sacrestia dove starà decta cassetta tenga lo Spedaliere. Li quali homini imbossolatori habbino auctorità di imbossolare Operarii, Camarlengo et Scriptore della steccaia per anni tre et mezo, mettendone tre per politia: uno della maggiore, uno della mezana, l'altro della minore; habbino ancora ad imbossolare el Camarlengo delle Cabelle, et quattro Cabellieri in una medesima pallocta per mesi sei, così l'offitio del Camarlengo come de Cabellieri, tenendo el medesimo ordine della Lira, cioè due della maggiore, due della mezana et uno della minore, mettendo sempre el Camarlengo[2] della maggiore Lira. Li quali imbossolatori debbino imbossolare el Camarlengo de mosti et sali per uno anno et tre Massari sopra lo Spedale per uno anno, tenendo l'ordine della Lira. Debbino decti imbossolatori in ogni politia et pallocta de Priori eleggiere et deputare homini quindici per Conseglieri tenendo el medesimo ordine de la Lira, essendo licito et possino decti imbossolatori imbossolare et mettere di Conseglio in più pallotte li medesimi Conseglieri, ser-

vando le debite vacationi, che non possino essere in nel medesimo Consiglio padre et figlio, fratelli carnali essendo insieme et non divisi et quelli che non habitano insieme et ad uno foco et ad uno medesimo victo. Et circa lo eleggiere imbossolatori, non si possi eleggiere insieme socero et genero, patre et figliolo et fratelli fino al terzo grado dal lato masculino, et dal lato feminino fratelli cugini solo. Et così si debbi observare le debite antedecte vacationi in tucti li predecti offitii; li quali imbossolatori non debbino per alcuno modo quello haranno exequito rivelare, né publicare, né sotto alcuno quesito modo manifestare decto ordinato bossolo, quello durante, sotto pena di lire dieci per ciascuno et de periurio. Dichiarando che le vacationi antedecte si debbino observare et non observandosi tale che fusse electo non vaglia, né tenga, et niente di manco sia pena alli prenominati electori et imbossolatori lire dieci per uno, et simile pena sia allo Offitiale che rivelasse decto bossolo et quello fusse exequito. Et sia tenuto pigliare iuramento alla presentia di decti imbossolatori. Possino e debbino decti imbossolatori deputare el bossolo delli scolti[3] per Priori et Camarlengo secondo vedranno di bisognio.

[1] *c. 2v.* [2] *c. 3r.* [3] *così nel ms.*

[III.] Del modo et ordine del trarre Priori et Camarlengo.

Statuiro et ordinaro li decti Statutarii che ciascuni sei mesi ad mezo del mese di Luglio et ad mezo el mese di Gennaro sieno tenuti el Camarlengo et Priori che per li tempi saranno fare[1] congregare el Consiglio et in epso fare venire la cassa de Priori et Camarlengo et in prima fare trarre la pallocta di decti Priori et Camarlengo et generale Consiglio et altri offitiali et quelli leggiere alta voce. Et quelli che in epsi brevi saranno scripti, sieno Priori et Camarlengo per mesi sei; et simile li Conseglieri. Li quali Priori et Camarlengo debbino risedere secondo l'ordine dato nel precedente capitolo et, se caso occorrisse che di decti Conseglieri vacasse, che li Priori che risederanno debbino quelli tali vacanti in loco loro eleggiere altri Consultori. Et vacando de Priori et Camarlengo si tragghi del bossolo delli sciolti, pena alli Priori et Camarlengo che saranno tracti et recusaranno el loro offitio soldi cinquanta per ciascuno, da pagarsi di facto la metà al Commune et la metà allo Offitiale et niente di manco debbi acceptare et exercitare l'offitio.

[1] *c. 3v.*

[IV.] Del iuramento et offitio del Camarlengo generale.

El Camarlengo generale del Comune di Bonconvento sia tenuto et obligato nel principio del suo offitio prima che alcuno offitio cominci in le mani dello Offitiale iurare el suo offitio bene et fedelmente fare ad bona fé senza frodo et guardare et salvare tucta la pecunia et havere del Commune et ogni altra cosa alle sue mani perverrà et epsa pecunia non spendare se non come permesso li sarà per forma delli statuti et ordine di epso Commune et sia tenuto infra octo giorni alla entrata del suo offitio havere facto scrivare allo Offitiale nel principio del suo libro lo inventario di tucte le massaritie di Commune, et così in la fine di suo offitio sia tenuto et debbi consegniarlo al suo subcessore sotto pena di soldi quaranta, et caso per sua colpa et mala guardia si perdesse cosa alcuna et non consegniasse infra decto termine, caschi in pena di soldi vinti per ciascuna volta et ciascuna cosa perduta et non consegniata, et niente[1] di meno sia tenuto tal cosa restituire. Et sia tenuto cogliere ciascuni denari apartenenti al Communo et[2] quelli fare scrivere pr ordine al suo libro di epso Camarlengo. Et così tucti e denari che pagarà per la Communità in decto suo offitio quelli fare[3] scrivere in decto libro ad sua escita, sì et in tale modo che si vegga la intrata et la uscita. Et sia tenuto decto Camarlengo infra dieci dì deposto el suo offitio restituire al suo successore ogni quantità di pecunie che li restasseno in le mani di epso Comune sotto pena del quarto et di soldi due per libra da pagarsi allo Offitiale et lo quarto al Comune. In la quale pena li Sindici sieno tenuti et debbino condennarlo et di facto sia gravato ad pagare et di decta restitutione se ne stia al sacramento del suo successore al quale quelli harà ad restituire.

Non possa nissuno essere Camarlengo se non sarà allirato da una lira in su, né epso offitio per alio modo acceptare sotto pena di soldi quaranta et di essere remosso dallo offitio. Sia tenuto infra octo dì poi che sarà tracto, dare tre bone et sufficienti ricolte di Bonconvento o della corte alla pena di soldi quaranta, quali ricolte promettino et giurino che epso Camarlengo observarà tucte le predecte cose et ciascuna altra alla quale fusse obligato per vigore di decto suo offitio et che assegniarà bono conto et quello rendarà et altrimenti facendo et contra facendo decto Camarlengo, le decte ricolte se intendino et sieno obligate ad ogni interesse et damno che la Communità havesse patito et patisse. El quale Camarlengo sia tenuto et obligato disposto el suo offitio, stare ad sindicato sotto li Sindici da eleggiarsi et habbi per suo salario in decto suo offitio soldi quarantaquattro della pecunia del Comune et più non possa havere. Et sia obligato et debbi essere presente et intervenire ad tucti li Consigli che si faranno et rendere el lupino et quelli partiti et lupini contare ad alta voce. Ma li altri partiti et lupini che si faranno di più homini[4], li lupini si debbino mettare in uno cartoccio di per sé l'uno da l'altro et in nel cartoccio segniare el nome et di poi tucti scontrinati et missi in decti cartocci quelli si debbino votare

alla presentia de Priori, et per lo Offitiale si debbino decti scontrini contare ad ciò che più chiaramente si vegga quelli che saranno obtenuti per più lupini et non si facci confusione nissuna.

[1] *c. 4r.* [2] *in interl.* [3] *segue canc.* quelli fare debbi [4] *dopo* homi *c. 4v.*

[V.] Dello offitio del Camarlengo delle cabelle.

El Camarlengo delle cabelle et tasse che habbiamo dal magnifico Comune di Siena, l'offitio del quale duri et durare debbi sei mesi, sia tenuto et obligato decto suo offitio bene et diligentemente exercitare et per suo salario se intendi havere come qui di sotto: sia tenuto insieme con li quattro Cabellieri in principio di suo offitio, in libro de pagamenti, fare descrivere dallo Offitiale creditore el magnifico Comune di Siena di lire octocento di denari senesi che si pagano ciascuno anno di decte cabelle per la nostra Communità. El Camarlengo che sarà di Gennaio sia tenuto di curare sì et in tal modo che le lire octocento si paghino di modo che la Communità non ne habbi impaccio, ma vadino et si paghino bene senza impaccio di Commune. El quale Camarlengo sia tenuto risquotare tucti li denari di decte cabelle di due mesi in due mesi come sarà ordinato et composta per li Cabellieri et tenerne bono conto, et alli debiti tempi pagare li decti denari senza spesa o damno di Commune in Siena ad ogni sua spesa ad chi si haranno ad pagare. Dichiarando che al Camarlengo che sarà di Gennaio habbi soldi cinquanta et quello del mese di Luglio soldi quarantaquattro. Lo quale Camarlengo non possi, né debbi di decti denari disporre, né pagare in altro modo o in qualunche altra occurrentia di Comune, né sotto alcuno pretexto, se prima non sarà deliberato et obtenuto per lo generale Conseglio, et obtenuto delle sei parti da le cinque Conseglieri et finito el suo offitio decto Camarlengo sia tenuto[1] stare ad sindicato sotto li Sindici generali. Et caso che decto Camarlengo di decti denari ne disponesse altrimenti che di sopra è decto si intenda essere et sia caduto in pena del doppio di quello tanto che lui pagasse, et sia tenuto decto Camarlengo rendare bono conto et finito el suo offitio ogni quantità di pecunia che si trovasse in le mani rendare infra el tempo di .x. dì al suo successore sotto pena del quarto et pena al decto Camarlengo se in alcuno di decti capitoli contrafacesse di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta.

[1] *c. 5r.*

[VI.] Dello offitio del Camarlengo del sale.

El Camarlengo del sale duri et durare debbi uno anno l'offitio del quale cominci el primo di Maggio et per suo salario se intenda havere dal Comune lire tre. Sia tenuto et obligato, insieme con li Priori che saranno del mese di Maggio, fare di havere la lettera dal Camarlengo del monte di moggia quattro di sale et così hauta decta lettera se debbi mandare ad bandi le vetture et quelle dare al manco offerente. Et portato che sarà decto sale si dia a decto Camarlengo, el quale Camarlengo sia tenuto et obligato quello distribuire ad peso come sarà ordinato per lo ordine et stratto de Priori et Camarlengo, et li denari di decto sale sia tenuto risquotare et ad sue mani redurre de ogni quattro mesi in quattro mesi sotto pena ad chi non pagasse del quarto infra decti tempi et quelli debbi et possi dare ad gravare allo Offitiale ad soldi due per libra. Et sia tenuto li denari di decto sale pagare al Camarlengo del monte o ad chi sarà per lui ordinato di quattro mesi in quattro mesi senza alcuna spesa al Comune et se advenisse che non li pagasse, sia obligato ad preservare el Comune senza damno et ogni damno et spesa vadi sopra di lui che per suo defecto procedesse et in nel fine di suo offitio sia tenuto et obligato rendare bono conto et stare ad sindicato sotto li Sindici[1] del Commune et obligato sia hauta che harà la lettera del sale fare fare creditore al magnifico Commune di Siena o vero Camarlengo del monte della monta di decte moggia quattro di sale et contrafaciendo decto Camarlengo ad alcuno di decti capitoli caschi in pena di soldi quaranta per ciascuna volta et sia tenuto nel primo di suo officio dare bone promisse di observare quanto di sopra.

[1] *dopo* sin *c. 5v.*

[VII.] Del offitio del Camarlengo de mosti.

El Camarlengo de mosti duri uno anno, cominciando in kalende di Gennaio, et per suo salario se intenda havere soldi uno per politia de quelli pagaranno et soldi quindici per la andata ad Siena ad pagare li denari et più non debbi havere; sia tenuto et obligato risquotare tucti li denari de mosti cabellati per li Cabellieri del magnifico Commune di Siena et denari et cabelle di grani per tucto el dì vinti septe di Agosto. Et quelli che non pagassero el decto Camarlengo possi darli ad risquotare allo Offitiale ad soldi due per libra. Et caso che fallisse alcuno di decti debitori, se intenda obligato portare ad Siena et pagare et preservare el Comune di Bonconvento senza alcuna spesa o dapno et quelli pagare per tucto el mese di Agosto dichiarando che dal dì xxvii. in su decto Camarlengo non sia obligato più che si vogli pigliare denari da decti debitori senza spesa, et sia tenuto rendare bon conto

et stare ad sindicato sotto li Sindici delli offitiali del molino, et obligato sia in nel principio di suo offitio dare bona et suffitiente promessa. Et sia obligato tucti li debitori de mosti procurare che li Scriptori de mosti li scrivino in li libri del Comuno prima partino di Bonconvento. Sia obligato decto Camarlengo quando li Scriptori verranno ad cabellare li vini andare sempre con epso loro et monstrare le case et cellieri et favorire li homini per quanto potrà sotto pena di soldi quaranta se contrafacesse. Et sia[1] tenuto decto Camarlengo insieme con li Priori in la venuta di epsi Cabellieri quelli locare et mettere in loco commodo, et quelli honorare et ricevere et come meglio, et con più utile potranno, non possino decti Priori convenire ad desinare o cenare con decti Cabellieri salvo uno pasto, cioè l'ultimo pasto o come a-lloro si accommodarà. Et contrafaciendo caschino in pena di soldi quaranta.

[1] *c. 6r.*

[VIII.] Del offitio del Camarlengo del molino et steccaia.

El Camarlengo del molino del Comuno duri mesi sei, da cominciarsi in kalende di Agosto, et per suo salario habbi lire quattro di denari, sia tenuto et obligato pigliare et tenere la chiave del cassone di decto molino, et procurare che come sarà pieno di grano cavarlo et di decto grano et denari che di epso si cavasse tenere intrata et mettere et descrivere ad entrata chiaramente al suo libro et non possi, né debbi sotto pena del doppio spendare et distribuire di decto grano o denari salvo in bisogni di epso molino et stechaia con ordine di politie da ordinarsi per lo Scriptore. Et sia tenuto tenere bono et dilucido conto et stare ad sindicato sotto li Sindici saranno deputati per li Priori, et sia tenuto in nel primo di suo offitio dare bone et suffitienti promesse di observare quanto è decto di sopra, et finito el suo offitio infra dieci dì sequenti ogni quantità di grano o denari che havesse in le mani restituire con effecto al novo Camarlengo sotto pena del quarto.

[IX.] Del offitio del Operaio del molino.

Lo offitio del Operaio del molino del Comuno duri mesi sei cominciando adì primo di Agosto, et per suo salario habbi soldi dieci per ciascuno dì che lavorarà in bene et utile di epso molino, l'offitio del quale sia che debbi tenere una chiave[1] del cassone, et quando se harà[2] ad cavare grano del cassone debbi essere con decta chiave alla presentia de li altri, cioè Camarlengo et Scriptore, et così di poi riserrare et non possi decto grano di cassone cavarsi che non vi sieno presenti tucti et tre,

excepto per causa legiptima possi substituire uno in suo loco et contrafacendo caschi in pena decto Operaio, et così decti sui compagni di lire dieci se contrafacto sarà. Sia tenuto in nel primo dello offitio pigliare inventario delle massaritie appartenenti al molino et steccaia, et quello fare scrivere dallo scriptore del Comuno in nel libro della steccaia.

Sia tenuto et obligato decto Operaio alli debiti tempi procurare decta steccaia de suoi bisogni et mettere le opere necessarie et ad quelli che sarà comandato sicondo la lista facta per lui et significata per lo Messo, recusando caschino in pena di soldi dieci per uno, et così procurare a bisogni di epso molino et fare mettere creditori detti tali in li libri di epsa steccaia et così di quelli havesseno date robbe di qualunche sorte per lo decto bisognio di molino et steccaia et circa le cose predette debbi usare bona diligentia, non possi né debbi decto Operaio di suo proprio dare robbe di alcuna sorte alli Operarii decti, né ad altri per decto conto se prima tali robbe che dare volesse non saranno aprezate et stimate per li homini deputati sopra la steccaia, quale Operaio non possi né debbi dare più di lire quattro et mezo di pane per ciascuna opera, né manco sia tenuto stare ad sindicato sotto li Sindici del molino. Dichiarando che decto Operaio sia tenuto et debbi in la fine di suo offitio consegniare allo Operaio novo pertiche cinquecento, fascine cinquecento et pioli cinquecento sotto la medesima pena.

[1] *c. 6v.* [2] *segue lettera illegg.*

[X.] Dell'offitio dello Scriptore del molino.

Lo offitio dello Scriptore del molino duri mesi sei; el salario del quale sia lire quattro di denari, et l'offitio suo sia di tenere le scripture, debiti et crediti et qualunche scriptura[1] apartenente al molino et stechaia. Debbi insieme con li altri suoi compagni andare al molino quando si votarà el cassone et tenere bono conto del grano che si cavarà et scrivare a debito del Camarlengo nel libro della steccaia. Sia tenuto et debbi quelli che haranno ad havere per conto di epso molino et steccaia facti che saranno creditori quelli pagare et satisfare per ordine di politie dirizate al Camarlengo del molino et secondo epse politie el Camarlengo di epso molino habbi ad pagare et sbattere decti creditori. Sia obligato nel primo dello offitio insieme con lo Operaio scrivere lo inventario del molino et steccaia et essere con epso lui presente, et contrafacendo alle cose predette o ciascuna di epse caschi in pena di lire dieci di denari. Et quando decto Scriptore havesse causa legiptima possi in loco suo substituire un altro, et debbi decto Scriptore stare ad sindicato sotto li Sindici del Molino et steccaria.

[1] *c. 7r.*

[XI.] Del offitio de Proveditori della steccaia.

Atteso quanto sia el peso et spendio che la Communità ha havuto per li tempi passati et che di continuo ha per mantenere la steccaia del molino, et obligo che col magnifico Commune di Siena per mantenimento et preservatione di epsa steccaia et molino, volendo li predecti Statutarii con migliore ordine che si può provedere, statuiro et ordinaro che del mese di Gennaio li Priori et Camarlengo che saranno debbino nel Consiglio di epso Comune eleggiere homini quaranta cinque, cioè quindici della Lira maggiore, quindici della mezana et quindici della minore Lira, et così nominati et lecti si mandino ad scontrino et vintisette che rimarranno per più lupini se intendino deputati Proveditori sopra la steccaia et molino, li quali li Priori et Camarlengo, insieme con lo Offitiale, epsi xxvii. debbino mettere et scrivere in tre politie, in ogni politia nove, et quelli imbossolare per anni 3[1], de le quali politie ogni anno se ne tragghi una, et quelli che saranno tracti se intendino Proveditori predecti per uno anno, l'offitio de quali sia procurare intorno al mantinimento della steccaia et del molino et ciascuni dì quindici debbino di loro tre andare ad vedere li mancamenti di epsa steccaia et molino. De quali nove Proveditori se intenda ogni dì quaranta Priore uno sicondo l'ordine alla politia, debbino et obligati sieno tenere una chiave del cassone del molino et el Priore sia obligato andare al molino insieme con l'Operaio, Scriptore o Camarlengo quando si cavarà el grano del cassone, et procurare che el Communo non sia defraudato et a li bisogni sia obligato et debbi ragunare li altri suoi compagni et proporre sopra li bisogni di epso molino et steccaia. Possino decti nove boschi et legniami in boschi per lo uso di epsa steccaia porre prezo ad grani, accattare denari per quello modo lo parrà, di porre et pigliare denari di qualunche membro et entrata di Comune.
Et generalmente possino et a-lloro sia lecito et habbino piena auctorità di tucte et ciascheduna altre cose fare circa il provedimento predecto come a-lloro parrà et piacerà con pieno et amplo mandato quanto ha tucto el Conseglio et la Communità. Et qualunche ordine et deliberatione che haranno ad fare debbino convenire in casa di Commune, et circa le cose predecte usino ogni diligentia et cura che potranno sì et in tal modo che decto molino et steccaia si preservi et mantenghi et possino comandare ad quelli che a-lloro parrà circa el bisogno predecto di epsa steccaia, sotto pena ad chi non ubidisse di soldi dieci di denari. Li quali Proveditori debbino fare et exequire in tucto et per tucto come nel decto capitolo si contiene, sotto pena di soldi dieci per ciascuno che contrafacesse et non exequisse quanto di sopra è scripto.

[1] *c. 7v.*

[XII.] Del offitio de Priori et Camarlengo[1].

Volendo ordinare et comporre l'ordine et offitio de Priori et Camarlengo del Comuno di Bonconvento, et havendo di già decto che per lo advenire siano cinque Priori, et uno Camarlengo di novo confirmando statuiro et ordinaro che per lo advenire ciascheduno di decti Priori et Camarlengo ne sei mesi secondo l'ordine della politia ciascuno di loro sia primo Priore uno mese, et quello che sarà primo Priore habbia auctorità con licentia dello Offitiale, se sarà in la terra, potere fare ragunare li suoi compagni el Consiglio generale tante volte quante sarà di bisognio per bene di Comune, et non si possa mettere alcuna proposta in Consiglio senza licentia dello Offitiale et del primo Priore et mettendola non vaglia. Et non possa el primo Priore mettere alcuna proposta in Consiglio se prima non sarà obtenuta insieme con li suoi compagni ad lupino et bossolo per le due parti di tutto el numero, el quale Priore non possi né debbi durante el suo mese uscire fuori de la corte di Bonconvento sotto pena di soldi quaranta, se già non fusse con licentia dello Offitiale. Lassando però epso Priore la vece sua ad uno de suoi compagni alla presentia dello Offitiale.

Et sia tenuto tenere la chiave della cassetta et ceppo, li quali Priori quando haranno ad fare Consiglio, deliberato che sarà come è decto, debbino la sera fare sonare tre volte la campana del Commune et la mattina due volte, bandito prima per lo Messo el Conseglio. Et doppo le due volte sonare si debbi un'altra volta, et qualunche non sarà gionto in casa di Comune prima che resti l'ultima volta la campana, caggi in pena di soldi cinque di denari da pagarsi di facto nel ceppo, exceptuando quelli li quali non havesseno sentito la campana o vero per evidente et licita causa de starne al suo iuramento.

Habbino decti Priori et Camarlengo auctorità de imporre pena ad quelli che da-lloro fusse comandato per cause [2]di Comuno et non volessero obedire tante volte quante sarà comandato di soldi dieci di denari. Li quali Priori et Camarlengo debbino li dì festivi et maxime li dì delle Pasque et altre feste principali andare ad accompagniare el Potestà et suo Offitiale a la chiesa et messa[2] [3]set divino officio. Et ad ciò che li Priori possino con più diligentia et cura attendere alle cause della Communità et bisogni di quella, et durante el loro offitio non possino né debbino essere gravati o molestati da alcuno Offitiale della città, contado et jurisdictione per alcuno loro debito civile ad instantia di qualunche persona della città et del contado di Siena et della terra et corte di Bonconvento, durante decto tempo non possino gravare né fare gravare altri sotto pena di lire cinque et nientedimanco ne vagli pena allo Offitiale che contrafacesse lire vinticinque di denari da pagarsi alli s. Regolatori. Li quali Priori et Camarlengo finito el loro offitio sieno tenuti stare ad sindicato sotto li Sindici generali[4].

[1] *c. 8r.* [2-2] *sottolineato.* [3] *c. 8v.* [4] Nota come per li Regulatori si correggie decto [...] del non posser esser gravati li priori in questo modo cioè

che tale capitulo s'intenda haver loco [infra] lor terrieri et il Capo Priore solo durante el suo officio non possi esser gravato come in esso capitulo. De qua correctione patet autem in prima approbatione presentis voluminis manu mei Marcelli Grammatici [dominorum] Regulatorum scribe. in fo. 37.

[XIII.] Del numero et ordine del Consiglio.

Havendo già composto et ordinato el numero del Conseglio nel capitolo del reformare el bossolo, che si intendi el numero del Conseglio di homini vintiuno computati li Priori et Camarlengo da eleggiarsi come già su decto capitolo et in nel primo Conseglio, ragunati che saranno, lo Offitiale sia tenuto et obligato decti Consiglieri leggiere ad alta voce et ad ciascheduno dare corporale iuramento toccando le Scripture, el loro offitio durante el tempo loro di mesi sei bene et lealmente exercitare et rendare el lupino ad bene et utile del Comune remosso ogni odio, timore et precie. Et sempre havere l'ochio al bene et utile di Comune et congregato che sarà decto Conseglio in decto numero tucto quello che sarà ordinato, stabilito et reformato vaglia et tenga per piena ragione, obtenendosi li partiti sicondo l'ordine infrascripto: in prima derogationi di statuti de sei cinque, et tucti li altri partiti si obtenghino delle due parti delle tre di epsi Conseglieri radunati. Et quando accadesse di epsi Conseglieri che alcuno non fusse in Bonconvento sia licito alli Priori et Camarlengo fare chiamare loro scambio al[1] decto Consiglio homini acti et sufficienti et possino rendare el lupino come se fussero del numero del Consiglio, et congregato el Consiglio et lecte le proposte per lo Offitiale et sedendo li Priori collegialmente al loco loro, se dia licentia per lo Offitiale ad ciascheduno di consigliare sopra le proposte et qualunche andarà ad consigliare vadi et salghi in la aringhiera et mentre che tale consigliarà non sia nissuno del Consiglio che interrompa et decto di epso Consultore, né parli se non sale in decta aringhiera. Et nissuno Consultore possa né debbi consigliare fuore delle[2] proposte ordinate et lecte in decto Conseglio. Nissuno del Conseglio possa né debbi venire al Conseglio senza mantello o ascigatoio[3] avolto al capo, né possi o debbi portare lenzole o roffia dinanzi sotto pena ad chi contrafacesse ad ciascheduno di decti capitoli soldi dieci di denari da pagarsi di facto. Et qualunche Consultore all'ultimo suono de la campana non sarà presente in Conseglio letto che sarà per lo Offitiale, caschi in pena di soldi cinque per Consultore da pagarsi di facto. Dichiarando che sempre in nel sedere precedino li homini più attempati et più vechi.

[1] *c. 9r.* al *bis scriptum.* [2] della *nel ms.* [3] *lettura incerta* della lettera iniziale.

[XIV.] De li ordini et modi da tenersi circa le cabelle.

Considerato el membro delle cabelle nostre essere non di piccola importanza alla terra et Comune di Bonconvento, volendo dare bono ordine ad quelle et perché nel capitolo del riformare el bossolo de Priori si è proveduto come si debbino eleggiere li quattro Cabellieri, volendo ordinare ad quello che sonno obligati, et in nel modo che si hanno ad cogliere statuiamo et ordiniamo che per lo advenire l'offitio de quattro Cabellieri duri mesi sei et per salario loro se intenda constituito et ordinato soldi quarantacinque per uno, de quali sia sempre uno per Priore et duri dì quaranta et così successivamente[1] li altri di mano in mano et quello tale che sarà Priore debbi apresso di sé tenere el sigillo ordinato per le cabelle da sigillare el vino delli hosti, li quali obligati siano ad ogni requitione de li hosti che vorranno cabellare vino andare ad cabellare et scabellare vino, cuprirne et scuprirne et non possino andare manco di due di loro sotto pena di soldi vinti per ciascuno et ciascuna volta.
Item che non sia nissuna persona che possi dare o vendere vino ad hosti et li hosti non possino quello levare et mettere in la hostaria senza licentia almeno di due Cabellieri tanto ad staia quanto ad boccali o mezette, et tanto se intenda per quello lo dessero quanto per quelli lo ricevesseno sotto pena di lire cento per ciascuna persona et ciascuna volta.
Item che li decti Cabellieri sieno tenuti et obligati in nel principio di loro offitio fare dare alli hosti buone et suffitienti promesse di pagare tutto quello che commettaranno di debito per conto di decte cabelle, et caso che epsi Cabellieri in ciò fusseno negligenti si intendino obligati alle Communità in tutto quello che fusse stato commisso et non pagato per li decti hosti.
Item li decti Cabellieri sieno tenuti intendere et vedere quando li hosti imbottano el vino la quantità et numero delle staia che imbottaranno et così veduto et hauto el numero, vadino allo Offitiale et decta quantità di vino faccino fedelmente scrivere et notare nel libro de le cabelle pena soldi vinti a decti Cabellieri se in ciò fusseno negligenti et per ciascuna volta.
Item qual si vogli hoste o taverniere et qualunche vendarà vino ad minuto debbi et obligato sia tenere le misure da vendere decto vino[2] di decta terra sigillate et adrictate del sigillo del magnifico Comune di Siena. Item sieno obligati ogni mese almanco, andare et volere vedere le misure et quelle che non fusseno trovate sigillate caschino in pena tali hosti et taverniere o chi vendesse in lire dieci di denari per ciascuno et ciascheduna[3] volta et misura non sigillata, la quale misura non sigillata per li decti Cabellieri si debbi portare dinanzi allo Offitiale et caso che epsi Cabellieri fusseno negligenti caschino in pena di soldi cinquanta per uno et niente di manco sia lecito allo Offitiale andare et fare la ricerca di epse misure et punire et condennare come di sopra.

Item non sia alcuna persona di Bonconvento o sua corte di qualunche conditione che possi né debbi palese o discreto in alcuno modo vendere vino ad minuto se non farà hostaria o taverna publica tenendo et vendendo robbe apartenenti al victo come si usa per li hosti et niente di manco non possi vendare decto vino se prima non sarà cabellato per li Cabellieri sotto pena di lire cinquanta per ciascuno et ciascuna volta. Item qualunche volta li decti Cabellieri saranno ricerchi da li hosti di andare a cabellare, debbino andare come saranno domandati sotto pena di soldi vinti per ciascuno et ciascuna volta. Item voliamo che quando alcuno di Bonconvento o sua corte volesse vendere vino ad fiaschi o misure possi perfino la quantità di uno staio et non più sotto pena di lire vinticinque tucto facendo con licentia de Cabellieri et non altrimenti. Item perché tal volte o per tempi di infirmità o per carestia di vino in Bonconvento si patisce voliamo che per lo advenire li Cabellieri possino ad chi volesse vendere vino ad minuto cabellare fino la somma di some cinque et ad quello porre el pretio et questo se intenda quando la soma del vino ascendesse più su che la quantità et prezo di lire dieci di denari, et non altrimenti né in altri tempi dichiarando che tali non possi vendare di decto vino ad forestieri sotto pena di lire cinque per ciascuna soma.

Item che nissuna persona di qual conditione si sia non possi vendere vino ad minuto in alcuno albergo, hostaria[4], taverna o casa di Bonconvento o sua corte se prima non saranno[5] sigillate tucte le botti del vino che havesse in quella casa dove vende o non havesse vino in altre case del castello pena lire dieci per ciascuno barile.

Item qualunche persona non si lassarà cabellare et sigillare le botti et vino caschi in pena di lire cinquanta per ciascuna volta recusasse, della quale la metà sia del Comune, la quarta dello Offitiale et la quarta dello accusatore et niente di manco non possi vendare decto vino sotto dette pene et non se ne possa fare gratia alcuna pena soldi che ne proponesseno in Consiglio et al Consultore lire tre da pagarsi allo Offitiale di facto. Item che detti hosti et tavernieri che vendaranno vino cabellato et sigillato non possino mettere vino che tengano sigillato fuore dalla hostaria se non manco di una soma per volta et mettendo da inde in giù sia pena lire dieci per ciascheduna volta se già non fusse con licentia almanco di due Cabellieri. Item che li quatro Cabellieri decti sieno tenuti qualunche volta vorranno pregiare el vino alli hosti et pane alle canove ad quelli tali che sarà pregiato el vino et pane non debbino recusare decti pregii, ma debbino seguire et vendere sicondo li decti pregii et contrafacendo caschino in pena di lire dieci per ciascuno et ciascuna volta. Della quale la metà sia del Comune, el quarto dello accusatore et el quarto dello Offitiale.

Item sieno obligati decti Cabellieri almanco ogni due mesi fare el conto de martellini delli hosti et più spesso come a detti Cabellieri parrà sotto pena di soldi cinquanta se già per evidente causa non fussero excusati, et facto epso conto detti hosti

habbino tempo dì tre ad pagare et non pagando in decto tempo caschino in pena del quarto et l'Offitiale li resquota in facto et habbi soldi due per libra[6]. Item quando decti Cabellieri faranno decti conti habbino ad trarre uno terzo boccale el dì per bocca di vino mesciuto et quando farano e conti del vino mesciuto debbino trarre staia due di vino mosto per moggio et questo se intendi da Octobre fino tucto Novembre da inde in là se intenda vino chiaro et voliamo se ne tragghi staio uno et per lo advenire più né fondo né scemo non si possa trarre.

Item che li hosti e tavernieri del pane che faranno per dare alli forestieri sieno tenuti pagare la cabella, cioè soldi due, denari octo per staio uno; et così detti Cabellieri debbino fare el conto del pane quando faranno el conto del vino. Item dichiariamo che dette cabelle et taxe si paghino come qui di sotto et per vigore di una reformatione facta nel Mccclxxxvii. la quale è scripta in cabella nel libro delle taxationi a-ffoglio ii. secondo la quale scripta taxa li Communi possano cogliere per vigore delle taxationi che sonno taxati dal magnifico Comune di Siena la cabella di pane, vino, pescie, carne si vendarà macelli bestie si vendaranno ad minuto per lo contado et per le misure, staii, forni et ogni altra cabella, salvo cabelle di contracti et sali come per li capituli ha la Communità nostra col magnifico Comune di Siena. Del vino si vendarà ad minuto de tre denari l'uno; del pane lo staio soldi uno, denari octo; castrone, porco, et agniello per libra denari tre; altre carni per libra denari due; cabella di pescio per libra denari tre. Item li detti Cabellieri sieno tenuti et obligati in nel principio di loro offitii fare mandare bandi che nissuno contrafacci alli sopradetti ordini et capituli di dette cabelle sotto le pene ordinate di sopra.

[1] *c. 9v.* [2] *in marg. sin. nota illegg. per macchia.* [3] *dopo* ciasche *c. 10r.* [4] *dopo* hosta *c. 10v.* [5] *segue canc.* o [6] *c. 11r.*

[XV.] Della electione de li offitiali de pupilli[1].

Ad ciò che li beni et ragioni de pupilli sieno conservate et da persona non possino essere usurpate et ad ciò si possino vedere per lo presente capitulo in questo modo habiamo proveduto[2] che li Priori di Bonconvento ciascuno anno del mese di Gennaio infra octo dì sieno tenuti et debbano eleggiare tre boni et suffitienti homini, cioé uno per la maggiore Lira, uno per la mezana, uno per la minore Lira almeno di trenta anni, e quali sieno Offitiali de pupilli et minori di anni diciotto da inde in su per maggiori dieno essere hauti et reputati et senza curatore possino contractare et essere in iudicio non obstante le leggi in contrario disponenti et ogni contratto facto con maggiore di diciotto anni fortificato col iuramento vaglia come se facto fusse da maggiore di anni vinticinque. L'offitio de quali Offitiali duri uno anno; et debbano nel principio del loro offitio publicamente fare bandire per Bon-

convento per li loci publici et consueti che ciascuno attinente parente fino al terzo grado di alcuno pupillo debba a detti Offitiali notificare el pupillo che lo attiene essere indefenso al quale pupillo, chiamati e parenti da parte del padre et della madre, tutore debbano dare primo testamentario, secondo legiptimo et non havendo nissuno di questi el dativo come di necessità, vedranno bisogniare tucte le cose presente el judice del Potestà di Bonconvento et con decreto di decto judice. Et sieno tenuti alli adulti maggiori di diciotto anni dare curatori et similmente ad prodighi, furiosi et ad quelli che hanno continua infirmità et ad tucte quelle persone che la leggie permette. Debbano ancora insieme col judice essere alle alienationi delle cose et beni de pupilli et de minori et furiosi et de simili tali[3] contratti loro in quanto venghino in utile et commodo di tali persone consentire et la loro autorità et decreto interporre appo el banco della ragione ad consiglio di tre proximi parenti e quali giurino tale contratto retornare in commodo di[4] decti pupilli et sieno tenuti e tutori et curatori ad pena di lire dieci comparire dinanzi da loro con la tutela et cura et le ragioni di quello anno administrato infra el tempo de bandi che si mandaranno da parte di decti Offitiali ad rendare ragione dinanzi a-lloro, e quali Offitiali con due parenti da canto del padre o madre sieno tenuti et debbano le loro ragioni havere rivedute per tucto el mese di Ferraio et se trovaranno alcuno tutore o curatore havere male administrato quello cassare et removere da tali tutele et cure et quello condennare in lire dieci di denari da pagarsi di facto. Li quali tutori così dati sieno tenuti infra xv. dì dal dì della data tutela et cura havere facto inventario de beni di tali pupilli et quello presentato in le mani dello Offitiale et sia tenuto epso tutore et curatore quando si darà detta tutela et cura dare bona et idonea fideiussione di administrare bene li beni di epsi pupilli et fare le cose utili et le inutili pretermettere et di rendare la ragione et administratione di epsi pupilli come di sopra et adulti et quello tale tutore havendo una tutela o cura non possi essere gravato ad pigliare più che si vogli altre tutele o cure.

[1] *c. 11v.* [2] *in marg. sin.*: Nota come per li Regolatori si correggie decto statuto de pupilli in questo modo, cioè che dove dice che qualunque di età di anni diciotto e da inde in su possi contractare et essere in iudicio senza curatori che tale statuto circa tale capitulo non habbi loco se non sarà maggiore di anni vinticinque come per forma delli statuti et leggi del Comune di Siena debba essere. De qua correctione patet in prima approbatione presentis voluminis manu mei Marcelli Grammatici dictorum Regulatorum scribe. fo. 37. [3] *la* t *è stata tracciata correggendo un'altra lettera* [4] *c. 12r.* di *ripetuto all'inizio della nuova carta.*

[XVI.] Del modo da tenere sopra le taxe.

Li Priori et Camarlengo che saranno del mese di Gennaio sieno tenuti et obligati chiamare sei homini et li tre che rimarranno per più voci in Consiglio sieno et essere se intendino Sgravatori. Li quali habbino ad tenere bona custodia sopra del libro delle taxe et di tucti li poderi et fare porre et levare tucti li poderi mossi

et lo Offitiale habbi soldi due per uno et così per terra spezata tanto di cittadini, quanto di contadini che si desseno[1] ad mezo. De quali sei homini tre se ne chiamino dentro habitanti et tre di fuore et sieno similmente[2] obligati tenere conto delli pre-zaioli che vanno ad opere che debbino seminare ciascuno anno staia tre di grano et de la vignia et horto basti ad farne scusa a detti tre homini; et non seminando caschino in pena di soldi quaranta lo staio quali habbino tempo ad seminare tucto Gennaio. De la quale pena la metà sia del Comuno et la metà del Offitiale et per loro salario habbino decti tre homini soldi vinti per uno et lo offitio loro duri uno anno. Et essendo negligenti caschino in pena di soldi quaranta per uno et in simile pena caschino li poderani che fusseno negligenti in fare levare et porre, sieno tenuti nel principio di loro offitio fare bandire decto ordine.

[1] dessenno *nel ms.* [2] *dopo* simil *c. 12v.*

[XVII.] Del offitio de Massari sopra lo Spedale.

Per conservatione dello Spedale nostro et ad ciò che si augumenti et preservi se intendi proveduto et statuito che quando si farà el bossolo et rifornirà l'offitio de Priori sieno tenuti li imbossolatori mettere quattro homini per ciascuna politia de quali uno sia Scriptore et l'offitio loro duri uno anno, li quali sieno tenuti insieme col Rectore di epso Hospitale procurare circa el mantinimento et augumento di quello con diligentia et sollicitudine come cosa pia et favorevole della Communità et subvenimento de povari et vedere et rivedere li portamenti de Rectore et suo governo et le cose utili fare et le inutili prohibire et ogni anno vedere el conto et administratione di epso Rectore et quello sindicare, absolvere et condennare sicondo trovaranno et similmente decti quattro homini administrando et toccando de beni di decto Hospitale si devino sindicare per li quattro homini che saranno tracti doppo loro et così si seguiti di tempo in tempo. Lo quale sindicato si facci et scrivi per lo Notaro et Offitiale et legghisi nel Consiglio et[1] habbi soldi trenta et li decti Sindici soldi quindici per uno et lo Scriptore per suo salario habbi soldi quaranta per anno. Et sieno tenuti decti Massari ogni anno deporre et salvare in decto Hospitale moggia dodici di grano, lo quale non si possa toccare, né di epso disporre senza licentia del Conseglio. Li quali Massari insieme col Rettore non possino vendare né debbino impegniare de beni di epso Hospitale mobili né immobili né allogare né allogationi fare senza licentia del generale Consiglio et sieno tenuti detti Massari et Rectore fare et exequire quanto di sopra è scripto sotto pena di soldi quaranta per uno.

[1] *c. 13r.*

[XVIII.] Della electione del Messo.

Li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno in nel primo di loro offitio sieno tenuti eleggiere uno bono et fedele Messo per mesi sei con salario di lire quattro per ciascuno mese et se manco potranno lo quale Messo l'offitio suo debbi giurare fare bene lealmente et diligentemente et sia tenuto dare una bona et suffitiente promessa che lui farà qualunche cosa che se aparterrà al suo offitio et che li sarà imposta dal Potestà, Offitiale, Priori et altri offitiali di Comune iusta et honesta. Et per suoi emolumenti oltra el salario ordinato habbi dalle particulari persone et de ogni richiesta come qui di sotto: im prima de ogni citatione dentro uno miglio denari octo; item del protesto soldo uno; item della integina soldo uno; item del comandamento soldo uno; item de ogni bando soldi due; item delle citationi fuore della corte, per ciascuno miglio soldo uno; item de ogni persona che habitasse di fuore, citandolo dentro, denari quattro. Et contrafacendo decto Messo caschi in pena di soldi dieci per ciascuna volta.[1]

[1] *c. 13v.*

[XIX.] Della electione del Campaio.

Ciascheduno offitio di priorato di Bonconvento alla entrata di loro offitio obligati sieno eleggiere et deputare uno Campaio per preservamento delli beni della corte, tanto contadini, quanto cittadini di Siena et di Bonconvento. L'offitio di epso Campaio duri mesi sei con salario di lire quattro per mese et suoi quarti delle inventioni et accuse che farà. Lo quale Campaio sia obligato di dì et di nocte andare cercando quelli facesseno damno così personalmente come con bestie et quelle denuntiare al Camarlengo di Comuno le quali decto Camarlengo di sua mano debbi scrivare al suo libro ordinatamente senza riservo di alcuna sotto pena di lire cinque per ciascuna accusa reservasse che non scrivesse et scripte che saranno al suo libro el medesimo dì debbi quelle mostrare et fare scrivere allo Offitiale al libro suo et quelli tali inquisiti che saranno per lo Campaio decto Campaio li debbi denuntiare al decto Camarlengo infra tre dì et infra altri tre dì l'Offitiale debbi mandare la cedula ad tale inquisito et denuntiato altrimenti facendo tale accusa se intenda nulla et vana. Delle quali pene la metà se intenda del Comune, lo quarto dello Offitiale et lo altro quarto del Campaio. El quale Camarlengo debbi con ogni diligentia operare che epso Campaio habbi el quarto suo dalli inquisiti et denuntiati et che[1] l'Offitiale ne dia ad decto Campaio bono conto ad ciò che per lo advenire si trovi Camparii et la Communità non habbi più ad dare allo Offitiale le lire vintiquattro, ma si dieno al Campaio et li beni si habbino ad riguardare. Et se decto Campaio facesse

alcuna accusa che fusse contra la verità o usasse alcuna fraude, caschi in pena di lire dieci di denari et se intenda casso et remosso del suo offitio. Et sia tenuto et obligato nel primo di suo offitio dare bona et suffitiente promessa[2] di observare quanto di sopra è detto. Et ad ogni requisitione di decti Camparii che saranno li Priori et Camarlengo debbino procurare che detti Camapari habbino li loro quarti, così essendo in le mani dello Offitiale sì et in tal modo che el Campaio habbi li quarti suoi et si trovi Camparii, pena alli Priori et Camarlengo che in ciò fusseno negligenti soldi quaranta per ciascuno della quale la metà sia dello Offitiale che ne farà executione et la metà del Commune. Et caso che tale Campaio o Camparii fussero trovati dare damno se intendino incorsi nel doppio delle pene da porsi ad conto di suo salario[3].

[1] *segue canc.* decti [2] *dopo* prome *c. 14r.* [3] *terminata la rubrica appare, prima della seguente* abcd.

[XX.] Qualunche domandarà gratia paghi la cabella.

Statuiro et ordinaro decti Statutarii che ad nissuna persona si possi fare gratia alcuna di qualunche cosa si domandasse al Consiglio se prima di tal persona con effecto non harà pagata la cabella di soldi due per libra in le mani del Camarlengo et ad sua entrata pena alli Priori et Camarlengo che ne proponesseno et al Consultore che ne consegliasse soldi quaranta per uno da pagarsi la metà alla Communità et la metà allo Offitiale et tale gratia se intenda nulla.

[XXI.] Del offitio de Sindici de malefitii et accuse.

Havendo già ordinato el numero de Priori et Camarlengo in numero di sei statuiro che li Sindici de malefitii et accuse se intendino essere et sieno li Priori et Camarlengo ogni mese uno di loro sicondo saranno scripti in la politia. Li quali debbino denuntiare ad Siena tucti li malefitii che si commettaranno in Bonconvento o sua corte per qualunche persona della quale la cognitione si spectasse al magnifico Commune di[1] Siena infra el tempo ordinato et simile denuntiare quelli havesseno facto damno de quali ne fusse stata facta accusa alla Communità et in ciò debbino essere diligenti sì et in tale modo che non ne venghi preiudicio alla Communità, ma ogni preiudicio sia di decti Sindici che in ciò fusseno diligenti et tali delinquenti sieno obligati ad ogni spesa che si pagasse a Sindici et ponghinsi debitori et con effecto si faccino pagare.

[1] *c. 14v.*

[XXII.] Del offitio de le guardie secrete.

Sono tenuti li Priori et Camarlengo ciascuni sei mesi in nella entrata di loro offitio infra octo dì sequenti eleggiare dodici guardie secrete in secreto allo Offitiale per le quali epso Offitiale mandi secretamente et faccilo intendere del loro offitio come qui di sotto et dia a-lloro iuramento. Le quali iurino fedelmente denuntiare ciascuna persona che personalmente o con bestie desse damno in li beni tanto di cittadini quanto di homini di Bonconvento, cioè in vignie et in la selva del Commune et quelli debbino denuntiare allo Offitiale infra el tempo di cinque dì et li nomi loro sieno tenuti secreti et habbino li quarti loro di quelli che pagaranno et se intenda in le denuntie et accuse che faranno esserlo data piena fede senza alcuna contradictione o exceptione da allegarsi o admettarsi.

[XXIII.] Della electione de Paciari.

Ordinoro et statuiro li decti Statutarii che li Priori et Camarlengo e quali saranno infra octo dì dal primo di loro offitio sotto pena di soldi vinti per uno eleggiere tre boni et idonei homini di Bonconvento li quali sieno Paciarii et Concordiatori[1]. Lo offitio loro sia di mettere pace et concordia donde fusse alcuna inimicitia et discordia et habbino autorità di comandare et porre pena come a-lloro parrà in tal cosa et l'Offitiale lo debbi dare ogni aiuto et favore che fusse di bisognio ad loro richiesta.

[1] *c. 15r.*

[XXIV.] Della electione de Sindici ad rivedere ragioni.

Statuiro li antedetti Statutarii che li Priori et Camarlengo ciascheduni sei mesi infra otto dì dal primo di loro offitio ad pena di soldi dieci per uno eleggiere tre homini suffitienti et experti di Bonconvento li quali sieno Sindici ad sindicare el Camarlengo del Commune et ciascuno altro Offitiale che fusse stato a servitii del Commune li sei mesi passati li quali fussero obligati per forma delli statuti stare ad sindicato li quali Sindici debbino iurare l'offitio loro bene et fedelmente fare ad bona fé senza fraude, sieno tenuti mandare bandi tante volte quanto a-lloro parrà chi volesse dare alcuna petitione ad alcuno di epsi offitiali con quello termine da assegniare cone ad epsi Sindici parrà. Et sieno tenuti decti Sindici decti sindicati havere expediti et quelli letti nel generale Conseglio infra el tempo di uno mese dal dì di loro electione sotto pena di soldi quaranta per uno et ad decti sindicati fare

non si possa eleggiere patre, figliolo, fratello, cognato, socero, genero né compari né alcuno altro strecto parente di alcuno di epsi offitiali che si havesseno ad sindicare et habbino decti Sindici per loro salario di ciascheduno sindicato soldi quindici per Sindico et l'Offitiale habbi soldi quaranta per sindicato se già non fusse proveduto di minore salario per li presenti statuti. Intendendo uno sindacato del Camarlengo generale. Un altro quello del Camarlengo[1], Operaio et Scriptore del molino. Un altro sia quello del Camarlengo delle cabelle mosti et sali et ad ciascheduni si elegghi tre Sindici come di sopra.

[1] *dopo* Camar *c. 15v.*

[XXV.] Del albitrio del Potestà et suo Offitiale.

Qualunche Potestà et Offitiale che per li tempi saranno in Bonconvento per loro arbitrio possino et ad loro sia lecito comandare et fare comandare dal Messo della sua Corte et procurare et havere la obedientia ad pena di lire cinque da pagarsi di fatto per quello non volesse obedire et fusse trovato in persona essendo richiesto per cause iuste et convenienti spectanti allo offitio suo.

[XXVI.] Del modo di mettere in Caleffo.

Qualunche persona non harà pagato né pagarà sue imposte di datii et preste compra di entrate di Commune infra el tempo ordinato per li presenti statuti o vero vendita o conducta lo Offitiale sia tenuto et debbi tali persone porre et descrivere nel libro del Caleffo col quarto più; de quali denari lo Offitiale habbi et havere debbi soldi due per libra dalla Communità di quelli che con effecto farà in executione.

[XXVII.] Dell'offitio delli Sgravatori.

Ancora[1] statuimo che li Priori et Camarlengo che saranno nel principio di loro offitio debbino in Consiglio scontrinare sei homini et tre obtenuti per più lupini sieno Sgravatori di accuse et di Caleffo che fusseno iniuste accusate o poste in Caleffo. Et quello sarà facto per loro vaglia et tenga pienamente[2].

[1] *La prima* a è inscritta in un capolettera Q. [2] *c. 16r.*

[XXVIII.] Della electione delli Stimatori.

Sieno tenuti e Priori et Camarlengo di Bonconvento in nel principio di loro offitio infra octo dì eleggiere tre boni et suffitienti homini di Bonconvento quali sieno Estimatori. L'offitio loro sia preso prima corporale iuramento di exercitare lealmente loro offitio andare ad estimare ad [1]requisitione di qualunche li domandasse[1] li damni dati per persone o con bestie in la corte di Bonconvento et dette stime per loro facte denuntiare allo Offitiale et habbino per loro salario da chi li domandarà per ciascheduno soldi tre et lo Offitiale soldi nove. Anco sieno Estimatori ad estimare tenute di beni mobili et immobili che per la Corte del Potestà si pigliasseno et per ciascheduna stima habbino soldi due per uno da pagarsi per quelli che faranno fare tale estima.

[1-1] *sottolineato nel ms.*

[XXIX.] Della electione dei Viarii.

Li Priori che per li tempi saranno in nel principio di loro offitio infra octo dì debbino havere electi tre suffitienti homini per Viarii, uno della maggior Libra, l'altro de la mezana et l'altro della minore e quali preso giuramento di exercitare bene et fedelmente habbino autorità di vedere et andare et terminare decidere et iudicare sopra qualunche lite che fusse infra li homini di Bonconvento tanto di confini per causa di case, vie vicinevoli, quanto di difuore, di posessioni, termini et altre liti di posessioni che fussero o essere potesseno, habbino piena autorità di iudicare, terminare et finire et simile di fare che vie di Comune non siano impedite fare tagliare machie et altre cose che impedisseno le vie et comandare alla pena di soldi x. da pagarsi per quelli[1] che non ubidisseno. Et sieno tenuti andare ad rivedere tucte le vie quattro volte l'anno et fare ridurre et riconciare et ridurre et chi non ubidisse condennare in quella pena a-lloro parrà et farne querela allo Offitiale habbino per loro salario soldi vinti per uno. Et contrafacendo decti Viarii caschino in pena di soldi dieci per uno. Dichiarando che ogni tre mesi debbino fare la ricerca di dette vie et lo offitio loro duri uno anno.

[1] *c. 16v.*

[XXX.] Del offitio delli Ambasciatori.

Li Ambasciatori o Massari mandati dalli Priori, Camarlengo et Communità in alcuno loco sieno tenuti la loro commissione portare scripta di mano del Offitiale o di altri in absentia dello Offitiale et di quella non debbi uscire et se in altro modo facesse caschi in pena di lire dieci di denari et sia obligato ad ogni interesse o damno che ne resultasse. Et tale Ambasciatore sia obligato sotto decta pena alla tornata sua la ambasciata havere referita infra uno dì alli Priori et Camarlengo et havere restituito el sigillo lo quale non debbi sotto decta pena albergare et per suo salario habbi per ogni dì che andarà, starà et tornarà in servitio di decto Commune della pecunia di epso Commune dal Camarlengo generale soldi quindici.

[XXXI.] Del ordine di mandare per el sale.

Li Priori et Camarlengo che saranno sieno obligati al principio del mese di Maggio havere mandato ad Siena al Camarlengo del monte per la lettera del sale ad Grosseto o Orbetello et venuta la lettera debbino bandire le vecture di epso sale et dare al manco offerente et andati et tornati con decto sale el Camarlengo debbi per stratto distribuire et quelli che haranno ad pagare devino[1] pagare di tre mesi in tre mesi sotto pena del quarto più.

[1] *dopo* de *c. 17r.*

[XXXII.] Di chi debba essere in guardia.

Ciascheduno maggiore di anni quattordici sieno tenuto[1] fare la guardia et altre factioni di Commune per fino ad anni sexanta et da anni sexanta in su nissuno sia obligato ad fare guardia né factioni di Commune più che si vogli et a qualunche sarà comandata la guardia, quella debbi fare sotto pena di soldi dieci per uno et ciascuna volta se già non fusse fuore della corte sia excusato et un altro si comandi in suo loco et di poi se li facci ad tale absente rimettere.

[1] *così nel ms.*

[XXXIII.] Della electione de Sanctesi sopra le chiese.

Li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno infra octo dì dal primo di loro offitio sieno obligati et debbino eleggiare Sanctesi per ciascheduna chiesa di Bon-

convento, di Procena, di sancto Ioanni ad Resta et di sancta Cristena. Quali Sanctesi sieno homini diligenti et experti, li quali habbino ad provedere circa el mantinimento et augumento di epse chiese che non sieno usurpate le loro entrate et beni et conservate le offerte et inventarii de beni di epse chiese et qualunche altra cosa fare che sarà di bisognio al bene et utile di quella et el loro offitio duri uno anno.

[XXXIV.] Delle offerte da farsi.

Opera pia et accepta è appresso Dio, la gloriosa matre Maria et suoi sancti la elemosina et offerte. Et pertanto statuiro et ordinaro che li Priori et Camarlengo che per li[1] tempi che saranno sieno tenuti et obligati dare et donare alle infrascripte chiese le infrascripte[2]: Alla chiesa di sancto Pietro di Bonconvento el dì della sua festività; alla chiesa di Procena; alla chiesa di sancto Joanni ad Resta; alla chiesa di sancta Cristena; alla chiesa di sancta Lucia; alla chiesa di sancto Bernardino. Ciascheduna uno doppiere di valuta di lire tre di denari; li quali Priori et Camarlengo sieno obligati et debbino insieme con lo Offitiale andare collegialemente ad portare dette offerte ad decte[3] Chiese el dì di decte loro feste al divino officio[4].

[1] *c. 17v.* [2] segue la lettera A [3] decta nel ms. [4] *in fondo alla carta si legge il richiamo a quella seccessiva.*

[1]Seconda distinctione delle civili.

[I.] Et prima del modo di tenere ragione.

El Potestà et suo Offitiale sia tenuto rendare ragione in le cause civili ad qualunche la domandarà, remossa ogni cavillatione in nel palazo et residentia di epso Potestà al banco ordinato excepto che in li dì feriati per forma del presente statuto in li quali l'Offitiale non debbi né possi rendare alcuna ragione in civili cause salvo se non fusse altrimenti ordinato in alcuno capitulo del presente statuto et in ciò si debbi tenere lo infrascripto ordine: qualunche persona sottoposta et che dinanzi allo Offitiale si richiamarà di alcuno sottoposto, sia tenuto et debba el suo richiamo fare scrivere al Vicario, cioè la quantità domandata et la cagione et perché et di poi sia tenuto lo actore per lo Messo della Corte fare citare decto convenuto in persona o alla casa di sua habitatione. Et, non havendoci casa, alla porta del palazo che la seguente mactina comparisca ad hora di terza ad respondare ad tale querela et richiamo, la quale, se comparirà et confesserà el debito, assegnisi per l'Offitiale ad pagare tempo tre dì se la quantità sarà da lire dieci in giù, et da inde in su octo di

tempo. Et se[2] non comparirà ad hora accusata la contumacia per lo actore a decto reo si conceda el gravamento per l'Offitiale per lo debito domandato et per le spese et ad lui ad sua petitione se li dia tenuta de beni del suo debitore prima mobili, di poi immobili non trovandosi de mobili. Et data la tenuta de beni mobili lo reo habbi tempo quindici giorni ad risquotarla et de beni immobili uno mese. Et se infra decto termine non la riscotesse lo actore li facci fare comandamento per lo Messo che quella risquota infra due dì; et non riscotendola infra detto tempo sia licito allo actore et possi quella fare bandire per lo Messo di Commune in tre diversi dì juridichi alla porta del palazo et l'ultimo quella dare et concedere al più offerente. Et facta epsa concessione[3] decto reo habbi tempo tre dì a ricomprarla[4] et resquotarla per lo medesimo prezo da tale compratore et satisfacte le spese. Et passati decti tre dì se intenda libera et expedita di decto compratore et non si possi allegare in contrario alcuna cosa, ma epso compratore possi di decta tenuta disporre, vendere et contractare, per sé retenere come cosa sua propria, qualunche cosa in contrario non obstante.

[1] *c. 18r. Cambia mano.* [2] *segue canc. lettera illegg.* [3] *in marg. inf.*: actore non probante reus absolvitur. [4] *dopo* ricomprar *c. 18v.*

[II.] Del partito del iuramento.

Ciascuna questione che fusse di qualunche causa et infra qualunche persona di Bonconvento o sua corte de la quale la quantità ascendesse la somma di lire cinque di denari o la valuta di epsa si possi decidere per via di sacramento, offerendosi el partito commune et quello tale che iurarà si intenda absoluto dalla adomandita et più domandare non si possi. Et caso che el reo non volesse iurare dato el iuramento allo actore sia gravato el decto reo ad satisfare alla domandita dello actore et iurando el reo sia absoluto dalla domandita dello actoro[1].

[1] *così nel ms.*

[III.] Della carta della guarentigia et sua executione.

Qualunche persona se richiamasse per vigore di carta guarantigiata, se el convenuto comparirà infra el termine della citatione confessando el debito, sia constrecto summariamente et de facto ad pagare o vero dare bona cautione o tenuta de suoi beni mobili che infra el termine di octo giorni harà pagato decto debito. Et non pagando infra decto tempo sia constretta di facto la sua promissa o vero, havendo date tenute, quelle fare vendere secondo l'ordine del capitolo sopradecto et se infra

el termine della sua citatione decto reo non comparirà[1], accusata la contumacia et facto fede con lo instrumento, li sia date tenute de beni di epso debitore mobili et procedisi di poi alla vendita come in nel capitulo soprascripto. Alla quale carta di guarentigia non si possi opporre né allegare alcuna exceptione se non la exceptione del pagamento o quietantia o di falsità et nissuna altra exceptione si alleghi.

[1] *dopo* compari *c. 19r.*

[IV.] Della instantia delle cause civili.

Qualunche lite, causa o questione fusse infra li homini di Bonconvento della quale fusse posta querela o petitione dinanzi al Potestà o suo Offitiale si debbi finire et terminare et dare sententia o pronuntia per lo Offitiale infra el tempo di dì quaranta correnti, incominciando el primo dì della citatione et tanto se intendi durare la instantia in le civili. Et passato decto termine ogni sententia o vero pronuntia che desse se intenda nulla.

[V.] Delli compromessi[1].

Qualunche lite o questione fusse infra li homini di Bonconvento dinanzi alla Corte del Potestà per qualunche cagione sia tenuto el Potestà et suo Offitiale ad petitione di qual si vogla delle parti litiganti adomandante compromesso pronuntiare et astringere le parti prima partino di palazo eleggiare uno homo per uno non eleggiendo parenti proximali se già non fusse di consenso delle parti litiganti. Et caso che detti arbitri non fusseno di accordo ad lodare debbino eleggiere el terzo, non havendo accordo ad eleggiarlo sieno obligati li Priori et Camarlengo ad eleggiare decto terzo et quello sarà lodato per li decti arbitri terzo o maggiore parte di loro vaglia et tenga et non si possi[2] dire di nullità né pigliare alcuno ricorso né appellare ad alcuno tribunale della città et appellando non vaglia né tenga, ma tale appellante caggi in pena di lire vinticinque et niente di meno tale lodo vaglia et tenga et ad executione si mandi.
Sieno obligati decti arbitri et terzo havere data la loro sententia et lodo in nel tempo di dì vinti sotto pena di soldi dieci per uno et per loro salario habbino dalle parti soldi sette per uno. Et decto compromesso non habbi loco dove fusse instrumento di guarentigia, soscriptione di mano propria o di terza persona, sententia, o vero dove fusse publicati li testimoni per alcuno modo compromesso non si facci né si pronunti. Et tali arbitri et terzo recusando et non acceptando caggino in pena di soldi quaranta per uno.

[1] *In marg. destro*: Nota che per li Regolatori si correggie decto statuto de compromessi in questo modo, cioè che si debba pronumptiare compromisso et fare compromisso in le cose che accade

far compromisso sicondo la forma delli statuti del magnifico Communo di Siena ... *Segue evanita la formula*: de qua correctione patet in prima approbatione presentis voluminis manu mei Mercelli Grammatici scribe dictorum Regulatorum. [2] *c. 19v.*

[VI.] Della ragione summaria da tenersi.

Sommaria et expedita ragione si renda allo actore per cose dovute per mangiare o alcuno aiuto personale o con bestia delle quali cose intesa la verità del facto, si renda sommaria ragione per l'Offitiale remossa ogni cavillatione o prolixità di tempo non obstante alcuni dì feriati o dì solenni, come sia et se intenda proveduto che qualunche promettarà de aiutare ad alcuno ad opere et non li aiutarà nor havendo legiptima causa sia condennato per lo Offitiale in soldi dieci da pagarsi di facto[1].

[1] *in marg. sin.* fo. 44.

[VII.] De la ragione da rendarsi a forestieri.

Qualunche richiamo, petitione o querela sarà posta alla Corte del Potestà di Bonconvento per alcuno forestiero ad alcuno di Bonconvento o habitante li sia per lo Offitiale[1] venduta, expedita et summaria ragione, intesa la verità del facto non obstanti alcune ferie o dì feriati. Et se per lo terrazano si domandasse al forestiero promissa di stare ad ragione, l'Offitiale sia obligato al forestiero fare dare la promissa in caso di succumbentia et reconventione, altrimenti non sia udito né inteso epso forestiero.

[1] *dopo* offi *c. 20r.*

[VIII.] Ciascuno di anni xx. possi stare in iuditio.

Qualunche di età di anni vinti o da inde in su possa stare in judicio, così per sé come per altri et in iudicio qualunche cosa possa fare che in domandare et difendere si richiede, et ad provare della età vagli un testimone degnio di fede col iuramento.

[IX.] Che el figliolo dia li alimenti al padre et madre.

Qualunche padre o madre per loro o altri in loro nome porranno querela alli figlioli loro non potendosi alimentare, el Potestà et suo Offitiale constrenga con effecto decti figlioli ad dare et prestare li alimenti alli padri o matri secondo la qualità et possibilità tanto stando con li figlioli quanto volendo stare da loro et ad iudicio di due Massari da eleggiersi per li Priori si prestino li alimenti predetti.

[X.] Che el principale sia constrecto ad petitione della ricolta.

Qualunche persona di Bonconvento harà facta alcuna promissa o ricolta ad alcuno di Bonconvento volendo essere tratto di tale obligatione, el Vicario et Offitiale ad petitione di tale promessa, sia tenuto et obligato et debbi[1] tale principale gravare et di facto constregniare ad cavare di decta promessa di tale obligatione con tucti li remedii di ragione oportuni et sì et in tal modo che decta promessa sia liberata et conservata senza damno.

[1] *c. 20v.*

[XI.] Del consiglio del savio da concedersi.

Item statuiro et ordinaro che qualunche volta fusse alcuna causa, lite o questione dinanzi al Potestà et sua Corte de li homini di Bonconvento, qualunche delle parti che domandasse el consiglio del savio el Potestà et suo Offitiale sia obligato et debbi tale consiglio concedere et mandare al savio con le ragioni d'ognuna delle parti, dati prima e sospecti et dubbii per le parti. Et le spertole si mandino al savio secondo sarà ordinato per l'Offitiale in secreto; et quello tanto che sarà consegliato per epso savio si mandi ad executione per la sententia di decto Offitiale non uscendo del consiglio predetto.

[XII.] Che el venditore conservi le ragioni del lavoratore.

Qualunche persona di Bonconvento vendesse o alienasse alcuna cosa allocata ad altri infra el tempo della allocatione tale venditioni o alienationi non preiudichino alli lavoratori, ma sempre se intendino in le loro ragioni, anco che da tali alienanti o vendenti non fusseno reservate.

[XIII.] Della testimonianza di uno testimone.

La testimonianza di uno testimone di verità, di bona fama et di anni diciotto et da inde in su tanto in civili quanto in criminali fino a la somma di soldi quaranta[1] vaglia et tenga per piena ragione col iuramento del domandante.

[1] *dopo* qua *c. 21r.*

[XIV.] Quello che si obliga per lo Commune sia conservato senza damno.

Qualunche si obligarà per lo Commune in alcuno debito di Commune sia tenuto el Commune decto tale conservare senza alcuno suo damno, interesse o spesa sì et in tale modo che detto tale che si fusse obligato per alcuno modo sia al tucto dalla Communità di Bonconvento preservato senza alcuno suo damno et rilevato da ogni interesse et spesa che havesse patito per tale obligatione.

[XV.] Del prezo delle scripture dell'Offitiale.

Lo Potestà et suo Offitiale di Bonconvento per suoi emolumenti di scripture debbi pagarsi come qui di sotto sonno taxate et più oltre pigliare non debbi né si debbi pagare.

De ogni richiamo soldi 3[1] de quali uno soldo sia del Comune[2].
De ogni risposta confessando o negando soldi due.
De ogni aiuto soldi due.
De ogni integina o sequestro soldi cinque.
De ogni testimone soldi cinque.
De ogni fede soldi cinque.
De la sententia da lire xx. in su soldi dieci.
De la sententia da xx. lire in giù soldi cinque.
De la appellatione soldi cinque.
De ogni comandamento soldi tre.
De la publicatione de testimoni soldi cinque.
De ogni littera presentata soldi cinque.
De richiami de cittadini et per vigore di lettera uno soldo per lira[3].
Della tenuta che si darà per richiami di cittadini nulla si paghi.
Del comandamento de la tenuta soldi tre.
De bandi di qualunche tenuta o cittadini o di Bonconvento soldi due per bando.
Della adiudicatione della tenuta soldi due.

Della fede del debito soldi tre.
Della promissa soldi cinque.
De la tenuta fra Bonconventesi soldi due.
Del sindicato del Camarlengo generale soldi quaranta.
Del sindicato de l'Operaio del molino et Scriptore insieme s. 40.
Del sindicato del Camarlengo de le cabelle, mosti et sali insieme lire due.
Del sindicato del Rettore dello Spedale et Sanctesi insieme et uno sindicato solo soldi trenta.

[1] *integr. da* ASS, *Statuti dello Stato*, reg. 18. [2] *accanto ad ogni cifra appare il corrispondente in cifre romane.* [3] *c. 21v.*

[XVI.] Delli richiami posti si paghi al Commune soldo uno per richiamo.

Item statuiro et ordinarono decti Statutarii che el Potestà et suo Offitiale sia tenuto per vinculo di iuramento dare alla Communità per ogni richiamo et querela che scrivarà che non sia per vigore di lettera di tribunali di Siena soldi uno per richiamo che già si usava mettere nel ceppo et sieno tenuti li Priori et Camarlengo al fine di suo offitio di epso Potestà et Offitiale vedere el libro delle civili et contare li richiami et sommare et così veduto faccino pagare ad ragione di soldo uno per richiamo o vero li mettino ad conto di epso Potestà et suo Offitiale et non vedendo epso conto epsi Priori et Camarlengo sieno obligati pagare alla Communità di loro proprii denari.

[XVII.] Del modo di fare integine[1].

Sia licito ad ciascheduna persona fare integine de beni mobili, denari et qualunche altri beni existenti appresso di qualunche persona la quale integina duri dì quindici infra el quale tempo lo creditore sia obligato porre richiamo et fare fede del debito et seguire et passati detti quindici dì la integina sia nulla. Et quello appresso del quale sarà facta decta integina debbi epsa tenere et salvare ad petitione de la Corte et del creditore et non concederla senza loro expressa licentia sotto li damni et interessi de la Corte et di decto tale creditore. Dichiarando che di robbe che venisseno alli mercati di Bonconvento non si possi fare integina alcuna.

[1] *c. 22r.*

[XVIII.] Del iurare suspecto fugitivo.

Possi qualunche persona che harà ad havere da alcuno di Bonconvento quale non possedesse beni immobili equivalenti quello tale iurare sospecto et l'Offitiale dato el iuramento ad tale domandante sia obligato tale sospecti detenere in persona fino tanto harà pagato o sicurato el suo creditore in denari, pegni e ripromisse. Et caso dicesse non essere obligato dato suffitiente promessa di stare ad ragione et pagare el iudicato sia relaxato et liberato1.

[1] *c. 22v.*

Terza distinctione. De malefitii.

[I.] Et prima de la pena di chi bastemmia Dio, la vergine Maria o sancto o sancta.

Qualunche persona di Bonconvento, di qualunche grado o conditione sia, ardirà bastemmiare lo omnipotente Dio, la vergine Maria o quelli maladire o alcuno acto inlicito et non honesto fare caschi in pena di lire dieci di denari da pagarsi di facto senza alcuno relaxito. Et se bastemmiarà o maladirà alcuno sancto o sancta caschi in pena di lire cinque da pagarsi come di sopra. De la quale pena la metà sia del Commune, el quarto dello Offitiale et el quarto dello accusatore et ciascheduno possa accusare et li sia data fede; el nome suo sia secreto. Et qualunche persona giurarà al corpo o al sangue di Dio o della vergine Maria o di alcuno sancto o sancta caschi in pena di soldi dieci per politia.

[II.] Dove raddoppino le pene.

Tucte le pene contenute nel presente volume di statuti raddoppino quando fusse di nocte, quando fusse in casa di Commune, quando fusse in presentia dell'Offitiale, in palazo o fuore di palazo et le pene, una volta duplicate, non possino più duplicarsi per alcuno modo; et simile quando fusse in chiesa raddoppino decte pene.

[III.] Della pena delle parole iniuriose all'Offitiale.

Nissuna[1] persona di Bonconvento ardisca o presuma dire parole iniuriose allo Offitiale del Potestà di Bonconvento sotto pena del doppio che andarebbe se la dicesse contra de uno altro, sicondo la forma delli presenti statuti[2].

[1] *in marg. sin.*: Nota che per li Regolatori si corregge decto statuto, cioè che la pena si intenda essere sicondo la forma delli statuti del magnifico Comune di Siena prout patet de tali correctione in prima approbatione presente volumine manu mei ser Marcelli Grammatici. fo. 37. [2] *c. 23r.*

[IV.] Della pena di chi rimprovera iniurie.

Statuiro et ordinaro che non sia alcuna persona di qualunche conditione si sia che ardisca rimproverare a nissuno iniuria di morte di padre, madre, fratello o zio o di parente fino al terzo grado sotto pena di soldi quaranta di denari.

[V.] Della pena delle parole iniuriose in genere.

Nissuna persona debbi ad alcuno dire ladro, cornuto, bastardo, adultero, falsario, homicida o simili parole sotto pena di soldi quaranta per ciascheduna parola. Et qualunche persona dicesse ad altri: "tu menti per la gola" paghi di pena soldi vinti o vero dicesse: "tu non dici el vero" paghi soldi dieci. Et se lo accusato negasse, basti la prova di uno testimone maggiore di anni diciotto. Et se alcuno dirà a femina puttana, gaglioffa, maliarda, incantatrice, ruffiana o simili parole paghi di pena soldi quaranta di denari per ciascuna parola, essendo provato per uno testimone come di sopra. Et caso che tale iniuriato non se lo recasse ad iniuria paghisi meza pena delle pene sopradette.

[VI.] Di procedere sopra li inquisiti.

Qualunche persona sarà stata inquisita, accusata o denuntiata in cause criminali vel quasi da alcuna persona o si inquisirà per l'Offitiale per sua autorità, sia tenuto l'Offitiale per lo Messo de la Corte fare citare tale inquisito con la cedula in persona o vero alla casa di sua habitatione et, non havendo casa, alla porta del palazo per lo Messo che infra lo termine di tre dì comparischa ad fare[1] sua scusa et comparendo datoli el iuramento di rispondare di verità, si ammetti la sua risposta confessando o negando et data suffitiente promessa di stare ad ragione et pagare el iudicato se lo facci tempo octo dì ad fare ogni sua difesa et procedisi alla sen-

tentia. Et caso non comparisse statuiteli el sicondo termine di octo dì in contumacie sia havuto per confesso et convincto et seguitisi alla sententia sicondo la forma delli statuti.

[1] *dopo* fa *c. 23v.*

[VII.] Della pena di chi manifesta secreto.

Nissuna persona ardisca o vero presumi manifestare alcuno secreto di Commune per lo quale ne venisse alla Communità alcuno damno o impedimento sotto pena di lire cinque di denari et di essere privato ipso facto de ogni offitio di Commune in perpetuo. Et questo non se intenda in quelle parti dove predicasse al magnifico Commune di Siena o a li magnifici nostri Signori.

[VIII.] Della pena di chi deveta pegno.

Nissuna persona ardisca al Notaro, Messo o famegli de la Corte del Potestà di Bonconvento devetare pegnio o a epsi tollere delle mani pena soldi quaranta per ciascuna volta et stiesi al iuramento del Messo et sua fede.

[IX.] Di chi cava lo statuto di casa di Comune senza licentia.

Nissuno di Bonconvento ardisca o presumi li statuti di Bonconvento cavare fuore del palazo né appresso di sé ritenere senza licentia dello Offitiale et Priori ad pena di soldi xx. per volta. Possi l'Offitiale fare copie di epsi a chi le domandarà[1].

[1] *c. 24r.*

[X.] Di chi non accepta l'offitio suo.

Qualunche persona di Bonconvento sarà tracto, electo o deputato ad alcuno offitio di Commune dare et exercitare sia tenuto tale offitio acceptare et exercitare sicondo sarà obligato et per quello tempo ordinato sotto pena di soldi quaranta da pagarsi di facto et niente di meno tale offitio acceptare, giurare et exercitare sia tenuto et obligato qualunche cosa non obstante.

[XI.] Di chi lavora terra altrui.

Nissuna persona debbi lavorare alcuna terra allocata ad alcuno durante la allocatione sotto pena di soldi quaranta et sia constretto rifare al conductore di tale terra o posessione ogni damno che per quella cagione sostenesse. Del quale damno si stia al decto di due Massari da eleggiarsi per li Priori.

[XII.] De la pena di chi prestarà scripture di Commune[1].

Prestare, dare o vero monstrare per alcuno modo alcuna carta, instrumento o scrittura di Commune nissuno possi ad pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta, né permettere se ne cavi alcuna copia sotto detta pena.

[1] *la rubrica è stata cassata e in marg. destro*: Nota che per li Regolatori si correggie decto statuto di chi prestarà scriptura di Communità in questo modo cioè che le copie di tali scripture si possino dare ad qualunque persona l'addommandasse senza pena alcuna de qua [patet in ultimo in fo. volumine] in prima approbatione manu mei Marcelli Grammatici scribe.

[XIII.] De la pena di chi ricepta sbandito.

Non sia alcuna persona di qualunche conditione sia che ardisca ricettare in alcuna sua casa o vero[1] conducta alcuno sbandito o condennato per malefitio o excesso per lo magnifico Commune di Siena, né dare bere o mangiare, parlare o compagniare sotto pena di lire dieci di denari per ciascuno et ciascuna volta.

[1] *c. 24v.*

[XIV.] De la cognitione del Potestà et Offitiale.

Statuiro et ordinaro detti Statutarii che el Potestà et suo Offitiale di Bonconvento non possi né debbi recognioscere per alcuno modo alcuno malefitio, excesso o damno dato che fusse commisso in Bonconvento e sua corte se non al tempo del suo preccessore[1] et suo et più oltre non se intrometta exceptuando però malefitii enormi.

[1] pre *corretto su* su *barrato.*

[XV.] Del modo di leggiere le condennationi.

Sia tenuto l'Offitiale quelle condemnationi che lui farà, così ad denuntia di particulari, come per suo arbitrio et per forma delli presenti statuti ogni mese in Consiglio leggiere tali condennati et lecti che saranno tali condennati habbino tempo dì dieci ad pagare, essendo però messo el bando et dal dì di epso bando habbino tempo decti dieci dì. Et pagando paghino col quarto meno. Et non pagando infra decto tempo non si admetti alcuno benefitio di quarto.

[XVI.] Della pena di chi facesse congrega di gente.

Non sia alcuna persona di qualunche grado, stato o conditione si sia di Bonconvento che ardisca o presumi per alcuno modo né sotto alcuno quesito colore fare congrega di gente di dì o di nocte né tractare o ordinare cosa alcuna contra la Communità o contra qualunche cosa che fusse stata[1] ordinata per lo generale Consiglio sotto pena di lire dieci di denari et di ogni damno, spesa o interesse che al Commune ne potesse venire.

[1] *dopo* sta *c. 25r.*

[XVII.] Dello spergiuro.

Qualunche persona che giurarà in le mani dell'Offitiale di dire la verità et con effecto sarà provato non havere ditto el vero et tale iuramento havesse preso in sua difensione, sia condennato in soldi quaranta di denari. Et se fusse di cosa che a-llui non apartenesse et spectasse et non dicesse la verità, damnificando el proximo, se intenda cadere et caschi in pena di lire dieci di denari.

[XVIII.] Del testimonio di xviii. anni.

Nissuna persona che non ascende alla età di anni diciotto non sia admesso in alcuno testimonio o testimoniantia, tanto in civili, criminali o damni dati et rendendola sia di nissuno valore.

[XIX.] Della pena di chi tolle paglia o fieno.

Non sia alcuna persona che ardischa o presumi torre paglia straime[1] o fieno di casa o cappanna ad pena di soldi vinti et in altro luogho soldi dieci et di notte sia pena doppia et in tucti li casi emendi li damni el patrone ad estimatione delli Stimatori o, se per testimoni degni di fede fusse provato la quantità che havesse tolta. Et se tale che torrà decta paglia, fieno o strame sarà minore di anni quattordici, paghi meza pena et sempre el damno si emendi[2].

[1] *aggiunto in marg. sin.* [2] *c. 25v.*

[XX.] De la pena di chi portasse arme.

Item statuirno et ordinorno li predecti Statutarii che non sia alcuna persona di qualunche grado o conditione si sia che ardisca né presumi in Bonconvento et suoi borghi portare alcuna generatione di arme né da offendere né da difendare sotto pena di lire cinque per ciascuno et ciascuna volta possi et sia licito ad ciascheduno portare arme per dricta via di Bonconvento quando andasse per sue faccende fuore et non altrimenti. Et ciascheduno ne possi essere accusatore et habbi la quarta parte delle pene, el suo nome sia tenuto secreto.

[XXI.] Della pena di chi stesse in case o posessioni altrui contra la voluntà del patrone.

Nissuna persona ardischi né presumi turbare alcuno in la sua pacifica posessione o casa sotto pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta et niente di meno sia constrecto decta posessione relaxare al proprio padrone et di quella uscire.

[XXII.] Della pena di colui che tollesse aratro.

Qualunche persona ardirà torre aratro, bomare, giogo, bancelloni o altre simili massaritie senza licentia del vero padrone, caggi in pena di soldi xx. per ciascuno et ciascuna volta et niente di manco sia tenuto quella tal cosa tolta restituire al proprio patrone.

[XXIII.] Della pena di chi ferisse bestie grosse o minute.

Qualunche persona ferirà o per altro modo impedimentirà o guastarà nissuna bestia grossa o vero minuta caggia in pena di soldi quaranta per bestia grossa et[1] soldi xx. per bestia minuta et niente di manco sia obligato satisfare el damno al vero patrone ad iudicio delli Estimatori del Commune di Bonconvento.

[1] *c. 26r.*

[XXIV.] Della pena di chi rimove termini.

Nissuna persona di qualunche conditione si sia ardisca di cavare, removere o guastare termini che fusseno posti per termini in qualunche loco fusseno, sotto pena di lire cinque per ciascuno et ciascuna volta. Et sia bastante uno testimonio degnio di fede et niente di manco tale termine o termini sia obligato quello tale rimettere ad tucte sue spese.

[XXV.] Della pena di chi traesse alcuno di prigione.

Qualunche persona ardirà di trarre alcuno delle carcere del Commune di Bonconvento o di ferri o ceppi o di altro loco in nel quale fusse detenuto per lo Potestà o suoi offitiali di Bonconvento o vero darà aiuto nissuno caggi in pena di lire dieci di denari et niente di manco tale che harà tratto o prestato aiuto sia obligato ad satisfare tucto quello per lo quale tale delinquente fusse stato detenuto, così in civili come in criminali[1].

[1] crimali *nel ms.*

[XXVI.] De la pena di chi ricetta ladro o ladra o persona dishonesta.

Nissuna persona possa né sia licito ricettare né dare rietto[1] ad alcuno ladro, ladra o altra dishonesta persona né dare da mangiare o bevere sotto pena di soldi cinquanta di denari[2].

[1] *così nel ms.* [2] *c. 26v.*

[XXVII.] De la pena di chi ricetta cosa furata.

Non sia alcuna persona che ardisca o presumi di ricettare alcuna cosa, di qualunche sorte sia, che fusse stata robbata in Bonconvento o in qualunche altro loco sotto pena di soldi cinquanta di denari senesi, caso che ne havesse notitia tale ricettante.

[XXVIII.] Della pena di chi percuote con mano vacua.

Qualunche persona ardirà percuotare alcuna persona con pugnio et mano vacua alcuna persona di Bonconvento in nel viso senza effusione di sangue, caggi in pena di lire cinque di denari. Et se percotarà in altro loco de la persona caschi in pena di soldi cinquanta non escendo sangue.

[XXIX.] Della pena di chi percuote con ferro.

Qualunche persona percotarà alcuno di Bonconvento con alcuna generatione di arme et sangue non ne uscirà se percotarà in la testa caschi in pena di lire vinticinque. Et se dalla testa in giù senza effusione di sangue caschi in pena di lire dieci di denari senesi.

[XXX.] Della pena di chi percote con bastone o altro genere di legniame.

Qualunche persona ardirà percuotare alcuno di Bonconvento con alcuna generatione di legnio in la testa et sangue non uscirà caschi in pena di lire dieci di denari. Et se in altro loco della persona et senza effusione di sangue sia pena lire cinque di denari[1].

[1] *c. 27r.*

[XXXI.] Della pena di chi assalisse alcuno con arme o bastone.

Qualunche persona ardirà assaltare alcuno di Bonconvento con alcuna generatione di arme et ad menare per darli et non li darà, caschi in pena di lire cinque, se con bastone caggi in pena di soldi quaranta. Et se non lo percotarà et prosequirà doppo lo insulto et incalciarà caggi in doppia pena, computando la prima pena.

[XXXII.] Della pena di chi percotesse con saxo.

Qualunche persona percotarà alcuno di Bonconvento con saxo in capo et senza effusione di sangue, sia pena di lire cinque di denari. Et se in altro luogo della persona sia in pena soldi cinquanta di denari.

[XXXIII.] Della pena di chi gioca ad giochi devetati.

Item statuirno et ordinorno che non sia alcuna persona di qualunche stato o conditione si sia che ardischi o vero presumi in Bonconvento et sua corte giocare alli infrascripti giochi sotto pena di lire cinque di denari senesi di dì et di nocte raddoppi la pena: in prima el gioco di frusso, la condennata, primiera, trenta per forza et nissuno altro gioco di carte o di dati[1] excepto che si possi giocare ad crecha sanese, a trionfi, al dritto, ad le menchiare, ad minoretto, a sbaraglio, a sbaraglino et ad nissuno altro gioco giocare si possi sotto pena di lire dieci di denari senesi. Item non si possi fare ventura né giocare alla ventura tanto denari quanto altre robbe sotto decta pena. Et simile pena sia a quelle persone che desseno ricetto a detti giochi in[2] casa loro, loro bottigha o condutta et ciascheduno ne possi essere accusatore et habbi la quarta parte, el nome suo sia tenuto secreto.

[1] *così nel ms.* [2] *c. 27r.*

[XXXIV.] Del benefitio da admettarsi in malefitii.

Itam statuiro et ordinoro decti Statutarii che di qualunche malefitio fusse commisso et quello per lo delinquente sarà confesso, sia admisso el benefitio del quarto confessando tale malefitio. Et qualunche volta sarà commisso alcuno malefitio per qualunche modo e che sarà facta la pacie del malefitio commisso infra hore vintiquattro non se intenda essere pena alcuna, né possi essere gravato ad alcuna pena havendone di decta pacie fede allo Offitiale o, per rogo di Notaro o per testimoni degni di fede sia al tucto tale delinquente absoluto. Et tanto paghi soldi cinque per la fede di epsa pacie, et facendosi decta pacie fuore del decto termine di hore xxiiii. alhora se admecti el benefitio del quarto per decta pacie.

[XXXV.] Della pena di chi accusa et non prova in malefitii.

Qualunche persona di Bonconvento accusarà alcuna persona di qualunche malefitio et quello non provarà, sia condennato in quella medesima pena che sarebbe condennato tale accusato se havesse facto el malefitio.[1]

[1] *c. 28r.*

Danni dati[1].

[1] *di altra mano e sottolineato.*

Quarta distinctione, delli extraordinarii et damni dati.

[I.] [1]Pena di chi lavora in dì festivi[1].

Nissuna persona possi o vero debbi per alcuno modo lavorare o fare lavorare in Bonconvento o sua corte né personalmente né con bestie in li infrascripti dì festivi sotto pena di soldi dieci per ciascuno et ciascuna volta et persona: el dì della sancta Trinità, el dì di sancto Pietro, san Pauolo, san Lorenzo, sancto Biagio, sancto Bernardino, sancto Sebastiano, la Cathedra di sancto Pietro, santa Cristena, sancto Joanni, sancto Jacomo et sancto Cristophano, sancta Lucia et tucte le altre feste et dì festivi comandati per la sancta matre Ecclesia, el venardì di Marzo che sarà più appresso ad sancta Maria di Marzo.

[1-1] *di altra mano.*

[II.] Delle procissioni. Rubrica.

Item statuiro et ordinoro li decti Statutarii che qualunche persona sia obligata ne dì delle rogationi andare alle procissioni uno homo per casa almanco sotto pena di soldi x. Sieno obligati li Priori et Camarlengo mandare bandi che ciascuno vadi a dette processioni et non andando caschino in decta pena et l'Offitiale ne facci ricercha et quelli condanni.

[III.] Di dare la via alla posessione che non l'ha.

Sia tenuto el Vicario ad petitione di qualunche persona che havesse casa o posessione senza via constregniare el vicino ad dare la via per la sua posessione o casa ad estima delli Viarii o vero di due Massari da eleggiarsi per lo Vicaro, Priori et Camarlengo di Bonconvento.

[IV.] Della pena di chi va di nocte[1].[2]

Non sia persona alcuna che ardischi andare di nocte senza lume per lo castello di Bonconvento dal suono et sonata che sarà la campana sotto pena di soldi cinque di denari da pagarsi di facto, sia licito ad ciascheduno di nocte stare et vegliare appresso al suo uscio de la sua casa fino ad due braccia essendo in vicinato con li vicini.

[1] *c. 28v.* [2] *dopo il punto seguono parole illeggibili per inchiostro evanito.*

[V.] Di chi sta presso l'uscio della chiesa.

Nissuna persona possi né debbi mentre si dice messa et divino offitio tanto in dì festivi quanto altri dì stare dentro al chiostro dinanzi all'uscio de la chiesa sotto pena di soldi dieci per ciascuno et ciascuna volta, ma ognuno debbi stare dinanzi all'uscio de la chiesa ad udire la messa, vesperi et altri divini offitii.

[VI.] Di chi gitta immunditie in Bonconvento[1].

Non sia alcuna persona che ardischa gittare alcuna immunditia o carognia nel castello di Bonconvento, ma quella debbi portare et gittare fuore del castello sotto pena di soldi dieci per ciascuno et ciascuna volta, ma di nocte non si intenda per chi le gittasse dinanzi ad casa sua ad hore honeste acque putride.

[1] *in marg. sin.* fo. 43.

[VII.] Della pena di chi tende quoia dentro al castello.

Non sia alcuna persona che ardisca tendere o porre[1] alcuna generatione di coiame che non sia concio in piaza né in strate publiche di Bonconvento sotto pena di soldi dieci per ciascuno cuoio et ciascuna volta[2].

[1] porro *nel ms.* [2] *c. 29r.*

[VIII.] Delle ricolte da darsi in kalende di Gennaio.

Ciascuno[1] anno del mese di Gennaio ogni capo fameglia di Bonconvento et sua corte o habitante sia tenuto per tucto decto mese havere data bona et suffitiente promessa di pagare tucte et ciaschedune imposte sale, colta, mosti, taxe, et altre graveze da porsi a-llui et tucta sua fameglia o non che fusseno poste datii, preste, condennationi et per qualunche altro modo, la quale ricolta sia obligata ad pagare. Non pagando decto principale senza alcuna exceptione et qualunche persona non darà decta ricolta in decto tempo caschi in pena di soldi xx. Le quali ricolte l'Offitiale sia tenuto et debbi quella scrivere al libro delle memorie del Commune et per suo salario habbi denari quattro per uno.

[1] *in marg. sin.:* 1637 si è passato per Conselglio il levarlo non fu vento.

[IX.] Della pena di chi andasse contra al Commune.

Nissuna persona debbi andare in di servitio o mandare contra el Commune, per la qual cosa la Communità incorrisse in alcuna spesa o damno sotto pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta.

[X.] Della pena di chi macella lino in Bonconvento.

Dentro al castello di Bonconvento nessuna persona possi o vero debbi macellare o vero fare macellare lino o canape con macello o macella né quella fichare sotto pena di soldi x. per ciascuno et ciascuna volta et lo Vicario non possi dare licentia et dandola sia nulla.

[XI.] Della pena delle bestie porcine et baccine per la terra.

Qualunche persona terrà in Bonconvento alcuna bestia porcina o baccina caschi in pena di soldi cinque per bestia[1] et simile pena sia quando andasseno per la terra, possa ciascheduno ad tempi di guerra o di altri sospecti senza pena quelle tenere et mettere in Bonconvento.

[1] *c. 29v.* [2] *in marg. inf.* Vedi in fo. 47. pena lire due.

[XII.] Del gioco della palla.

Item statuirno et ordinorno che per lo advenire qualunche giocarà al gioco de la palla da soldi vinti in su debbi mettere la posta in denari o pegni altrimenti facendo non si debbi rendare ragione alcuna. Et da soldi xx. in giù anco che non sia messa la posta si debbi tenere ragione.

[XIII.] Del mese di Maggio si rimondino e pozi.

Item statuiro et ordinaro che li Priori et Camarlengo sieno tenuti et obligati mandare a bandi el rimondare e pozi del castello di Bonconvento et quelli di fuore et dare al manco offerente et tale offerente et al quale rimarranno debbi detti infrascripti pozi nettare bene. Et li Priori et Camarlengo sieno tenuti andare et vedere se saranno bene netti et voti de ogni bruttura et faccino pagare quello tanto che harà offerto et per quello li sarà rimasto. Et li pozi son questi: pozo de la chiesa, pozo de le chiavi, pozo de sancto Antonio, pozo di Borgo Furello.

[XIV.] Della pena di chi impedisse andito di acqua.

Nissuna persona impedisca o vero impedire permetti alcuno andito di acqua che piova per la quale cagione impedisse et damno facesse ad alcuna persona in li beni suoi sotto pena di soldi dieci per ciascuna volta et sia tenuto removere tale impedimento[1].

[1] *c. 30r.*

[XV.] Della pena di chi chiude chioca.

Chioca o buttino o vero alcuna altra cosa fare per le quali se impedisse che l'acqua non potesse havere el corso suo nissuna persona ardisca sotto pena di soldi dieci di denari et niente di meno tale sia obligato epso impedimento levare sotto decta pena.

[XVI.] Della pena di chi leva druinata di sua posessione.

Qualunche persona di Bonconvento et sua corte havesse posessione al lato ad via, sia obligato qualunche volta cadesse alcuna druinata di sua posessione quella removere et levare infra octo dì et le forme votare, sì che l'acqua non damnifichi el suo vicino sotto pena di soldi x. di denari.

[XVII.] Della pena di chi vollesse acqua di suo corso.

Nissuna persona possi o vero debbi rimovere o fare removere o voltare alcuna acqua di suo usato corso sotto pena di soldi quaranta et niente di meno tale acqua sia obligato infra octo dì ridurla al suo usato corso.

[XVIII.] Di chi lavora et sopraprende via di Commune.

Lavorare o non sopraprehendere via di Commune nissuna persona ardisca né debbi sotto pena di soldi xx. et sia constrecto tale via relaxare et più non pigliare né lavorare. Et ciascheduna persona ne possi essere accusatore et habbi la quarta parte. Et sieno obligati li Viarii di Commune andare et vedere decte vie et quelle fare ridurre al debito termine et quello[1] fare condennare dallo Offitiale tante volte quante fusse inobediente ad ridurla[2].

[1] *c. 30v.* [2] ridur *integrato per macchia.*

[XIX.] Che quelli che hanno facto servitio ad Commune si faccino scrivere.

Ciascuna persona che harà facto servitio ad Commune debbi venire octo dì innanzi la uscita de Priori ad farsi scrivere et porsi creditori al libro delle memorie del Commune infra el quale tempo li Priori et Camarlengo debbino fare mandare uno

bando et notificare che ognuno che ha facto servitio venga et l'Offitiale alla presentia de Priori et Camarlengo li facci creditori di tale loro servitio dato.

[XX.] Di chi atraversa terra altrui con aratro.

Nissuna persona possa con aratro ferrato atraversare per terra altrui soda o vero arata sotto pena di soldi dieci per ciascuno et ciascuna volta. Et per ogni via di Commune che atraversarà con aratro ferrato soldi xx. et per ogni volta.

[XXI.] Del horto da farsi.

Sia obligata ciascuna persona capo di fameglia ciascuno anno per tucto el mese di Aprile havere facto uno horto et in quello piantato aglio, cipollini, cavoli et altre cose da horti. Et l'Offitiale possi fare inquisitione et li colpevoli condennare.

[XXII.] Della pena di chi coglie fructi.

Ad nissuna persona sia licito cogliere fructi di altrui di alcuna posessione o vignia o horto sotto pena di soldi vinti[1] per ciascuno et ciascuna volta. Et se li cogliano di altrove et di altri loci sia pena soldi dieci per ciascuno et ciascuna volta. Sia licito ad ciaschuna persona cogliere fructi di arbori che pendesseno sopra la sua posessione senza alcuna pena et ciascheduno che commettesse tale damno se intenda obligato ad pagare la emenda del damno al ricevente ad estima delli Stimatori del Commune.

[1] *c. 31r.*

[XXIII.] Della pena di chi taglia arbori et viti altrui.

Qualunche persona tagliarà arbori o viti de beni o posessione d'altrui sia pena soldi quaranta di denari et emendi el damno et la medesima pena sia ad chi tagliasse in lama, arbori novelli o inpolloneti.

[XXIV.] Delle bestie grosse danti damno in vignia, biade, lame, caneti, horti.

Qualunche persona darà damno con bestie vaccine, asinine, cavalline, bufaline, porcine et caprine in vignia altrui da kalende Aprile fino le vignie saranno vendemmiate sia pena per ciascuna bestia et ciascuna volta soldi dieci di denari. Et se daranno damno in altri tempi sia pena soldi cinque per bestia et ciascuna volta et la emenda del damno sempre intesa.
Et se decte bestie entraranno o daranno damno in biade, legumi et prati sia pena per ciascuna bestia et ciascuna volta di soldi dieci di denari et la emenda del damno.
Et se daranno damno in lama o boschi novelli sia pena per ciascuna bestia et ciascuna volta soldi cinque di denari.
Et se daranno damno in canneto altrui sia pena per ciascuna bestia et ciascuna volta soldi cinque di denari.
Et se intraranno o daranno damno in horto altrui di alcuno[1] [2] tempo sia condennato el signior di epse bestie in soldi dieci per bestia. Et se daranno damno in horto di poponi, zuche et cedruoli sia pena soldi xx. per ciascuna volta et emendi el damno.
Et se sarà torma di bestie da vinti bestie in su sia pena per ciascuna torma et ciascuna volta che desse damno in ciascheduno di decti beni lire cinque di denari.

[1] *c. 31v.* [2] *in marg. inf.*: Vedi la pena doppia delle bestie grosse in vignie fo. 45. Segue: Vedi al libro de Consegli vecchio in fo. 75 che nelle vignie ne va pena doppia; ma ... pena doppia; per far erba pena doppia; bestie danno dato in paglia [?] pena doppia. Lib. de Consegli il [dec.] 6 a fo. 41.

[XXV.] Delle bestie minute che daranno damno in detti beni.

Qualunche persona che darà damno con bestie minute in vignie di Aprile fino saranno vendemmiate sia pena per ciascuna bestia soldi cinque di denari et se daranno damno in altri tempi sia pena soldi tre per bestia et emendi el damno.
Et se daranno damno in biadi, legumi et prati sia pena per ciascuna bestia et ciascuna volta soldi cinque et per ciascuna torma soldi quaranta et emendi el damno.
Et se decte bestie damno daranno in horto altrui sia pena per ciascuna bestia soldi cinque et simile in horto di poponi, zuche et cetrioli et per torma sia pena soldi quaranta di denari et la emenda sempre intesa.
Et se daranno damno in lama o bosco novello sia pena soldi due per bestia.

[XXVI.] Della pena delle bestie pecorine in stoppia, terra lavorata o colto.

Nissuna bestia pecorina per alcuno modo possa intrare in stoppia mentre vi sonno grani né in terra lavorata o colto sotto pena di soldi cinque per bestia et ciascuna volta, intendendosi quando la terra o colto sarà molle.

[XXVII.] Della pena delle bestie grosse ne' fossi[1].

Non sia alcuna persona che ardischi di mettere bestie di qualunche generatione si sia ad pasturare in li fossi o carbonaia sotto pena di soldi cinque per bestia grossa et soldi tre per bestia minuta.

[1] *c. 32r.*

[XXVIII.] Non sia pena de prati non metuti per sancta Maria di Agosto.

Qualunche non harà metuto o segato el suo prato per la festa di sancta Maria di Agosto se alcune bestie di qualunche generatione si sieno vi daranno damno non sia pena alcuna.

[XXIX.] Della pena delle bestie grosse in biadi metuti.

Qualunche persona darà damno con bestie vaccine, cavalline, porcine, asinine, caprine in li grani che saranno metuti et abarchaiati sia pena per bestia soldi dieci et la emenda del damno. Et nissuna di decte bestie possa intrare in le stoppie mentre che vi sarà el grano metuto sotto pena di soldi cinque per bestia et ciascuna volta.

[XXX.] Della pena delle bestie grosse a pagliai.

Qualunche bestia grossa baccina, asinina et cavallina damno darà ad pagliari di fieno o paglia di alcuno tempo sia pena al signiore si epse bestie soldi cinque per ciascuna et ciascuna volta et la emenda del damno al patrone.

[XXXI.] Che allo accusatore di suoi beni si creda fino soldi xl.

Qualunche persona tanto di dì quanto di nocte trovarà alcuna persona dare damno personalmente o con bestie[1] in li suoi beni in qualunche loco sia col iuramento suo se intenda piena fede fino alla somma di soldi quaranta et contra non si possa dire per alcuno modo, ma si stia al sacramento di epso ricevente el damno et questo se intenda quando tale patrone trovarà in persona tale damno dante et bestie et non altrimenti. Et se si trovasse el contrario tale accusatore sia condennato in lire dieci di denari.

[1] *c. 32v.*

[XXXII.] Come si dia licentia de suoi beni[1].

Qualunche persona vorrà dare licentia de suoi beni proprii o allocati sia tenuto quella fare scrivere all'Offitiale et non facendola scrivere tale licentia che si allegasse per lo accusato non vaglia né tenga per alcuno modo et non se admetti benchè tale che havesse el damno riceuto dicesse: "Io non voglio che de miei beni sia accusato non obstante qualunche leggie, statuto o deliberatione che in contrario parlasse per alcun modo".

[1] *Il capitolo è annullato con righe trasversali sul testo. In marg. sin si legge*: Cassum et deliberatum per [...] dominorum Regulatorum sub die 30 Decembris 1522 per me Marcellum Grammatici notarium dominorum eorum tribunalis. *La rubrica non appare in* ASS, *Statuti dello Stato*, reg. 18.

[XXXIII.] Della pena delle selve et boschi di Commune.

Qualunche persona di qualunche grado stare o conditione sia ardirà per alcuno modo per sé o per altri intrare et damno dare in selve del Commune di Bonconvento et in quello tagliarà alcuna generatione di legniame e torrà legniame tanto tagliato quanto legniame morto o vero sarà trovato in detta selva con alcuna generatione di ferro da tagliare o con bestie da portare caschi in pena di lire cinque di dì et lire dieci di nocte [1]della quale el mezo sia del Commune, el quarto dello Offitiale, el quarto dello accusatore da[1] pagarsi di facto in contanti senza alcuna exceptione[2]. Et niente di manco sia licito et possi ciascheduna persona che trovarà detti tali damni accusare. Et sia data piena fede col suo iuramento et habbi la quarta parte la quale sia obligato el Camarlengo della steccaia numerare in contanti senza alcuna exceptione pena al Camarlengo soldi xx. se contrafacesse da pagarsi di

facto. Et sia obligato tale che damno desse pagare oltre la pena la emenda del damno alla Communità.
Item qualunche persona darà damno in dette selve di Commune con bestie vaccine, cavalline, asinine, caprine et porcine sia pena soldi quaranta per bestia et se damno daranno ne polloneti se intenda doppia pena et la emenda del damno. Et se con bestie pecorine sia pena soldi cinque per bestia et per ciascuna volta et ognuno possi essere accusatore et habbi la quarta parte de la pena in contanti dal Camarlengo della steccaia nel modo come di sopra. Sia licito però alli signiori di sancto Pietro possere tagliare fino due caroccie senza pena o licentia intendendosi per honorare decta festa et non altrimenti.

[1-1] *sottolineato.* [2] *c. 33r.*

[XXXIV.] Della pena di chi non spaza el sabato.

Ciascuna persona di Bonconvento et habitante sia obligato el sabato havere spazato et fare spazare dinanzi alla sua casa nelle strate publiche di Bonconvento quanto tiene la casa sua et fino el mezo de la via et la spazatura havere levata el medesimo dì et portata fuore della strada publica sotto pena di soldi cinque per ciascuno et ciascuna volta. Et sia obligato ogni sabato el Offitiale havere mandato decto bando per li loci consueti di decta terra di Bonconvento[1].[2]

[1] *c. 33v.* [2] *in marg. inf.* Lib. Cons. 75. pena et lo.

[XXXV.] De la pena di chi tollesse legniame deputato per la steccaia.

Non sia alcuna persona che ardischi o presumi tagliare o torre legniame tagliato di qualunche bosco o loco che fusse deputato o comprato per lo uso della steccaia né torre legniame che fusse conducto alla steccaia o vero su per la steccaia o tagliare di qual sorte si vogli di decto legniame facto et tagliato alla steccaia alla pena di soldi cinquanta per ciascuna volta et di nocte sia pena doppia. Et di dette tagliature sia pena soldi vinti. Et ciascuno ne possi essere accusatore et habbi la quarta parte dal Camarlengo della steccaia in contanti senza altra exceptione. Sia però licito al mogniaio pigliare el legniame morto che rimanesse per le piene su per la steccaia senza alcuna pena.

[XXXVI.] Che de le selve di Commune non si possi dare licentia.

Item statuiro et ordinoro detti Statutarii che per lo advenire nissuno offitio di priorato o vero Camarlengo[1], Operaio et Scriptore della steccaia tanto insieme quanto di per sé, per alcuno modo né sotto alcuno quesito colore possino né debbino dare licentia a nissuna persona di qualunche grado o conditione si sia di tagliare legnia o portare legnia tagliate o morte che fusseno nelle selve et boschi di Commune et boschi per la Communità comprati per lo uso della steccaia sotto pena di lire due per ciascuno Priore et Operaio senza expressa licentia del generale Consiglio o di homini haventi autorità da decto Conseglio.

[1] *il Camerlengo non appare in* ASS, *Statuti dello Stato*, reg. 18.

[XXXVII.] Della festa di sancto Pietro.

Li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno sieno obligati uno mese inanzi la festa di sancto Pietro fare congregare el Consiglio et di decta festa in quello proporre. In lo[1] quale Consiglio si debbino eleggiere per li Priori et Camarlengo dodici homini acti et idonei de quali ne debbino rimanere quattro li quali si intendino Signiori della festa e l'offitio loro sia honorare tale festa di sancto Pietro in quelli modi come a-lloro parrà sotto pena di soldi dieci per ciascuno che non ubidisse. Et havere debbino della pecunia del Commune lire quattordici pena alli Priori et Camarlengo se non la pagasseno ad requisitione di epsi Signiori della festa soldi quaranta. Li quali Signiori della festa debbino procurare in tale modo: che se bottighe di forestieri venisseno ad decta festa debbino stare fuore della terra et imporre pena a detti bottigai fino soldi quaranta da pagarsi di facto. Li quali Signiori della festa la mactina che si farà la processione debbino pigliare el baldachino et quello portare a detta procissione. Et circa decta festa habbino ad procurare tucto quello che lo farà di bisognio in honore di decto sancto advocato et protectore de la terra et homini di Bonconvento.

[1] *c. 34r.*

[XXXVIII.] Del modo di portare el baldachino per la festa del Corpus Domini.

Item statuiro et ordinaro decti Statutarii che per lo advenire ciascheduno anno in la festa del Corpus Domini li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno in

honore di tale solennità et della Communità di Bonconvento sieno tenuti et obligati la mactina alla procissione pigliare el baldachino in la chiesa et quello portare fino al canto primo della volta de le mura et di poi li homini della compagnia di sacto Pietro et sancto Bastiano et ogni compagnia due, pigliando però quelli de la compagnia di sancto Pietro el loco più degnio di epso baldachino et quelli di sancto Sebastiano el sicondo loco portino et ritornino el baldachino[1] fino alla chiesa. Li quali Priori et Camarlengo debbino fare comandare alli homini di epsa compagnia che piglino et stieno a li loghi loro.

[1] *c. 34v.*

[XXXIX.] De mercati di Commune.

Item statuiro et ordinaro decti Statutarii che li infrascripti dì se intendino dì di mercato in Bonconvento et sua corte in li quali dì ciascuno del contado di Siena possi et li sia licito venire, stare et ritornare libero, salvo et securo in havere et in persona per debiti civili et con sue mercantie che portarà et non possi essere gravato né molestato dal Potestà et suoi offitiali di Bonconvento o offitiali del contado di Siena per tucto el dì di epso mercato et el dì inanzi, el dì di poi sotto pena ad qualunche offitiale che contrafacesse per alcuno modo fiorini cento da pagarsi al magnifico Commune di Siena. In li quali dì di mercato quelli tali che verranno ad vendere robbe non possino né debbino tenere robbe né vendere dentro al chiostro dinanzi alla chiesa sotto pena di soldi cinque di denari dovendosi però o per via di bando o per via di farlo[1] significare farneli certi ad ciò non possino allegare scusa di ignorantia. Li dì di mercato son questi, cioè: kalende di Gennaio, el dì inanzi el dì di kalende, el dì poi; sancto Jacomo et sancto Cristophano di Luglio tre dì; la festa di Ogni Sancti tre dì; sancto Andrea di Novembre tre dì; sancta Lucia tre dì; sancto Thomme tre dì. Et similmente se intenda mercato ogni giovedì in quello modo che habbiamo dal magnifico Commune di Siena.

[1] farlo *nel ms.*

[XL.] De la guardia.

Item statuiro et ordinoro che ciascuna persona che harà contracta affinità et parentela sieno obligate le parti[1] dal dì che sarà contracta la affinità et parentela [2]infra uno mense[2] sotto pena di lire cento per ciascuna de le parti havere dato lo anello.

De la quale pena la metà sia del magnifico Commune di Siena, el quarto del Potestà, el quarto dello accusatore.

[1] *c. 35r.* [2-2] *di altra mano.*

[XLI.] Che non si arroti ferri a pietre di pozi.

Non sia alcuna persona ch'ardischi arrotare ferri di qualunche ragione ad pietre et orli di pozi di Bonconvento o di fuore sotto pena di soldi dieci.

[XLII.] Delle robbe che si debbano portare in piaza.

Qualunche persona portarà alcuna cosa da mangiare di qualunche sorte sia quella debbi portare in piaza alla bancha sotto pena di soldi dieci per ciascuno che contrafacesse. Et non si possi vendere in grosso se prima non le tiene almanco uno octavo di hora pena al compratore et venditore soldi dieci per ciascuno et ciascuna volta.

[XLIII.] Di condurre predicatore.

Item statuiro et ordinaro che li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno ciascuno anno del mese di Novembre debbino havere eletto uno idoneo et bono religioso per predicatore la Quatragesima con salario di lire vintiquattro et più non si possi dare se non sarà deliberato per lo Consiglio. Et possino li Priori et Camarlemgo fare venire decto predicatore octo dì inanzi Pasqua et la festa di Pasqua della Natività et confessare. Et possino decti Priori et Camarlengo oltre al decto salario farli helemosina come lo parrà. Sia obligato lo Spedale et Spedaliere[1] ad decto predicatore fare le spese tucta la Quaresima et così el dì inanzi Pasqua et la festa di Pasqua sopradetta, cioè di pane et vino et cucinare diligentemente, pena a li Priori et Camarlengo se saranno negligenti soldi xxxx^{ta} per uno.

[1] *dopo* spe *c. 35v.*

[XLIV.] Del Maestro della squola.

Item statuiro et ordinaro che per lo advenire qualunche volta non sarà conducto Maestro di squola in Bonconvento li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno

possino et debbino eleggiere uno Maestro di squola per uno anno idoneo et suffitiente con salario di fiorini dodici di lire, quattro per fiorino dalla Communità et con conveniente casa et habbia li infrascripti emolumenti dalli scolari, cioè latinanti el mese soldi cinque; donato el mese soldi cinque; quaderno el mese soldi quattro; carta el mese soldi due; lettere, scrivere et abaco el mese soldi cinque. Delli quali emolumenti el Maestro ne habbia ad havere la cura et el bene et male sopra di sé et el mese cominciato sia pagato per intero dalli scolari pena alli Priori et Camarlengo se contrafaranno soldi quaranta per ciascuno di loro.

[XLV.] Della festa di sancta Brigida.

Item statuiro et ordinaro che ad reverentia di sancta Brigida li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno del mese di Maggio debbino fare dire messe cinque in la chiesa di sancto Pietro et fare la procissione et messe cantando et la sera inanzi debbino fare mettere bando che ognuno vadi alla procissione sotto pena di soldi cinque a qualunche capo di fameglia o vero uno homo per casa che non andasse ad decta procissione et lo Spedaliere sia obligato dare alli[1] preti uno pane per prete et tre boccali di vino infra tucti et soldi dieci dalla Communità per ciascuno prete li quali Priori debbino fare dire tucte le messe in una mactina. Et sia deputato el dì octo di Maggio che sarà sancto Michelagniolo pena a Priori et Camarlengo soldi quaranta se contrafaranno per ciascuno et ciascuna volta.

[1] *c. 36r.*

[XLVI.] Della admonitione.

Item statuiro et ordinaro che li Priori et Camarlengo che per li tempi saranno del mese di Gennaio debbino in Conseglio chiamare tre homini et uno obtenuto per scontrino sia Massaio sopra la admonitione della Communità. Quale debbi pigliare per inventario epsa admonitione et tenere et salvare in quello loco che sarà ordinato per lo Consiglio. Et duri l'offitio suo fino non sarà revocato per lo Consiglio et tenere debbi conto del tucto et epso conto di poi rendere con lo inventario al novo Massaro et stare ad sindicato ad requisitione del Consiglio.

[XLVII.] Del salvare li libri et scripture di Commune.

Item statuiro et ordinaro che del mese di Gennaio li Priori et Camarlengo debbino fare di eleggiere tre homini acti et suffitienti de quali uno remanente se intenda Camarlengo de libri et scripture del Commune. El quale debbi pigliare per inventario tucte le scripture et quelle ordinare in uno cassone per lui da farsi fare et per la Communità si debbi pagare. Et così salvare decte scripture et quelle mostrare ad chi ne harà di bisognio et tale che ne harà bisognio sia obligato pagare soldi due per libro et per volta. L'offitio suo duri perfino ad tanto non sarà revocato per lo Consiglio et sia obligato per ogni sospecto li libri[1] et scripture salvare con diligentia che non capitino male.

[1] *c. 36v.*

[XLVIII.] Delli statuti da leggiarsi.

Item statuiro et ordinaro che el Vicario et Offitiale del Potestà di Bonconvento infra octo dì dal dì della intrata di suo offitio havere letti a li Priori et Camarlengo tucti quelli statuti che dispongano circa la obligatione che hanno li Priori in qualunche statuto dove parlasse et maxime dove parlasse di pene ad ciò che li Priori et Camarlengo sappino ad quello sonno obligati et contrafacendo epso Offitiale in non leggiere decti statuti li Priori et Camarlengo in qualunche modo dove havesseno mancato non possino essere condennati in alcuna pena né da epso Offitiale né suoi successori.

[XLIX.] Anno Domini Mdxxii. die sexta Iulii.

Lecta, approbata et confirmata fuerunt dicta statuta in Consilio generali per lupinos albos xxiiii. nigris quattuor pro non non obstantibus in omnibus et per omnia prout in eis continetur et scriptum est rogato ser Bernardino Notario et officiale antedicto. Laus Deo.

INDICE

Abaco IV 44.
Abarchaiare IV 29 = *ammonticchiare, ammassare.*
Acceptare III 10.
Accusare III 1, 34; IV 33.
Accusato III 5, 34; IV 33.
Accusatore III 1, 20, 32; IV 18, 31, 33, 35, 40.
Acqua IV 6, 14-17.
Acto inlicito III 1.
Actore II 1, 6.
Adiudicatione II 15.
Admonitione IV 46.
Adomandita II 2.
Adultero III 5.
Affinità IV 40.
Aglio IV 21.
Agniello I 14.
Agosto I 7-9; IV 28.
Albergo I 14.
Alienatione I 15; II 12.
Alimenti II 9.
Allirare I 4 = *inserire nel registro della Lira.*
Allocata III 11.
Allocatione I 17; II 12; III 11.
Allogatione, v. Allocatione.
Ambasciatore I 30.
Andito IV 14.
Andrea santo IV 39.
Anello IV 40.
Apostoli I intr.
Appellatione II 5, 15
Aprezare I 9.
Aprile IV 21, 24-25.
Arare IV 20.
Aratro III 22; IV 20.
Arbitri II 5.
Arbitrio I 25; III 15
Arbore novello IV 22-23.
Aringhiera I 13.
Arme III 20, 29, 31.
Arrotare IV 41.
Ascigatoio I 13 = *copricapo.*

Asino I 1.
Assalire III 31.
Assaltare III 31.
Baldachino IV 37-38.
Bancelloni III 11 = *biette del carro (?).*
Bancha IV 42.
Bando III 15; IV 2, 13, 19, 34, 44-45.
Barile I 14.
Bartholomeo di Francesco Tamanti I intr.
Bartholomeo di Salvestro Brunelli I intr.
Bartholomeo Faneschi I intr.
Bastardello dello offitio I 1 = *registro.*
Bastardo III 5.
Bastemmia III 1.
Bastemmiare III 1.
Bastone III 30-31.
Bene IV 14, 23-25, 31-32.
Benefitio III 15, 34.
Beni immobili II 1, 18.
Beni mobili I 17, 28; II 1, 3, 17.
Bere III 15, 25.
Bernardino IV 49.
Bernardino di Bartholomeo Faneschi I intr.
Bernardino santo I intr.; IV 1.
Bernardino, notaio I intr.
Bestia I 14, 19, 22, 28; IV 1, 11, 24, 25-31, 33.
- grossa III 23; IV 11, 27, 29-30.
- minuta III 23; IV 25, 27.
- porcina IV 11, 24, 29, 33.
- asinina IV 24, 28, 30, 33.
- baccina IV 11, 30.
- bufalina IV 11.
- caprina IV 11, 29, 33.
- cavallina IV 11, 29-30, 33.
- vaccina IV 11, 29, 33.
- pecorina IV 26, 33

Bevere, v. Bere.
Biado IV 24-25, 29.
Biagio santo I intr.; IV 1.
Boccale I 14; IV 45.
Bomare III 22 = *vomere.*
Bna fé I 4, 23.
Bonconventesi II 15.
Bonconvento I 1-34 passim; II 1-18 passim; III 1, 3, 8-10, 14, 16, 20, 23, 25, 27-33, 35; IV 1, 3-4, 6-8, 10-11, 13, 16, 33-34, 37-39, 41, 44, 47.

Borgo III 20.
Bosco I 9; IV 24-25, 33, 35-36.
- novello IV 24.
Bossolo I 2-3, 12-14, 17.
Botte I 14.
Bottiga III 33; IV 37.
Bottigaio IV 37.
Bottigha, v. Bottiga.
Braccia IV 4.
Brigida santa IV 45.
Bruttura IV 13.
Buttino IV 15 = *bottino, immondizia.*
Cabella I 2, 5, 7, 14, 20, 24 .
- di contracti et sali I 14.
Cabellare I 7, 14.
Cabellieri I 2, 6-7, 14.
Caleffo I 26, 27.
Camarlengo I 2-34 passim; II 5, 15, 16; IV 2-3, 13, 19, 33, 35-38, 43-48.
- de mosti I 2, 7, 24; II 15 .
- del molino I 8.
- del monte I 6.
- del sale I 6, 24; II 15.
- delle Cabelle I 2, 5, 25; II 15.
- generale II 4, 24, 30; II 15.
- de libri et scripture del Commune IV 47.
- della steccaia IV 34, 36.
Campaio I 19.
Campana I 12-13; IV 4.
Canape IV 10.
Candeli I 1.
Caneti IV 24.
Cavoli IV 21.
Canto IV 38.
Capo III 32.
Capo fameglia IV 8, 21, 45.
Capo Priore I 2.
Cappanna III 19.
Carbonaia IV 26.
Carcere III 25.
Carestia I 14.
Carlo quinto I intr.
Carne I 14.
-33, 35; Caroccie IV 33.
Carognia IV 7.

Carta III 12; IV 44.
- guarantigiata II 3.
Cartoccio I 4.
Casa di Commune I 2; III 2.
Cassa I 4.
Cassetta I 2, 12.
Cassone I 8-11; IV 47.
Castello IV 4, 6-7, 10, 13.
Castrone I 14.
Cathedra di sancto Pietro IV 1.
Causa evidente I 12, 14.
Cause civili II 1, 4, 13; III 19, 25.
Cause criminali III 6, 25.
Cautione II 3.
Cavaliere I 1.
Cavallo I 1.
Cavare III 9.
Cavillatione II 1, 6.
Cedruolo, v. Cetriolo.
Cedula I 20; III 6.
Ceppi III 25.
Ceppo I 12; II 16.
Cetriolo IV 24 25.
Chiave I 2, 8-9, 11-12.
Chiesa I 1, 11, 33-34; III 2; IV 29, 45.
- di Procena I 34.
- di sancta Cristena I 34.
- di sancta Lucia I 34.
- di sancto Bernardino I 34.
- di sancto Joanni ad Resta I 34.
- di sancto Pietro I 34, IV 45.
Chioca IV 15 = *buca per scorrimento delle acque.*
Chiostro IV 39, 5.
Cipollini IV 21.
Citare III 6.
Citatione I 18; II 3, 4.
Cittadino I 16, 19, 22.
Cogliere IV 22.
Cognitione III 14.
Coiame IV 7.
Colpevoli IV 21.
Comandamento II 1, 15.
Commune I intr., 1-7, 9, 11-12, 19, 21-22, 24, 26, 30, 32; II 1, 14, 16; III 1-2, 7, 10, 12-13, 16, 23, 25; IV 8-9, 18-20, 22, 33, 36-37, 39-40, 47.
Communità I 1-34 passim; II 14, 16; III 7, 16; IV 9, 33, 36, 38, 45-47.

Compagnia di sancto Pietro IV 38.
Compagniare III 13.
Comparire III 6.
Compratore IV 42.
Compromesso II 5.
Comune, v. Commune.
Concessione II 1.
Concio IV 7.
Concordia I intr., 23.
Concordiatori I 23.
Condennare IV 18, 21.
Condennata III 33.
Condennatione III 3; IV 8.
Condennato III 13, 15, 17, 35.
Conducta I 26; III 13, 33
Conductore III 11.
Condutta, v. Conducta.
Confessare IV 44.
Confesso III 6, 34.
Confini I 29.
Congrega III 16.
Conseglieri I 2-3, 5, 13.
Conseglio I 1-5, 11-17, 20, 24, 27; III 15; IV 36-37, 43, 46-47.
- generale I 2, 12; II 2-3, 5, 12, 17, 24; III 15; IV 37.
Conseglio, v. Consiglio.
Consiglio del savio II 11.
Constregniare IV 3 = *costringere*.
Consultore I 3, 14, 20.
Contadini I 16, 19.
Contado I 12, 14.
Contado IV 39.
Contractare I 16; II 1.
Contratto I 15.
Contumacia II 1, 3; III 6.
Convenuto II 1, 3.
Copia III 9, 12.
Cornuto III 5.
Corpus Domini IV 38.
Corte II 1, 2, 5, 7, 11, 17; III 6, 8.
Cosa furata III 27.
Crecha sanese III 32 = *gioco di carte simile alla scopa*.
Creditore I 5-6, 9-10; II 12, 17, 18; IV 19.
Crimali, v. Cause criminali.
Cristena santa I intr.; IV 1.
Cristophano santo IV 1, 39.

Cucinare IV 44.
Cuoio IV 7.
Cura I 11, 15.
Curatore I 15.
Damno dato I 29; III 14, 18; IV 1.
Datio I 26; IV 8.
Debito I 1, 10, 12, 14; II 1, 3, 14-15, 17.
Debitore I 8, 21.
Decreto I 15.
- del debito II 15.
Deliberatione IV 32.
Delinquente III 25, 34.
Denari senesi III 27, 29, 33.
Denuntia III 15.
Derogatione I 13.
Detenuto III 24.
Devetare III 8, 33 = *vietare*.
Dì feriati II 1, 6, 7.
- festivi IV 1, 5.
- juridichi II 1.
- solenni II 6.
Difendare III 20.
Difensione III 17.
Difesa III 6.
Diligentia IV 48.
Dio I intr., 34; III 1.
Discordia I 23.
Divino officio I 12, 34; IV 5.
Domandita v. Adomandita.
Doppiere I 34.
Dritto III 33.
Druinata IV 16 = *diga*.
Ecclesia IV 1.
Effusione di sangue III 17-18.
Electione I 15, 18-19, 23-24, 28-29, 33.
Electore I 2.
Elemosina I 34.
Emolumenti I 18; II 15; IV 44.
Essere in iudicio I 15.
Estima IV 3, 22.
Estimare I 28.
Estimatione III 19.
Estimatori, v. Stimatori.
Exceptione IV 33, 35.

Exceptione II 3; IV 8.
- di falsità II 3.
- pagamento II 3.
Excesso III 13.
Exercitare III 10.
Extraordinarii IV 1.
Faccende III 20.
Factione I 32.
Fallimento I 7.
Falsario III 5.
Famegli III 8.
Fameglia IV 8, 21.
Fascine I 9.
Fede II 15; III 1, 8, 19, 24; IV 31, 33.
Ferie II 7.
Ferire III 23.
Ferraio I 15 = *Febbraio.*
Ferri III 25, 29; IV 33, 41.
Festa IV 1, 28, 33, 37-39, 44-45.
Feste I 12, 34, v. anche Festività
Festività I 34.
Fiasco I 15.
Fichare IV 10 = *parte del sistema di lavorazione del lino.*
Fideiussione I 15.
Fieno III 19; IV 29.
Forestiero I 14; II 7; IV 37.
Forma IV 17.
Forno I 14.
Fosso IV 27.
Fraude I 19, 24, v. anche Frodo.
Frodo I 4.
Fructi IV 22.
Frusso III 33 = *giocò simile alla primiera.*
Fugitivo II 18.
Furioso I 15.
Gaglioffa III 5 = *donna di malaffare, prostituta.*
Gennaio I 3, 5, 7, 11, 15-16.
Gennaio IV 8, 40-41.
Gennaro, v. Gennaio.
Giocare III 33.
Giocare IV 12.
Gioco III 33; IV 12.
- di carte III 33.
- di dati III 33.
- devetato III 33.

Giogo III 22.
Giovanni di Macteo Baccinetti I intr.
Gittare IV 6.
Giuramento, v. Iuramento.
Giurare III 10.
Gola III 5.
Grano I 7-11, 16-17; IV 26, 29.
Gratia I 1-2, 14.
Gravamento II 1.
Graveze IV 8.
Grosseto I 31.
Guardia I 4, 32; IV 40.
Guardie secrete I 22.
Guarentigia II 3, 5.
Guastare III 24.
Guerra IV 11.
Habitatione III 6.
Helemosina IV 44.
Homicida III 5
Homo IV 2, 45.
Horto I 16; IV 21-22, 24, 25.
Hospitale I 2, 16, v. anche Spedale.
Hostaria I 14.
Hoste I 14.
Ignorantia IV 44.
Imbossolare I 2, 11.
Imbossolatori I 2, 16.
Imbottare I 14.
Immunditia IV 6.
Impedimentire III 23.
Impedimento IV 14-15.
Imposte IV 8.
Incalciare III 31.
Incantatrice III 5.
Infirmità I 14, 15.
Inimicitia I 23.
Iniuria III 4-5.
Inpolloneti, v. Polloneti.
Inquisitione IV 21.
Inquisito III 6.
Instantia II 4.
Instrumento II 3, 5; III 12.
Insulto III 31.
Integina II 15, 17 = *indagine, ricerca.*
Inventario I 4, 9-10, 15, 33; IV 46-47.

Inventione I 19.
Ioanni ad Resta santo I 34.
Iudicato II 18; III 6.
Iudicio, v. Iuditio.
Iuditio II 8; III 23.
Iulii IV 49.
Iuramento I 1-2, 4, 12-13, 15, 22, 28, 29; II 2, 8, 13, 16, 18; III 7-9, 17; IV 31, 33.
Iusta causa I 18.
Jacomo santo I intr.; IV 1, 39.
Joanni santo I intr.; IV 1.
Judice I 15.
Jurisdictione I 12.
Ladra III 26.
Ladro III 5, 26.
Lama IV 23-25.
Latinanti IV 44.
Lato IV 16.
Lavorare III 11; IV 1, 18.
Lavoratore II 12.
Legiptima causa I 9-10; II 7.
Legnia I 1; IV 36.
Legniame I 11; III 30; IV 33.
Legnio III 30.
Legumi IV 24-25.
Lenzole I 13.
Lettera I 8, 21; IV 44.
Libri del Comuno I 1.
Libro IV 43.
Libro de le cabelle I 14.
- de pagamenti I 5.
- del Caleffo I 26.
- del Camarlengo I 1.
- della steccaia I 9-10.
- delle Civili I 1; II 16.
- delle taxationi I 14.
- delle taxe I 16
- delle memorie del Commune IV 8, 19.
Licentia I 1, 12-14, 17; II 17; III 9, 22; IV 10, 32-33, 36.
Licita causa I 12.
Lino IV 10.
Lira I 2, 4, 11, 15.
- maggiore I 2, 11, 15.
- mezana I 2, 11, 15, 29.
- minore I 2, 11, 15, 29.
Lite I 29; II 4, 5, 11.

Loci pii I 1.
Lodare II 5.
Lodo II 5.
Lorenzo santo I intr.; IV 1.
Lucia santa I intr.; IV 1, IV 39.
Luglio I 3; IV 39.
Lume IV 4.
Lupino I 2, 4, 11-13, 27; IV 49.
Macellare IV 10.
Machia I 29.
Maestro della squola IV 44.
Maggio I 6, 31; IV 13, 45.
Maggiore di anni diciotto III 5.
Maledire III 1.
Malefitii enormi III 14.
Malefitio I 21; III 1, 14, 34.
Maliarda III 5.
Mandato I 11.
Mangiare III 13, 26; IV 42.
Mano vacua III 28 = *con mano vuota, disarmato.*
Mantello I 13.
Maria I intr., 34; III 1; IV 1, 38.
Martellini I 14.
Marzo IV 1.
Massari I 2, 17, 30; II 9; III 11; IV 46.
Massaritie I 4, 9; III 22
Massaro, v. Massai.
Menare III 31.
Menchiare III 33 = *gioco alle menchiare (?).*
Mercantie IV 39.
Mercato II 17; IV 39.
Messa I 12; IV 5, 46.
Messo I 9, 12, 18, 23; II 1; III 6, 8
Mezetta I 14 = *mezzo boccale.*
Michelagniolo santo IV 45.
Miglio I 18.
Minore I 15; III 19.
Minoretto III 33 = *gioco del minoretto (?)*
Moggio I 7, 14, 17 .
Mogniaio IV 35.
Molino I 7-11, 24.
Monstrare III 12.
Montalcino I intr.
Mosto I 2, 7, 24; IV 8.
Mura IV 38.

Natività IV 43.
Nocte III 2, 16, 19; IV 4, 6, 31, 33, 35.
Notaro I intr., 1, 17; III 8, 24; IV 49.
Notificare IV 19.
Notitia III 27.
Novembre I 14; IV 39, 43.
Obligatione II 10, 14; IV 48.
Octobre I 14.
Offendere III 20.
Offerte I 33.
Offitiale I 1-34 passim; II 1-11, 15-16, 18; III 1-3, 6, 9, 14-15, 17, 24; IV 2, 8, 18-19, 21, 32-34, 39, 48.
Ogni Sancti IV 39.
Opera pia I 34.
Operaio I 2, 9-11, 25; IV 37.
Orbetello I 31.
Orfano I 1.
Orlo IV 41.
Pace I 24; III 34.
Paciari I 23.
Pacie, v. Pace.
Pagare III 6, 14; IV 8, 13, 22, 33, 42.
Paglia III 19; IV 30.
Pagliai IV 30.
Palazo II 1, 5; III 2, 6, 9.
Palla IV 12.
Pallocta I 2-3.
Pane I 9, 14; IV 43, 45.
Parente I 15, 24; II 5; III 4.
Parentela IV 40.
Parlare III 13.
Parole iniuriose III 3, 5.
Partito I 4, 13; II 2.
Pasqua I 12; IV 43.
Pasque, v. Pasqua.
Pasturare IV 27.
Patrone III 19, 22-23; IV 29, 31.
Pauolo santo I intr.; IV 1.
Pegnio, v. Pegno.
Pegno II 18; III 8; IV 12.
Pena III 1-35 passim; IV 1-30, 33-37, 39-40, 42-45, 48.
Percotere III 28-32.
Periurio I 2.
Pertica I 9.
Pescie I 14.

Petitione I 24; II 1, 4-5, 7, 10, 17; IV 3
- della ricolta II 10.
Pietro santo, v. Pietro santo.
Piaza IV 7, 42.
Pietra IV 41.
Pietro di Bartholomeo Minucci I intr.
Pietro santo I intr.; IV 1, 34, 37-38, 45.
Piolo I 9.
Poderano I 16.
Podere I 16.
Politia I 2, 7-8, 10-12, 17, 21; III 1 = *lista elettorale.*
Polloneti IV 23, 33 = *vivai di polloni.*
Popone IV 24-25.
Porco I 14.
Possessione I 29; III 11, 21; IV 4, 16, 22-23.
Posta IV 12.
Potestà I 1, 12, 15, 18, 25, 28; II 1, 4-5, 7, 9, 11, 15-16; III 3, 8, 14, 25; IV 39-40, 43.
Povari I 17.
Pozo IV 13.
- de la chiesa IV 13.
- de le chiavi IV 13.
- de sancto Antonio IV 13.
- di Borgo Farello IV 13.
Pozo IV 41.
Prato IV 24-25, 28.
Predicatore IV 43.
Prestare III 12.
Preste IV 8 = *imposte.*
Prete IV 45.
Pretio, v. Prezo.
Prezaioli I 16.
Prezo I 11, 14.
Prigione III 25.
Primiera III 33.
Primo del Conseglio I 2.
Principale II 10; IV 8.
Priorato I 19; IV 36.
Priori I 2-34 passim; II 5, 9, 16; III 9, 11; IV 2-3, 13, 19, 36-38, 43-48.
Procedere III 6.
Procena I 33.
Processione IV 2.
Processione IV 37-38, 45.
Procissione, v. Processione.
Prodigo I 15.
Pronuntia II 4-5.

Prova III 5, 17, 19, 35.
Proveditori I 11.
- della steccaia 13
Publicazione de testimoni II 15.
Pugnio III 28.
Pupillo I 1, 15.
Puttana III 5.
Quaderno IV 44.
Quatragesima IV 43 = *Quaresima.*
Querela II 1, 4, 7, 9, 16.
Questione II 2, 4-5, 9.
Quietantia II 4.
Quoia IV 7.
Ragione summaria II 6, 7.
Ragunare I 11-12.
Recognioscere III 14.
Reconventione II 7.
Rectore dello Spedale I 17.
Reformatione I 14.
Regolatori I 12.
Relaxare IV 19.
Relaxito III 1.
Religioso IV 43.
Remedio II 8.
Removere III 24.
Rendare ragione IV 12.
Reo I 1-3.
Requisitione IV 37, 46.
Residentia II 1.
Ricercha IV 2.
Ricettante III 27.
Ricettare III 13, 26-27.
Ricetto III 33.
Richiamo II 1, 7, 15, 17.
Ricolta I 4; II 10; IV 8.
Ricorso II 3.
Rimondare IV 13.
Rimproverare III 4.
Robbare III 27.
Roffia I 13 = *intrigo (indumento intrecciato ?).*
Rogationi IV 2.
Rogo III 24.
Ruffiana III 5.
Sacramento, v. Iuramento.
Sacrestia I 2.

43.

Salario I 1, 4-10, 14, 16-19, 24, 28-30; II 5; IV 43-44, IV 8.
Sale I 6, 24, 31.
Sale IV 8.
Sancta III 1.
Sanctesi I 33.
Sancto I 34; III 1.
Sangue III 1, 27-29, 32.
Saxo III 32.
Sbandito III 13.
Sbaraglino III 33 = *gioco di dadi.*
Sbaraglio III 33 = *gioco di dadi.*
Scabellare I 14.
Sciolti I 2, 3.
Scolari IV 44.
Scolti, v. Sciolti.
Scontrinare I 2, 4, 27.
Scontrino I 4, 11; IV 46.
Scriptore I 2, 7-11, 17, 24.
- del Comuno I 9.
- della steccaia I 2.
- del molino I 10, 24.
- de mosti I 7 .
- della steccaia IV 37.

Scriptura I 1, 10; III 12; IV 47, 49.
Scripture *sacre* I 13.
Scrittura, v. Scriptura.
Sebastiano santo I intr.; IV 1, 39.
Secreto III 7.
Selva I 22; IV 33, 36.
Senesi I intr.
Sententia II 4-5, 11, 15; III 6.
Sequestro II 15.
Servitio IV 8, 19.
Sevo I 1 = *sego, grasso animale.*
Sgravatori I 16, 27.
Siena I intr., 1, 5-7, 11-12, 14, 19, 21, 31; II 16; III 7, 13; IV 39-40.
Sigillare I 14.
Sigillo I 14, 30.
Signiori della festa IV 37.
Sindicare I 17, 24.
Sindicato I 4, 6-8, 10, 12, 17, 24; II 15; IV 37.
- del Camarlengo generale II 15.
- del Camarlengo de le cabelle II 15.
- del Camarlengo de mosti II 15.
- del Camarlengo de sali II 15.

- del Rettore dello spedale II 15.
- de Sanctesi II 15.
Sindici I 4-10, 12, 17, 21, 24.
- de malefitii et accuse I 21.
- del molino et steccaria I 10.
- generali I 5, 12.
Solennità IV 38.
Soma I 1, 14.
Sopraprehendere IV 18.
Spazare IV 34.
Spazatura IV 33.
Spedale I 2, 17; IV 44.
Spedaliere I 2; IV 44-45.
Spergiuro III 17.
Spertole II 11.
Squola IV 44.
Staia I 14, 16.
Stare ad ragione III 6.
Stare in judicio II 8.
Statutarii I intr., 3, 11, 20, 23-24; II 16; III 13, 20, 34; IV 2, 36, 38-39.
Steccaia I 2, 7, 9-11; IV 33, 35-36.
Stechaia, v. Steccaia.
Stima I 28.
Stimatori I 28-29; II 19, 22; IV 22.
Stoppia IV 26, 29.
Strame III 19.
Strata publicha IV 7, 34.
Succumbenza II 7.
Suono IV 4.
Tagliature IV 35.
Tassa, v. Taxa.
Taverna I 14.
Taverniere I 14.
Taxa I 5, 14, 16; IV 8.
Taxatione I 14.
Tenere ragione IV 12.
Tenuta de beni II 1, 3, 15.
Termine I 4, 24, 29; II 1, 3-4; III 6, 24, 34; IV 18.
Terra III 11; IV 9, 11, 20, 26, 34, 37.
Terrazano II 8.
Testa III 29.
Testimone II 5, 8, 13, 15; III 18-19, 23, 33.
Testimoniantia, v. Testimoniantia.
Testimonianza II 13; III 18.
Thomme santo IV 39.

Torma di bestie IV 24-25.
Trenta per forza III 33 = *gioco di carte.*
Tribunale II 5, 16.
Trinità IV 1.
Trionfi III 33 = *gioco di carte.*
Turbare III 21.
Tutela I 15.
Tutore I 15.
- dativo I 15.
- testamentario I 15.
- legiptimo I 15.
Uscio IV 4-5.
Uscita de Priori IV 19.
Vacatione I 2.
Vectura I 6, 31.
Vedova I 1.
Vegliare IV 4.
Vendemmia IV 24-25.
Vendere II 1, 3.
Vendita I 26; II 3.
Venditione II 12.
Venditore IV 43.
Ventura III 33.
Verità III 6, 17.
Vesperi IV 5.
Via I 29; III 20; IV 3, 17-18, 34, 39.
Viarii I 29; IV 3, 18.
Vicario I 1; II 1, 10; IV 3, 10, 48.
Vicinato IV 4.
Vignia I 16, 22; IV 22, 24-25.
Vino I 14; IV 43, 45.
Viso III 28.
Viti IV 23.
Volta IV 38.
Votare IV 16.
Voto IV 13.
Zuche IV 24, 39

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione. Elaborazione informatica. Atti delle giornate di studio 20-21 maggio 1989*, Roma 1989;

ASCHERI M. - CIAMPOLI D., *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, I-II Siena 1986.

ASCHERI M., *Consilium sapientis*, perizia medica e *res iudicata*, in "Proceedings on the fifth International Congress of Medieval Canon Law", Città del Vaticano 1982.

ASCHERI M., *Gli statuti cittadini medievali in Germania e in Italia*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991.

ASCHERI M., *Siena nel Rinascimento, istituzioni e sistema politico*, Siena 1985.

BOSI E., *I castelli della Toscana: il Senese*, Firenze 1981.

CALASSO F., *Medioevo del diritto*, Milano 1957,

CAMMAROSANO P.- PASSERI V., *Città borghi e castelli dell'area senese - grossetana. Repertorio delle strutture fortificate dal medioevo alla caduta della Repubblica senese*, Siena 1984.

CARLI N., CIVITELLI G., PELLEGRINI B., *Buonconvento: la crescita di un borgo (1208-1555) dalle Memorie Storiche di G.A. Pecci*, Siena 1989.

CARLI N., CIVITELLI G., PELLEGRINI B., *Arrigo VII di Lussemburgo Imperatore da Aquisgrana a Buonconvento (1309-1313)*, Siena 1990.

GINATEMPO M., *Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del Medioevo*, Firenze 1988.

Guida - inventario dell'Archivio di Stato di Siena, I, Roma 1951,

LIBERATI A., *Buonconvento*, in Bullettino Senese di Storia Patria, 40, 1933, pp. 164-181.

MARONI A., *Prime comunità cristiane e strade romane nei territori di Arezzo, Siena, Chiusi*, Siena 1973.

MURATORI L.A., *Annali d'Italia*, tomo VIII.

PADOVANI S.-SANTI B., *Buonconvento. Museo d'arte sacra della Val d'Arbia*, Genova 1981.

PECCI G.A., *Memorie storiche, politiche, civili e naturali delle città, terre e castella che sono e sono state suddite della città di Siena*, pp. 283-305. Ms. originale conservato all'Archivio di Stato di Siena.

REPETTI, *Dizionario geografico, fisico storico della Toscana*, Firenze 1835.

ROSSI G., *Consilium sapientis iudiciale*, Bologna 1957.

SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto*, Milano 1969.

STOPANI R., *La via francigena in Toscana*, Firenze 1984.